

524.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

	PAG.
Missioni	32725
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente	32765
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	32767
<i>(Modificazione nell'assegnazione a Commissione)</i>	32725
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
Riforma dell'ordinamento universitario <i>(approvato dal Senato)</i> (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla docenza (40);	
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);	

PAG.

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);		Proposta di legge costituzionale (Discussione e approvazione):	
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);		ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032)	32725
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	32730	PRESIDENTE	32725
PRESIDENTE	32730	DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	32726
ALMIRANTE	32748, 32763	ROBERTI	32726
CAMBA	32771	RUSSO CARLO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	32726
CANESTRI	32741, 32747, 32771, 32773	Interrogazioni e mozione (Annunzio) . . .	32775
CINGARI	32732, 32771	Auguri al deputato Degan:	
D'AQUINO	32751	PRESIDENTE	32725
DE LORENZO FERRUCCIO	32747, 32748	Per un lutto del deputato Spitella:	
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	32736	PRESIDENTE	32725
	32746, 32759, 32772	Sui lavori della Camera:	
GIANNANTONI, <i>Relatore di minoranza</i>	32735	PRESIDENTE	32725, 32774, 32775
	32758, 32760	BARCA	32775
GIOMO, <i>Relatore di minoranza</i>	32735, 32743	COMPAGNA	32774
	32760, 32769, 32773, 32774	DI PRIMIO	32774
GREGGI	32736, 32743, 32773	FABBRI FRANCESCO	32774, 32775
LOPERFIDO	32742, 32747	GIOMO	32774, 32775
MATTALIA	32748, 32763	IOTTI LEONILDE	32774
MAZZARINO	32733	PAZZAGLIA	32774
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	32736, 32747	RAUCCI	32774
MONACO	32742	SANNA	32774
NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	32730, 32735	Votazioni segrete	32761, 32763
	32738, 32744, 32753, 32768, 32770, 32773	Votazione segreta di disegni di legge e di una proposta di legge costituzionale:	
RAICICH	32760	Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (3732);	
RAUCCI	32760	Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione (3750);	
REGGIANI	32763	ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032)	32727
ROGNONI	32743	Ordine del giorno delle prossime sedute . .	32775
ROMANATO, <i>Presidente della Commissione</i>	32730		
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	32760, 32772		
SANNA, <i>Relatore di minoranza</i>	32745		
	32757, 32763		
TEDESCHI	32755		
Proposte di legge:			
(Annunzio)	32725		
(Approvazione in Commissione)	32767		
(Modificazione nell'assegnazione a Commissione)	32767		
(Trasmissione dal Senato)	32725		

La seduta comincia alle 15,30.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dello articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Azzaro, Della Briotta, Fanelli e Malagugini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SPERANZA ed altri: « Modifiche alla circoscrizione giudiziaria della corte di assise di Palmi con istituzione di sezione autonoma di corte di assise in Locri » (3795);

ZAFFANELLA ed altri: « Aumento dei minimi di pensione, della pensione sociale e perequazione delle pensioni INPS liquidate anteriormente al 1° maggio 1969 » (3796);

BASSI ALDO: « Trasferimento della pretura di Pantelleria dalla circoscrizione del tribunale di Marsala a quella del tribunale di Trapani » (3797);

GIANNINI ed altri: « Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico e per la salvaguardia del carattere artistico, storico e turistico della città vecchia di Bari » (3799).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge approvata da quella VI Commissione permanente:

Senatore MURMURA: « Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune » (3798).

Sarà stampata e distribuita.

Modificazione nell'assegnazione a Commissione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. La II Commissione permanente (Interni) ha chiesto che il disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (3681), attualmente assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa, sia trasferito alla sua competenza.

Tenuto conto della materia trattata dal provvedimento e della competenza della Commissione interni, ritengo di poter aderire a tale richiesta.

Per un lutto del deputato Spitella.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il collega Spitella è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Auguri al deputato Degan.

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, invio i più fervidi auguri di pronta guarigione al nostro caro collega onorevole Degan, che ieri è stato colpito da male.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nella seduta di domani pomeriggio avranno luogo votazioni sul progetto di legge di riforma universitaria, conformemente al calendario dei lavori concordato dalla Conferenza dei capigruppo e comunicato all'Assemblea. Di un'eventuale mancanza del numero legale non dovuta ad una precisa scelta politica, evidentemente, la Presidenza non potrebbe che rammaricarsi.

Discussione della proposta di legge costituzionale Andreotti ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Andreotti, Bal-

lardini, Bozzi, Covelli, Iotti Leonilde, Terrana, Luzzatto, Malagugini, Orlandi, Roberti e Rognoni: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Di Primio.

DI PRIMIO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro senza portafoglio, onorevole Russo.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con la relazione dell'onorevole Di Primio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Se ne dia lettura.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione, dopo le parole: " a maggioranza dei presenti " sono inserite le parole: " che partecipano alla votazione esprimendo voto favorevole o contrario " ».

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente vorrei motivare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano a questa proposta di legge costituzionale, concordemente presentata dai rappresentanti di tutti i gruppi di questo ramo del Parlamento nella Giunta per il regolamento, per la modifica al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione. Vorrei limitarmi ad una notazione relativa alla relazione dell'onorevole Di Primio, tanto più che egli si è richiamato ad essa. Nella sua relazione l'onorevole Di Primio dichiara che questa proposta di legge costituzionale ha come obiettivo quello di « agevolare l'instaurarsi di una prassi applicativa uniforme ai due rami del Parlamento della norma anzidetta, eliminando le differenze procedurali ed interpretative fin qui verificatesi ». Ora questo indubbiamente sarà

uno degli effetti che questa legge potrà produrre, ma non è certamente lo scopo determinante della stessa. Sarebbe stato infatti sufficiente a tal uopo adottare apposite norme regolamentari; non ci sarebbe stato motivo di procedere ad una modifica di una norma costituzionale se lo scopo fosse stato soltanto quello di modificare una prassi.

Il problema, come i colleghi certamente ricordano, riguarda una questione di fondo attinente al processo di formazione della legge, cioè il computo o meno degli astenuti nella determinazione del *quorum* ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per le deliberazioni del Parlamento e quindi per l'approvazione delle leggi.

Non intendo affatto riandare ai precedenti di questa *vexata quaestio*. L'onorevole Di Primio nella sua relazione ha avuto l'amabilità di ricordare — voglio ringraziarlo per questo — che la questione è stata da me per la prima volta e poi più volte sollevata nel corso delle precedenti legislature ed aveva avuto una soluzione puramente interlocutoria, nel senso che non si era inteso dai Presidenti di turno affrontare la soluzione del problema, ma di seguire per il momento la prassi, rinviando poi alla Giunta per il regolamento e al nuovo regolamento la decisione del problema. La realtà è che la Giunta per il regolamento ha ritenuto che per poter legittimamente adottare l'interpretazione che la Camera aveva seguito fino a quel momento, fosse necessario modificare il testo costituzionale nel senso di precisare proprio quello che, a mio avviso, appariva in contrasto con la prassi che si seguiva e con la norma del regolamento. Ne discende quindi — non è che voglio sollevare questioni al riguardo, è una semplice notazione — che quando una norma di livello inferiore appare in contrasto con la norma gerarchicamente superiore, quanto viene operato in base alla prima norma può essere sospettato di illegittimità, nella specie di illegittimità costituzionale, dal momento che la norma gerarchicamente superiore che sarebbe risultata violata è una norma costituzionale. La Giunta per il regolamento della Camera e quella del Senato, concordemente, ritennero perciò indispensabile procedere a questo « emendamento » — questa è la intitolazione della legge — dell'articolo 64 della Costituzione. Solo a seguito di questo emendamento possiamo riportare nel giusto alveo della legittimità costituzionale il processo di formazione delle leggi, che non può non apparire per lo meno sospetto di illegittimità

fin quando questa legge di modifica della Costituzione non avrà compiuto il suo *iter*.

Questo è il punto che mi interessava chiarire prima di esprimere il voto favorevole a questa proposta di legge costituzionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge costituzionale sarà subito votata a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Votazione segreta di disegni di legge e di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (3732);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione » (3750).

Sarà votata a scrutinio segreto anche la proposta di legge costituzionale n. 3032 oggi esaminata.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (3732):

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	255
Voti contrari	13

Hanno dichiarato di astenersi 134 deputati.

(*La Camera approva*).

Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far di-

stillare i sottoprodotti della vinificazione » (3750):

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	255
Voti contrari	13

Hanno dichiarato di astenersi 134 deputati.

(*La Camera approva*).

Proposta di legge costituzionale (*in prima deliberazione*):

ANDREOTTI ed altri: « Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione » (3032):

Presenti e votanti	402
Maggioranza	202
Voti favorevoli	386
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Bardelli
Achilli	Bardotti
Accreman	Baroni
Alboni	Bartesaghi
Aldrovandi	Bartole
Alessi	Bastianelli
Alfano	Battistella
Alini	Beccaria
Allegri	Belci
Allera	Bemporad
Allocca	Benedetti
Amadei Giuseppe	Bensi
Amadei Leonetto	Beragnoli
Andreoni	Bernardi
Andreotti	Bertè
Angrisani	Bertoldi
Anselmi Tina	Biaggi
Antoniozzi	Biagini
Ariosto	Biagioni
Armani	Biamonte
Arnaud	Bianchi Fortunato
Arzilli	Bianchi Gerardo
Assante	Bianco
Azimonti	Bini
Baccalini	Bisaglia
Badaloni Maria	Bo
Balasso	Bodrato
Baldi	Boffardi Ines
Ballardini	Boldrin
Ballarin	Bologna
Barberi	Bonifazi
Barbi	Bonomi
Barca	Borghi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Borra	D'Angelo	Giordano	Mattalia
Borraccino	d'Aquino	Giovannini	Mattarelli
Bortot	D'Arezzo	Giraudi	Maulini
Bosco	D'Auria	Giudiceandrea	Mazzarino
Botta	de' Cocci	Gonella	Mengozzi
Bottari	De Laurentiis	Gorreri	Merenda
Bova	De Leonardis	Gramegna	Merli
Bressani	Delfino	Granelli	Meucci
Brizioli	Dell'Andro	Granzotto	Mezza Maria Vittoria
Bruni	De Lorenzo Giovanni	Graziosi	Micheli Filippo
Bucalossi	Demarchi	Greggi	Micheli Pietro
Bucciarelli Ducci	De Maria	Grimaldi	Miotti Carli Amalia
Buffone	De Marzio	Guadalupi	Miroglio
Busetto	de Meo	Guarra	Misasi
Buzzi	De Mita	Guerrini Giorgio	Molè
Caiati	De Pascalis	Guerrini Rodolfo	Monasterio
Caiazza	De Poli	Guglielmino	Monti
Calvetti	De Ponti	Gui	Morelli
Calvi	de Stasio	Guidi	Moro Dino
Canestrari	Di Benedetto	Helper	Musotto
Canestri	Di Leo	Ianniello	Nannini
Caponi	Di Lisa	Ingrao	Napolitano Luigi
Cardia	di Marino	Iotti Leonilde	Natali
Carenini	di Nardo Ferdinando	Isgrò	Natta
Cárolì	D'Ippolito	Jacazzi	Niccolai Cesarino
Carra	Di Primio	La Bella	Niccolai Giuseppe
Caruso	Di Puccio	La Loggia	Nicolini
Cascio	Di Vagno	Lami	Nucci
Castelli	Donat-Cattin	Lavagnoli	Ognibene
Cattanei	Drago	Lepre	Olmini
Cattani	Elkan	Levi Arian Giorgina	Orilia
Cavallari	Erminero	Lima	Orlandi
Cebrelli	Esposto	Lizzero	Padula
Ceravolo Sergio	Fabbri	Lobianco	Pajetta Giuliano
Ceruti	Fasoli	Lodi Adriana	Pandolfi
Cervone	Felici	Lombardi Mauro	Papa
Cesaroni	Ferrari	Silvano	Pasini
Chinello	Ferrari-Aggradi	Longoni	Passoni
Cianca	Ferretti	Loperfido	Patrini
Ciccardini	Finelli	Lospinoso Severini	Pazzaglia
Cicerone	Fioret	Luberti	Pellegrino
Cingari	Flamigni	Lucchesi	Pellicani
Cirillo	Fracanzani	Lucifredi	Pellizzari
Coccia	Fracassi	Lupis	Pennacchini
Cocco Maria	Franchi	Macchiavelli	Perdonà
Colajanni	Fregonese	Macciocchi Maria	Pezzino
Colleselli	Fulci	Antonietta	Piccoli
Colombo Emilio	Galloni	Maggioni	Pietrobono
Conte	Gaspari	Malagugini	Pigni
Corà	Gatto	Malfatti	Pisicchio
Cortese	Gessi Nives	Mariani	Pisoni
Cottone	Giachini	Marocco	Pochetti
Cristofori	Giannantoni	Marotta	Prearo
D'Alema	Giannini	Marras	Principe
D'Alessio	Giglia	Martini Maria Eletta	Pucci Ernesto
Dall'Armellina	Gioia	Martoni	Querci
D'Ambrosio	Giolitti	Mascolo	Racchetti
Damico	Giomo	Massari	Radi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Raffaelli	Sgarlata	Ballarin	Guglielmino
Raicich	Silvestri	Barca	Ingrao
Rampa	Sinesio	Bardelli	Iotti Leonilde
Raucci	Sisto	Bartesaghi	Jacazzi
Re Giuseppina	Skerk	Bastianelli	La Bella
Reale Giuseppe	Sorgi	Battistella	Lami
Reale Oronzo	Spagnoli	Benedetti	Lavagnoli
Reggiani	Specchio	Beragnoli	Levi Arian Giorgina
Restivo	Speciale	Biagini	Lizzero
Revelli	Speranza	Biamonte	Lodi Adriana
Riccio	Squicciarini	Bini	Lombardi Mauro
Roberti	Stella	Bo	Silvano
Rognoni	Sullo	Bonifazi	Loperfido
Romanato	Sulotto	Borraccino	Luberti
Romita	Tagliaferri	Bortot	Macciocchi Maria
Rosati	Tagliarini	Bruni	Antonietta
Rossinovich	Tanassi	Busetto	Malfatti
Ruffini	Tani	Canestri	Marras
Rumor	Tantalo	Caponi	Mascolo
Russo Carlo	Tarabini	Cardia	Mattalia
Russo Ferdinando	Tedeschi	Caruso	Maulini
Russo Vincenzo	Tempia Valenta	Cebrelli	Morelli
Sacchi	Terraroli	Ceravolo Sergio	Napolitano Luigi
Salomone	Tocco	Cesaroni	Natta
Salvi	Todros	Chinello	Niccolai Cesarino
Sandri	Tognoni	Cianca	Ognibene
Sangalli	Toros	Cicerone	Olmini
Sanna	Tozzi Condivi	Cirillo	Orilia
Santagati	Traversa	Coccia	Pajetta Giuliano
Santoni	Tuccari	Colajanni	Pasini
Sarti	Urso	Conte	Passoni
Savoldi	Usvardi	D'Alema	Pellegrino
Scaglia	Vaghi	D'Alessio	Pellizzari
Scaini	Valeggiani	Damico	Pezzino
Scalfaro	Vecchietti	D'Angelo	Pietrobono
Scardavilla	Venturoli	D'Auria	Pigni
Scarlato	Vianello	De Laurentiis	Pochetti
Schiavon	Vicentini	Di Benedetto	Raffaelli
Scianatico	Villa	di Marino	Raicich
Scipioni	Vincelli	D'Ippolito	Raucci
Scotoni	Volpe	Di Puccio	Re Giuseppina
Scotti	Zaccagnini	Esposito	Rossinovich
Scutari	Zaffanella	Fasoli	Sacchi
Sedati	Zagari	Ferretti	Sandri
Semeraro	Zamberletti	Flamigni	Sanna
Sereni	Zanibelli	Fregonese	Santoni
Serrentino	Zanti Tondi Carmen	Gatto	Scaini
Servadei	Zappa	Gessi Nives	Scipioni
Sgarbi Bompani	Zucchini	Giachini	Scotoni
Luciana		Giannantoni	Scutari
		Giannini	Sereni
		Giovannini	Sgarbi Bompani
		Giudiceandrea	Luciana
		Gorreri	Skerk
		Gramegna	Spagnoli
		Granzotto	Specchio
		Grimaldi	Speciale
		Guerrini Rodolfo	Sulotto
Accreman	Allera		
Alboni	Arzilli		
Aldrovandi	Assante		
Alini	Baccalini		

Si sono astenuti sui disegni di legge nn. 3732 e 3750:

Tagliaferri	Tuccari
Tani	Vecchietti
Tedeschi	Venturoli
Tempia Valenta	Vianello
Terraroli	Zanti Tondi Carmen
Todros	Zucchini
Tognoni	

Sono in missione:

Azzaro	Mitterdorfer
Colombo Vittorino	Pedini
Curti	Pintus
Della Briotta	Scarascia Mugnozza
Fanelli	Taviani
Galli	Vedovato
Girardin	Vetrone

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

ROMANATO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANATO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le vicende di ieri sera, io debbo informare la Presidenza e gli onorevoli colleghi che il « Comitato dei nove » si è riunito questa mattina per assolvere al mandato che gli era stato conferito ieri sera da questa Assemblea, e si è attenuto ai limiti del mandato stesso quali io li avevo precisati nella dichiarazione resa in aula sul finire della seduta di ieri.

Il Comitato è stato unanime nel rilevare il vuoto che nella legge si è verificato con la caduta dell'articolo 10 ed è stato altresì unanime nel sottolineare l'opportunità che tale vuoto sia in qualche modo colmato.

A tale scopo il Comitato, il quale ha già iniziato un esame di merito della questione, si riserva, nel prosieguo della discussione del disegno di legge, di concretare e di presentare all'Assemblea le relative proposte, dopo un ulteriore approfondito esame e con la sollecitudine necessaria. Esso infatti si riunirà nuovamente anche nella mattinata di domani e le proposte che saranno eventualmente elaborate dovrebbero presumibilmente trovare collocazione dopo l'articolo 19, fino al quale il Comitato ha compiuto l'esame degli emendamenti presentati.

In tale attesa e con tale impegno io ritengo, a nome del Comitato stesso, che si possa subito continuare la normale discussione del disegno di legge a partire dall'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, passiamo alla discussione dell'articolo 12. Ricordo che esso è del seguente tenore:

« L'esercizio delle funzioni conferito al dipartimento e all'organismo interdipartimentale è disciplinato da regolamenti interni, deliberati rispettivamente dal consiglio del dipartimento stesso o dai consigli dei dipartimenti interessati ed emanati dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 12 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 12 si riferisce al regolamento interno del dipartimento. Mi corre l'obbligo di dire, in apertura di questo intervento, che il regolamento di cui all'articolo 12 non può riferirsi comunque a funzioni che sono cadute a seguito della bocciatura dell'articolo 10.

L'articolo 12 recita: « L'esercizio delle funzioni conferito al dipartimento e all'organismo interdipartimentale è disciplinato da regolamenti interni, deliberati rispettivamente dal consiglio del dipartimento stesso o dai consigli dei dipartimenti interessati ed emanati dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo ». Quindi questa legge, pur prevedendo gli statuti universitari, prevede altresì dei regolamenti non soltanto per i dipartimenti, ma anche per gli organismi interdipartimentali.

Noi, per contro, riteniamo che non ci sia bisogno di un regolamento interno del dipartimento perché tutta la relativa normativa può essere compresa nello statuto universitario. Il potere delegato che la legge conferisce all'università è notevole, e noi pensiamo che esso dovrebbe essere di portata speciale, perché è proprio nell'ambito del concetto di delega, e quindi dell'autonomia universitaria, che si dovrebbe esplicare la funzione del consiglio di ateneo.

Noi non capiamo perché i dipartimenti debbano avere dei regolamenti. Il regolamento aveva una sua logica soltanto quando il dipartimento veniva ad assumere una funzione autonoma nell'ambito dell'università; ma con la caduta dell'articolo 10 l'autonomia del dipartimento non esiste più, né può rinascere, né vi potranno essere dei colleghi che in questa sede o anche in momenti successivi dell'*iter* (è questo un argomento sul quale ci intratteremo in una delle prossime sedute del « Comitato dei nove ») possano pensare di riprendere un concetto comunque legato all'autonomia del dipartimento. Questa autonomia, lo ripeto, non esiste più, perché non essendo stato approvato l'articolo 10, ed in particolare il primo comma, è venuta a mancare quella programmazione delle funzioni dei docenti che costituiva la caratteristica dei dipartimenti.

Non riprenderò in questa sede il discorso che non è stato concluso in Commissione, ma, proprio perché si tratta di interpretare l'articolo 12 in merito al regolamento interno dei dipartimenti, voglio precisare che questo regolamento può riguardare solo le funzioni di cui all'articolo 9 — in quanto compatibili con la mancata approvazione delle norme previste dall'articolo 10 — e le funzioni previste all'articolo 11, cioè tutte quelle funzioni relative in particolare al personale non docente. Ora, però, se voi credete di poter regolare attraverso l'articolo 12 la situazione giuridica del personale non docente, siete in errore, perché questo personale trova e dovrebbe trovare una sua precisa sistemazione nel quadro complessivo della riforma, dal momento che si tratta di un problema sindacale di prim'ordine. Ho avuto anche notizia che il personale non docente delle università è attualmente convocato perché esprima e prepari le sue richieste da presentare al Parlamento, richieste che derivano da legittime esigenze. Quindi, non possiamo dare al consiglio di dipartimento la capacità giuridica di disciplinare questa materia, quando la sistemazione di questo personale segue tutt'altra direzione.

Pertanto, questo regolamento interno verrebbe a costituire una sopravvivenza assurda; già esistevano dei dubbi in merito all'articolo 11. Questi dubbi li abbiamo sollevati ieri; essi riguardavano l'idoneità delle norme previste dall'articolo 11 a consentire la gestione del personale docente e non docente, dal punto di vista amministrativo, data la nuova situazione che si era determinata. A maggior ragione non può essere accettato il criterio secondo il quale, oltre allo statuto dell'università, debba esserci anche un regolamento del dipartimento e un regolamento degli organismi interdipartimentali. Avremmo, in questo caso, un codice non di università, ma variabile da dipartimento a dipartimento, da organismo interdipartimentale a organismo interdipartimentale quando, secondo noi, le funzioni relative sono specificatamente delegate all'università. Difatti il secondo comma di questo articolo dice che il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo: ma questa è una norma lapalissiana e del tutto pleonastica! Allora, se questo regolamento interno non può contenere norme in contrasto con quelle previste dallo statuto, è chiaro che deve essere quest'ultimo a disciplinare la materia. Quindi, ritengo che sarebbe opportuno fare una cosa piuttosto semplice: sopprimiamo l'articolo 12, semplifichiamo la legge, non creiamo altre difficoltà in sede di formazione di questi organismi universitari, facciamo rientrare tutto nello statuto.

Vi è poi un altro motivo di fondo, onorevoli colleghi, che giustifica il nostro dissenso.

Voi credete effettivamente che possano esservi regolamenti diversi da dipartimento a dipartimento, nell'ambito del singolo ateneo? Non appena vi fosse una norma ritenuta, da una parte del personale, docente o non docente, di un certo dipartimento, più favorevole di quella adottata in un altro dipartimento, è chiaro che si metterebbe in moto tutto un apparato per poter conquistare la norma ritenuta migliore. Pertanto, o fate un regolamento-tipo o regolate nello statuto l'intera disciplina.

Ormai possiamo dimenticarci che il regolamento serva a disciplinare il dipartimento autonomo nelle funzioni di cui all'articolo 10! Noi solleviamo al riguardo anche questione di preclusione. Attraverso questa legge non può nascere, in particolare, la programmazione dell'attività dei docenti. Perciò il regolamento non serve.

Rientriamo quindi nello statuto. All'articolo 5 è stabilito che ogni università ha un pro-

prio statuto. Lo statuto determina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di informazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti allo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari, le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti.

Onorevoli colleghi, quando voi avete attribuito allo statuto tutta questa materia, è chiaro che vi è compresa anche la materia del regolamento. Perché volete mantenere l'articolo 12? Questo articolo fino a ieri sera poteva anche essere giustificato, ai fini soprattutto dei primi tre commi dell'articolo 10; ma non è più giustificato ora.

Noi, onorevoli colleghi, ne chiediamo la soppressione, in quanto l'articolo 12 è inutile, è pleonastico, è farraginoso.

E questo, onorevole ministro, un suggerimento che rivolgo alla Camera.

E non solo questo articolo è inutile, ma verrebbe a connettersi soltanto al secondo comma dell'articolo 11, la cui materia è per altro già regolamentata dagli articoli successivi, particolarmente gli articoli 22 e 30. Mantenendo l'articolo 12, potrebbero quindi sorgere confusioni e possibilità di conflitto tra dipartimento e ateneo; il che sarebbe inutile e assurdo.

Riportate quindi tutta la materia regolamentare nello statuto: lo statuto è, in effetti, il documento di una potestà regolamentare data all'università *ex lege*. Il consiglio d'ateneo può dunque regolamentare tutta la materia con piena legittimità.

Osservate attentamente l'articolo 12 e vi accorgete, onorevoli colleghi, che i nostri rilievi sono esatti. E quando voi parlate del « conforme parere della giunta di ateneo » complicate ancor più la materia, in modo tale da pregiudicare anche altre valutazioni che potrebbero venire nel corso dell'esame dei successivi articoli.

Desideravo soltanto, signor Presidente, limitarmi a far presente questa incongruenza dell'articolo 12, che mi sembra pertanto non abbia più motivo di sussistere. Se vi sono materie speciali che sono sfuggite alla nostra valutazione in sede di articolo 5, queste le potremo considerare successivamente, perché la legge, praticamente, è racchiusa, in sintesi,

nei primi otto articoli; pertanto, qualsiasi interpretazione dell'articolato successivo può fare riferimento ai primi otto articoli. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo « (Regolamento interno del dipartimento) » con il seguente:

(Regolamenti interni)

12. 1. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

Al primo comma, sostituire la parola: conferito, con la parola: conferite.

12. 2. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I regolamenti interni non possono contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

12. 3. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

CINGARI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGARI. Si tratta, signor Presidente, come risulta da una semplice lettura, di emendamenti meramente formali.

L'articolo 12 si riferisce al dipartimento e all'organismo interdipartimentale, per cui a noi sembra opportuno modificare il titolo dell'articolo con la dizione: « Regolamenti interni », sostituire alla parola « conferito » il termine « conferite » e, all'inizio del secondo comma, il singolare con il plurale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: o in contrasto con le norme di garanzia formulate nel primo comma del precedente articolo 10.

12. 4. **Orilia, Mattalia, Finelli, Grimaldi, Taormina.**

Questo emendamento è precluso per effetto della reiezione dell'articolo 10.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con le garanzie di libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica di ciascun docente di cui all'articolo 10, primo comma.

12. 5. **Reggiani, Napoli.**

Anche questo emendamento è precluso per effetto della reiezione dell'articolo 10.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Dipartimenti interuniversitari)

Con deliberazione congiunta dei rettori delle università interessate, previa proposta dei rispettivi consigli di dipartimento, possono essere istituiti dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca operanti nei diversi rami della scienza per i quali sono istituiti. La relativa deliberazione è approvata con decreto del ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio nazionale universitario. Tale decreto determina la sede del dipartimento, la misura dei contributi per il suo funzionamento e le norme per lo svolgimento dell'attività degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dello stesso dipartimento.

Nel caso in cui per lo stesso ramo sia proposta la istituzione di più dipartimenti interuniversitari, spetta al ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, valutare la opportunità di decidere la istituzione di uno o più dipartimenti.

La costituzione degli organi dirigenti del dipartimento interuniversitario, il suo ordinamento, il suo funzionamento ed i suoi rapporti con gli altri dipartimenti sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari che annualmente possono essere distaccati presso i dipartimenti interuniversitari per esclusive attività di ricerca e sono fissati i criteri per la loro scelta e la durata del loro distacco.

Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nessuna università prenderà la iniziativa per la costituzione di dipartimenti interuniversitari, il ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario e in base ai criteri da esso fissati ne promuove la istituzione.

12. 0. 1. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atmosfera vivace e tuttavia incerta della giornata di ieri l'altro, in alcuni punti culminanti della tensione, era certamente dovuta fra l'altro al fatto che qui noi siamo stati finora fermi stranamente ad una considerazione dell'unità ricerca-insegnamento limitata all'ambito della singola università, vista quasi come una monade.

Stranamente, dicevo: ché già la definizione di università ci trovò concordi su alcuni punti che pure implicano la necessità di un tipo di ricerca che nelle università trovi il suo punto di riferimento in funzione — se mi è lecito usare questo termine — non esoterica. Funzione non esoterica significa l'apertura di una università od altre e collaborazione ai fini della ricerca come postulato essenziale per lo sviluppo di un'attività che superi ogni dissidio fra scienza e tecnica professionale.

Lo *Streit der Fakultäten* di cui Kant parlava quasi due secoli fa va superato con i centri di ricerca in ambito interuniversitario, insomma con la istituzione di dipartimenti interuniversitari. Se il gruppo liberale è stato indotto a presentare l'articolo aggiuntivo 12. 0. 1, ciò non è casuale. Tutta la nostra concezione delle funzioni dell'università nell'ambito della ricerca è ispirata, come abbiamo detto per altro più volte, alla difesa di questa contro l'autoritarismo che la soffoca e lo statalismo che ne limita l'autonomia. E noi liberali, appunto perché abbiamo — e lo abbiamo per eccellenza — il senso dello Stato, abbiamo anche il senso dei limiti di una concezione napoleonica dell'università. Il nostro richiamo ad Einaudi ha questo significato positivo. Orbene voi, onorevoli colleghi, potete rifiutare, o addirittura rifiutate senz'altro (ma lo rifiutate per ora) questo richiamo a Einaudi, perché oggi ci troviamo in buona parte in una situazione interlocutoria e l'osservazione dell'onorevole ministro Misasi sulla interdipendenza fra riforma presente e riforme future nell'ambito della scuola ha la nostra comprensione.

Noi siamo convinti che la verità presto o tardi finirà col trionfare e che, come tante proposte di legge liberali in materia universitaria — a cominciare dalla prima in ordine di tempo fra tutte, quella che io ebbi l'onore di presentare il 14 luglio 1968 sui magisteri — sono state fatte proprie dalla maggioranza, così anche alla fine i nostri punti di vista in una forma o nell'altra finiranno a maggior ragione con l'imporsi.

Ripeto: voi potete rifiutare per ora una impostazione compiuta di tipo einaudiano, anzi la rifiutate, ma non potete passare sopra l'esigenza di una *cross fertilization*, come giustamente la chiamano i colleghi anglosassoni, che è quanto di più moderno ci sia nel campo universitario e che non riguarda solo, come molti potrebbero credere, e a torto, il rapporto interdisciplinare nell'ambito di un dipartimento, ma riguarda l'incontro, soprattutto il rapporto tra università e università e dunque il dipartimento universitario come noi lo concepiamo.

La formula che mi sono permesso di usare di dipartimenti universitari aperti, essoterici e non esoterici, vuole indicare il carattere che dovrà essere proprio dei nuovi grandi centri nazionali di ricerca. E questo non è un problema nuovo, né per l'Italia né per l'ambito europeo in genere. Dall'Ottocento in poi tutta la storia della cultura europea fu dominata dalla necessità di centri di ricerca su piano nazionale e dal problema dei rapporti di codesti centri con le singole università.

Cercherò di essere breve limitandomi a pochissimi casi atti a illustrare il nostro articolo aggiuntivo 12-bis. Si pensi per esempio a Konrad Adenauer, un politico che fu anche uomo di alta cultura, come tutti, seguaci ed avversari, hanno sempre riconosciuto. Nel 1919 Adenauer poté creare a Colonia una completa università nuova. Quale il punto di partenza? Un organismo interuniversitario o almeno, negli spiriti, un organismo che aveva lavorato non sul piano di una università a Colonia — il che sarebbe stato impossibile — ma invece, con successo enorme, sul piano del rapporto tra università tedesche di ambito nazionale, l'organismo di *Forschung für Sozialwissenschaften* che da tempo si era mantenuto a Colonia e con esso il *Wirtschaftsarchiv*, esistente, questo, dal 1907. Non è chi non veda come Adenauer ispirasse dunque la sua politica alla creazione di università da una parte sulla base di organismi interuniversitari da cui potessero sorgere università e dall'altra sulla base di università le quali, nello spirito di collaborazione interuniversitaria, rientrassero in una comunità di *Forschung*. Sono, queste, esigenze comuni a chiunque concepisca in termini moderni una politica per l'università. E poiché Adenauer è stato forse in tutto il nostro secolo il più grande innovatore nella organizzazione universitaria, io voglio qui ricordare l'impulso che egli diede ad un altro organismo di *Forschung* che doveva necessariamente sboccare nella *Forschung* interuniversitaria con la collaborazione di tut-

te le università tedesche, quello di *Forschung für Theaterwissenschaft*. Mi piace qui ricordare ancora l'organismo di *Forschung für internationales Pressewesen*, che nacque dalla esposizione internazionale della stampa del 1928 e che però ha assunto carattere di centro internazionale.

Io mi rivolgo ai colleghi della democrazia cristiana e chiedo: credete voi che senza iniziative di codesto genere la cultura tedesca e il contributo che ad essa ha recato il partito cattolico di quel paese sarebbero stati determinanti, così come lo sono stati e lo sono? E a quelli di voi che si sono dedicati allo studio della ingegneria e dei trasporti domando in particolare: credete che senza l'organismo di ricerca sulla *Verkehrswissenschaft* avremmo oggi quella evoluzione della scienza di ingegneria in questo senso che è una conquista anche della cultura europea?

Esigenze di codesto genere sono sentite in Italia e da tempo. Si pensi, per esempio, a quei grandi centri nazionali che furono il regio istituto superiore di ingegneria e la regia scuola superiore di architettura, che nel 1935 furono fusi nell'università di Roma; del pari, il regio istituto superiore di magistero fondato nel 1873, poi divenuto, nel 1935, facoltà; o — e ancor meglio — il regio istituto di scienze economiche e commerciali, centro dipendente, quando fu fondato nel 1906, dal Ministero dell'economia nazionale, e poi divenuto nel 1935 facoltà universitaria.

Con i nostri nuovi criteri di organizzazione dipartimentale, superato ormai il vecchio concetto delle facoltà con i loro limiti esoterici più volte lamentati, con i nostri nuovi criteri di collaborazione sul piano nazionale dobbiamo volgere quella esigenza nel senso moderno. Creare dei centri nazionali non semplicemente in vista di una rispettiva fusione di ogni singolo centro dell'università, ma direttamente come centri di ricerca operanti nei diversi rami della scienza, come i dipartimenti interuniversitari istituiti, previo parere del Consiglio nazionale universitario, con decreto del ministro.

Voi risponderete così, onorevoli colleghi, alla necessità di quel legame fra ricerca e insegnamento, legame necessario non solo sul piano dell'ordinamento di singole università, ma sul piano complessivo nazionale. Prendete l'attuale scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'università di Roma. Questa scuola ha tradizioni veramente gloriose. È nata da un centro, la regia scuola di paleografia diplomatica e archivistica, fondata nel 1875 presso l'archivio di Stato in dipendenza dal Mini-

stero dell'interno. Qui si ha la prefigurazione di un centro su base nazionale e a questa faccia capo nel quadro di quei rapporti interuniversitari che il gruppo liberale vi propone.

Ho già detto, onorevoli colleghi, che su un tema così ampio, sul quale, del resto, dovremo tornare nella discussione di altri articoli, non posso che limitarmi a pochi, pochissimi tra i molti esempi. Concluderò ricordando che anche in Germania, sebbene questo sia il paese classico del *Seminar* universitario, l'esigenza interuniversitaria è stata sviluppata in modo egregio, come spero di aver dimostrato accennando all'opera culturale di Konrad Adenauer.

Il nostro articolo 12-bis può risolvere per l'Italia, e alla luce di quell'esperienza storica che vi ho illustrato, questo grave problema della vita universitaria internazionale.

GIOMO. Chiedo di parlare su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, come ha già dimostrato con molta dottrina il collega Mazzarino, questo emendamento 12. 0. 1 di cui sono primo firmatario ha come fine sostanziale il potenziamento dello sviluppo della ricerca scientifica attraverso i dipartimenti interuniversitari, i quali devono avere un respiro non già limitato al centro dove hanno sede o alla regione o anche a tutta l'Italia, ma di portata europea. Questo articolo aggiuntivo tuttavia, signor Presidente, ha come supporto proprio quell'articolo 10 che ieri è stato respinto, e deve pertanto rientrare in quella revisione di cui ci ha parlato il presidente della Commissione. Mi permetto pertanto di proporre che la sua votazione sia accantonata affinché esso possa essere discusso in sede di « Comitato dei nove » nell'ambito di un coordinamento generale con le iniziative che saranno assunte. Pertanto, signor Presidente, noi proponiamo l'accantonamento dell'emendamento, affinché il « Comitato dei nove » possa studiarlo in modo più approfondito.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento Spitella 12. 1 per il motivo già espresso nel corso del mio intervento sull'ar-

ticolo: non è ammissibile, a nostro avviso, né il regolamento interno del dipartimento né altri regolamenti. Esprimo pure parere contrario agli emendamenti Spitella 12. 2 e 12. 3, che hanno per altro carattere puramente formale. Vorrei fare un rilievo circa l'emendamento Giomo 12. 0. 1. È certo possibile accantonarlo: noi non abbiamo nulla in contrario. Ma esso contiene riferimenti precisi a questioni trattate dal decaduto articolo 10. L'emendamento è pertanto precluso per quella parte: né potrà essere ripresentato successivamente per la parte sulla quale, appunto, ci riserviamo di sollevare eccezione di preclusione.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il giudizio che noi diamo sugli emendamenti presentati all'articolo 12 è positivo per i primi tre, che contengono correzioni formali al testo. Prendiamo atto anche delle dichiarazioni dell'onorevole Giomo circa il suo articolo aggiuntivo 12. 0. 1. Noi stessi ci faremo promotori di proposte circa la questione della ricerca scientifica. Tuttavia noi ci avviamo alla votazione di un nuovo articolo di questa legge e non possiamo, come relatori di minoranza, trascurare il clima politico in cui questa votazione si verifica.

A nostro giudizio, il problema politico che si è aperto ieri in quest'aula rimane aperto tuttora. Vi sono state dichiarazioni di buona volontà da parte dei gruppi che compongono la maggioranza, ma non vi è stata ancora una risposta che si sia qualificata sul piano del merito dei problemi aperti dal voto di ieri. Abbiamo ascoltato molte dichiarazioni di buona volontà che per altro sono state contraddette, se non in maniera formale, certo nella sostanza dei fatti, dal modo con cui è stata portata avanti la legge, dall'esito delle votazioni, da alcune scelte che sono state compiute. Noi non possiamo quindi non riproporre, anche in questa sede, il problema politico di fondo, che consiste nella determinazione e nella esplicitazione della volontà politica che la maggioranza e le singole forze che la compongono intendono assumere in ordine al testo e ai contenuti della legge.

Gli articoli successivi possono essere la occasione, lo dico fin da ora, per dare la dimostrazione della volontà reale di ricercare

un confronto e un incontro su punti non secondari, su emendamenti non di dettaglio. Noi, quindi, non cesseremo di riproporre la esigenza che questo nodo politico sia sciolto, che a questi appuntamenti si giunga con una volontà politica definita e chiara e che da questi atti emerga un indirizzo diverso per ciò che riguarda i tempi di discussione, i contenuti del provvedimento, l'atteggiamento della maggioranza nei confronti degli articoli di questa legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole agli emendamenti 12. 1, 12. 2 (quest'ultimo puramente formale) e 12. 3 dell'onorevole Spitel-la.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Giomo 12. 0. 1 sono favorevole all'accantonamento di esso perché, dopo aver sentito la esposizione del collega Mazzarino e le proposte fatte dal collega Giomo, ho l'impressione che questo articolo aggiuntivo sia stato sottratto alle... brume teutoniche e sia entrato nell'ambito della società italiana e riportato dal collega Giomo nella sua giusta collocazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Penso anch'io di poter concordare sulla proposta dell'onorevole Giomo di accantonare l'articolo aggiuntivo 12. 0. 1: abbiamo già abbastanza complicazioni per la caduta dell'articolo 10 e per i temi che esso trattava, per non accettare una proposta di questo genere, onde non incontrare ostacoli ulteriori a portare avanti quel lavoro di colmatatura del vuoto determinato dalla mancata approvazione dell'articolo 10 che il « Comitato dei nove » si è impegnato a compiere nei prossimi giorni. È giusto, pertanto, che questo articolo aggiuntivo sia esaminato insieme ad altre norme che si propongono appunto di colmare il vuoto dianzi richiamato.

Quanto agli altri emendamenti, concordo con il relatore e sono pertanto favorevole agli emendamenti Spitel-la 12. 1, 12. 2 e 12. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 12. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 12. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 12. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo Giomo 12. 0. 1 viene accantonato — secondo la proposta dello stesso presentatore — nelle parti che non siano precluse.

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARRA, Segretario, legge:

« Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate, nell'ambito di norme fissate dagli statuti delle singole università, dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta da tali prove.

Il giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 13 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 13 riguarda la valutazione della preparazione degli studenti. Considerato il fatto che abbiamo confermato il valore legale dei titoli di studio, evidentemente questo articolo riveste un'importanza del tutto particolare. Esso va visto nel quadro di una situazione generale di contestazione esasperata, che tende all'annullamento delle prove di esame e quindi a rendere assolutamente inefficace ogni controllo sulla effettiva preparazione degli studenti, i quali, nel 90 per cento dei casi, usciranno dall'università per dedicarsi ad una attività professionale che, ove esercitata senza il prescritto titolo abilitante, fa incorrere in sanzioni di carattere addirittura penale. Basti pensare all'attività degli ingegneri che lavorano nei cantieri edili.

Attualmente la scarsissima efficacia delle prove d'esame ai fini dell'accertamento del possesso da parte del candidato degli indispensabili requisiti di preparazione professionale induce già l'opinione pubblica in genere, ed il mondo del lavoro in specie, ad una svalutazione dei titoli rilasciati in epoca recente da alcune scuole italiane ed in particolare da alcune università. Ormai, analogamente a quanto avviene per i vini, si cerca di sapere in quali anni una persona si sia laureata, in quale facoltà ed in quale università. Tale svalutazione dei titoli comporta evidentemente anche un danno per gli studenti in generale, oltre che per tutta la scuola italiana.

In questa situazione, come si inserisce e che cosa dispone l'articolo 13? Potremmo dire che, almeno apparentemente, l'articolo 13 non recepisce la spinta di questa contestazione anarchica, ma nemmeno reagisce in misura adeguata ad essa, rinviando in definitiva il problema alla sede più propria, quella universitaria, nella quale certe spinte potranno forse diventare più sensibili e può essere più difficile ai professori, come l'esperienza insegna, resistere a certe richieste degli studenti, o meglio a certe richieste di certi studenti.

Il testo elaborato dalla Commissione migliore senz'altro (bisogna riconoscerlo) quello trasmessoci dal Senato. Infatti, il testo approvato nell'altro ramo del Parlamento stabiliva: « Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5 »; il testo approvato dalla Commissione pubblica istruzione della Camera afferma invece: « Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate, nell'ambito di norme fissate dagli statuti delle singole università, dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5 ».

Vi è indubbiamente un progresso. Penso però che sarebbe opportuno che in questa legge noi fissassimo preventivamente alcuni criteri di carattere generale, cosa doverosa da parte nostra — io ritengo — dato che resta in vigore (forse giustamente, data la situazione italiana) il valore legale dei titoli di studio.

Ho detto che il testo della Commissione è migliore di quello approvato dal Senato. Ma si presenta anch'esso come un testo piuttosto generico e senza alcuna garanzia, almeno oggi, per noi legislatori. Infatti il riferimento è fatto agli organismi interdipartimentali di cui — dice il testo della Commissione — all'articolo 5 della legge. Ma in quell'articolo degli orga-

nismi interdipartimentali si parla soltanto incidentalmente, non se ne dà alcuna definizione e, a parte le funzioni, non se ne indica in particolare la struttura. Questi organismi interdipartimentali dovranno essere fatti, e qui riemerge l'esigenza — che è prevalente, a mio giudizio nella organizzazione dell'università — delle funzioni e delle responsabilità dell'università stessa per la preparazione professionale dei giovani. Ho già detto in altra occasione e mi pare sia opportuno ripetere qui che l'università ha tra i suoi compiti quello della ricerca, ma anche quello della preparazione professionale dei giovani, compito che deve essere assolto con estremo impegno.

Noi abbiamo abolito le facoltà, che costituivano una struttura sagomata sulle esigenze delle attività professionali e degli interessi dei giovani, e abbiamo ad esse sostituito i dipartimenti. Cioè abbiamo tenuto presenti prevalentemente le esigenze della ricerca scientifica, come se l'università fosse soltanto ricerca scientifica; ed ora di fronte ad un problema delicato siamo costretti a far emergere una struttura nuova che in definitiva torna ad essere in un certo senso la facoltà, almeno se ho ben compreso il significato di questi organismi interdipartimentali dei quali, mi pare, in nessun articolo della legge si dice niente di più che il nome. A me sembra quindi che questo rinvio non sia stato o non sia opportuno.

In questo momento osservo — mi riservo nelle norme transitorie di dare qualche indicazione — che sarebbe stato opportuno fissare alcuni principi. Vorrei chiarire la ragione di questa mia osservazione. In materia di esami e di accertamento della preparazione degli studenti le esigenze di questi ultimi non coincidono spesso con quelle dei professori. Io ho una lunga esperienza in materia: mentre cioè i professori tendono a non far gli esami o a farli quando loro fa comodo, gli studenti invece tendono a farli molto spesso. Le esigenze degli studenti inoltre spesso non coincidono con quelle di una seria organizzazione degli studi. Gli studenti infatti tendono a fare — ripeto — gli esami in qualsiasi momento durante l'anno, anche quando non sono preparati; mentre le esigenze degli studi, che noi dovremmo garantire innanzi tutto, porterebbero a far gli esami in certe condizioni ed a certe condizioni. Sempre a proposito di questa non coincidenza delle esigenze delle due parti va osservato che, ad esempio, noi non diciamo niente circa la sussistenza delle due sessioni di esame. Non so se questo silenzio tenda ad introdurre nell'università anche la sessione unica estiva e non so quale

potrà essere il risultato di questa impostazione, anche se sono certo che gli studenti, in sede locale, difenderanno fortemente la loro esigenza di avere almeno due sessioni di esami.

Ricordo una conquista fatta dagli studenti, estremamente seria ed utile, quindici anni fa nel settore universitario (cui conveniva forse dare consacrazione legislativa): cioè la possibilità di sostenere gli esami in appelli mensili. Questa possibilità non era però accordata a tutti gli studenti. A quei tempi io ero presidente dell'UNURI. Sostenemmo una polemica interna nel nostro consiglio nazionale e prevalse la tesi più seria: appelli mensili liberi per gli studenti fuori corso. Così lo studente fuori corso, in un anno di studio serio, poteva recuperare 3, 4, 5 o 6 esami. Oggi si tende all'eccesso opposto, cioè a fare appelli mensili anche per gli studenti in corso. Questo è sicuramente contro la serietà degli studi. In alcune facoltà italiane, specialmente a Roma, si era arrivati, in particolare nella facoltà di ingegneria, a stabilire un sistema di esami altamente impegnativo per i professori, ma estremamente utile per gli studenti: cioè gli esami nelle sessioni ordinarie con appelli settimanali a giorni fissi, in modo che il singolo studente poteva farsi — questa mi pare sia un'esigenza da rispettare largamente — il suo programma di esami già tre mesi prima che cominciasse la sessione, sapendo, ad esempio, che il lunedì ci sarebbe stato un certo esame, che il mercoledì della settimana successiva ce ne sarebbe stato un altro, e così via. Invece ancora oggi capita agli studenti di dover attendere di giorno in giorno che dai professori sia fissata la data dell'esame, con la conseguenza di trovarsi magari nella stessa settimana due o tre esami da sostenere o, all'opposto, di trovarsi per due o tre settimane della sessione ordinaria senza esami da poter sostenere. Mi pare quindi che valga la pena — io ci rifletterò ancora e farò delle proposte, se arriverò a concretizzarle, in relazione alla mia esperienza e alla situazione attuale — di stabilire delle norme direi di garanzia per la serietà degli esami e di garanzia per gli studenti, perché gli studenti possano affrontare queste prove in un certo senso forzando un po' le consuete disponibilità dei professori e mettendo veramente i professori al servizio di un serio modo di affrontare gli esami da parte degli studenti.

A questo proposito ho già presentato un emendamento che mi riservo di illustrare in sede opportuna. Desidero soltanto precisare (e questo mi è sembrato un modo di essere

seri) di avere proposto di inserire nel secondo comma, dove si afferma il principio della prova individuale e non delle prove collettive (e a questo proposito bisogna dare atto ai nostri colleghi del Senato e della Commissione di aver stabilito un principio ovvio, ma forse difficile da sostenere in questi tempi), anche il criterio della prova scritta oltre quella orale. Noi vediamo infatti che, nei concorsi per docenti universitari dei quali parla l'articolo 21, sono previste forme di pubblicità estremamente complesse e rigorose. Per il rilascio del titolo di dottore di ricerca si arriva poi a porre la condizione che debbano essere stampate copie da depositare presso il Consiglio nazionale universitario, presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, presso le biblioteche dei dipartimenti eguali o affini. Cioè si arriva a forme di garanzie che sembrano persino esagerate, ma forse sono opportune.

A me pare che, nelle condizioni attuali della scuola italiana e finché le cose non prenderanno un andamento più normale, occorra fissare l'obbligo di una prova anche scritta; cioè è necessario stabilire il criterio che la prova individuale debba comprendere anche una documentazione scritta. Si tratta di fare un passo innanzi per riportare serietà e maggiori garanzie negli esami degli studenti universitari, nell'interesse degli stessi studenti, nell'interesse del valore dei titoli che essi conseguiranno e nell'interesse di tutta la scuola italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicosia.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sembra che questo articolo 13 cerchi di disciplinare uno dei temi più in voga nel periodo di contestazione; e credo che la Camera debba stare molto attenta e debba essere molto precisa nell'approvare una norma che riguarda la valutazione della preparazione degli studenti.

Gran parte della cosiddetta contestazione si è sviluppata per lungo periodo di tempo, ed ancora oggi in qualche università continua ad esistere, proprio sulle modalità degli esami. Forse questo è l'unico argomento valido dal punto di vista didattico mantenuto in piedi dal movimento studentesco (a parte quello della contestazione politica). È chiaro che gli studenti tendono a non fare esami e a combinare le prove in maniera tale da rendere

gli esami più facili che sia possibile. Questa è una tendenza che per la verità c'è stata sempre, direi da secoli, ma ora siamo arrivati all'eccesso.

Non voglio fare riferimenti precisi, mi limito soltanto a ricordare ai colleghi che recentemente anche nell'università di Roma c'è stato un professore che ha pensato di interrogare uno studente, anzi nel caso specifico una studentessa, non sulla materia di esame ma su argomenti politici vari, dando poi il voto in base alla risposta ricevuta sull'argomento politico e non sull'argomento scientifico richiesto.

Ora la questione degli esami — lo ha detto l'onorevole Greggi — ha sollevato specialmente nel dopoguerra in tutte le università una serie di agitazioni, creando un problema che per la verità deve essere in qualche modo disciplinato. Noi pensiamo però che debba essere la legge a disciplinare la materia, perché, se al contrario la deleghiamo agli statuti universitari o addirittura alle norme che debbono regolare gli organismi interdipartimentali, la questione diventa molto complicata. Avremmo criteri di esami diversi da università ad università, da ateneo ad ateneo.

Ora, mi sembra che si debba tentare l'unificazione degli esami attraverso una legge, come per legge devono essere stabiliti in base all'articolo 14 i tipi di laurea e di diploma; e queste cose possiamo definirle con questa legge, perché non c'è bisogno di prevederne un'altra. Con la presente legge possiamo già stabilire il numero e le modalità delle sessioni di esame; possiamo accogliere tutte o quasi le aspirazioni degli studenti, decidendo che gli esami siano mensili, o possiamo addirittura stabilire che si facciano ogni giorno: un'ora al giorno, il docente deve essere a disposizione degli studenti per fare gli esami.

È chiaro però che, per sostenere gli esami, uno studente deve almeno aver frequentato completamente un corso. Non si può stabilire che tutti gli studenti ogni mese possano andare a fare gli esami; uno studente appena iscritto all'università può cominciare a fare esami dopo un certo periodo di tempo, che può essere di sei mesi o di un anno. In ogni caso deve essere la legge a fissare un certo criterio, che a nostro avviso non può essere lasciato agli statuti.

Gli statuti, onorevoli colleghi, saranno fatti in sede di ateneo da assemblee di ateneo, e non sappiamo con quale garanzia potranno essere stabiliti i criteri di esame. Se si se-

guisse questo principio, potremmo tornare ad una situazione di confusione, e non so quali potranno essere le eventuali ripercussioni per quanto riguarda la validità legale del titolo di studio che tratteremo nel successivo articolo 14. Da ciascun ateneo viene rilasciato un titolo di studio che ha validità legale su tutto il territorio nazionale; secondo il principio dell'articolo 13, tale titolo viene conseguito con modalità diverse da ateneo a ateneo per quanto riguarda le prove di esame e soprattutto per quanto riguarda la valutazione della preparazione degli studenti.

Un primo elemento che deve essere deciso riguarda la modalità dell'esame, che a nostro avviso deve essere individuale e non collettivo. Per quanto riguarda questo problema, noi dichiariamo lealmente, chiaramente ed esplicitamente, che siamo contro tutti gli emendamenti tendenti allo scopo di consentire i cosiddetti esami di gruppo. Che significa fare l'esame di gruppo? Significa che si presentano 40, 50 persone, e che vengono tutte promosse, così, perché sono tutte belle? È un criterio che può anche essere scelto, ma non si tratta più della valutazione individuale. Poiché sono stati presentati emendamenti che tendono a dare la possibilità di fare esami di gruppo, noi diciamo che rimaniamo arroccati al vecchio principio, antichissimo quanto volete — nato forse nello stesso momento in cui è nata una scuola — della valutazione individuale. Non credo che nel mondo vengano fatte valutazioni di gruppo. *L'équipe* viene istituita a fini di ricerca, può essere creata a fini di insegnamento, ma non è concetto applicabile alla valutazione della preparazione professionale. Con la valutazione non del singolo, ma del gruppo, mi sembra che si vada veramente al di là del concetto normale di insegnamento, di ricerca, di studio. Noi quindi siamo contrari all'esame di gruppo, che non significa nulla; l'esame, ripeto, deve essere individuale, e su questo concetto noi siamo molto espliciti.

Per quanto riguarda la periodicità, ho già detto che deve essere stabilita per legge; e si può anche dire che dal secondo anno ogni giorno possono essere sostenuti gli esami. Ma dobbiamo anche vedere come il docente universitario può svolgere il proprio lavoro. Secondo questo provvedimento, il docente, se è componente del consiglio di ateneo, partecipa ai lavori di tale consiglio; se è eletto alla giunta di ateneo, partecipa ai lavori della giunta; se fa parte del consiglio di dipartimento, deve lavorare per il dipartimento. Il

docente può poi essere chiamato per corsi che i sindacati decidano di far tenere per l'aggiornamento del popolo: il docente quindi corre a tenere questi corsi. Lo stesso docente deve poi fare i corsi per preparare gli studenti che vengono dalla scuola secondaria, perché devono essere indirizzati: e il docente va. Il docente poi — si può anche stabilire questo criterio — deve fare gli esami ogni giorno, dalle 11 alle 12, esami — lo stabiliamo con la clessidra? — che durino tre minuti. Poi questo povero docente si deve dedicare alla ricerca scientifica. Poi deve anche insegnare. Onorevoli colleghi, ci rendiamo conto che in questo modo stiamo introducendo la pazzia nelle università?

C'è evidentemente qualcosa che non funziona. Una volta, quando si diceva sessione di esame, significava che durante quel periodo non si insegnava. Da giugno ad agosto la sessione di esame, ad ottobre la sessione di esame: ecco perché l'anno accademico cominciava il 1° novembre e finiva il 31 ottobre. L'anno accademico nasceva il 1° novembre e finiva il 31 ottobre perché organizzato col programma scolastico nazionale. C'erano scadenze ben precise: i giovani, finita la scuola media superiore, entravano all'università, nell'intervallo estivo si tenevano le sessioni di esami estivi ed autunnali; poi abbiamo aggiunto anche la sessione di febbraio, ed è giusto. Possiamo introdurre anche le sessioni mensili — come diceva giustamente l'onorevole Greggi — seppure non per tutti. Così ci possiamo capire col criterio degli esami. A meno che non si dica che l'articolo 13 è inutile, perché tanto chi si iscrive all'università deve comunque arrivare all'esame conclusivo. E allora aboliamo gli esami, non c'è bisogno di prove individuali intermedie, facciamone una complessiva finale che può servire come laurea abilitante o addirittura come titolo per l'esercizio delle professioni. Ma che la prova debba essere individuale, è certo; che la prova debba essere di una certa rigidità, è certo. L'avvocato può non sapere alcune cose, ma deve conoscere il codice; il medico deve sapere alcune cose; l'ingegnere deve conoscere almeno la scienza delle costruzioni.

Onorevoli colleghi, su questo punto qual è la vostra intenzione? Chi è senza titolo può entrare all'università, purché abbia 25 anni, sostenendo una specie di esame; volete poi gli esami di gruppo? Così, uno degli studenti ammessi all'università senza titolo di studio si infila in uno di questi gruppi, si

presenta all'esame e viene promosso, poi arriva a laurearsi sulla base di prove collettive. Onorevoli colleghi, non è una cosa seria! Io non mi sento di approvare un articolo siffatto.

Il secondo comma dell'articolo 13 dice: « Il giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo ». Ma allora il giudizio non è individuale. Da qui può nascere un concetto diverso, trasferendosi il giudizio dall'individuale al collettivo. Noi ci permettiamo di dire che la legge deve prevedere le modalità e la periodicità delle prove in generale per tutte le università italiane; che agli statuti possono essere demandati dalla legge soltanto compiti specifici, sul tipo di programmazione di esami; che la legge può demandare agli statuti alcune questioni che riguardano gli eventuali rapporti tra dipartimento e dipartimento. Ma che su tutto il territorio nazionale ci sia una norma univoca, questo è necessario, ed è necessario perché all'articolo 8 abbiamo stabilito l'anno accademico unico per tutta Italia. Certo, a causa delle condizioni climatiche che esistono nel nostro paese, specialmente tra nord e sud, sarebbe opportuno che l'anno accademico iniziasse in periodi diversi, come avviene in Germania. Per esempio, al sud sarebbe meglio non fare esami nel mese di luglio; l'Italia è lunga, si potrebbe considerare un calendario diverso. Però, abbiamo stabilito per legge che il calendario è unico per tutta Italia; anche le modalità e la periodicità degli esami debbono essere uniche per tutta Italia; agli statuti debbono essere demandati altri compiti.

Per quanto riguarda il secondo comma, noi abbiamo presentato un emendamento concernente la soppressione dell'ultima parte di questo secondo comma. L'esame è individuale, l'accertamento è individuale, la preparazione deve essere accertata sul piano individuale: ogni riferimento a valutazioni di prove collettive non ha alcun fondamento di serietà e non può essere accolto da alcuna parte politica, perché ritengo che in nessuna parte del mondo esista un esame collettivo di questo genere che licenzi la gente indiscriminatamente. Ritengo in tal modo, signor Presidente, di avere anche illustrato l'emendamento Almirante 13.3, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: esercitazioni e lavori di gruppo.

13. 3. **Almirante, Nicosia, De Marzio, d'Aquino, Franchi, Turchi, Menicacci.**

Questo emendamento s'intende già svolto. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Al fine di garantire adeguati livelli di formazione culturale e professionale, l'insegnamento e la ricerca si svolgono mediante la ripartizione degli studenti in gruppi, la cui composizione numerica deve consentire lo svolgimento in comune dello studio, della ricerca, delle esercitazioni e dei seminari nonché la verifica collegiale dei risultati anche individualmente conseguiti.

Lo statuto dell'università stabilisce le modalità e la periodicità per verificare i risultati conseguiti dagli studenti.

13. 1. **Canestri, Amodè, Carrara Satour, Sanna.**

L'onorevole Canestri ha facoltà di svolgerlo.

CANESTRI. Noi proponiamo che l'insegnamento e la ricerca si svolgano mediante la ripartizione degli studenti in gruppi e indichiamo la necessità che la composizione numerica dei gruppi consenta lo svolgimento in comune dello studio, della ricerca, delle esercitazioni, dei seminari, nonché — e sottolineo queste parole — la verifica collegiale dei risultati anche individualmente conseguiti.

Si tratta di un emendamento che nasce da una critica radicale all'articolo 13 del disegno di legge. Perché una critica radicale? Perché il senso dell'articolo sta nella scelta esclusiva della prova individuale, cioè dell'esame tradizionale, come base del giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato. Questo è il senso del testo della Commissione; è significativo, come riprova, che si dica nella conclusione — cito testualmente —: « che ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutati anche — sottolineo " anche " — i risultati relativi ad attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo ». È chiaro che così non si fa che affidare alla discrezionalità del docente esaminatore la valutazione di quell'attività; ma non basta, ché esse si considerano, anziché essenziali ai fini di nuovi modi di lavorare nelle università, puramente

accessorie e subalterne al riconfermato momento dell'esame individuale.

Qual è allora il significato politico di una simile scelta? È l'esclusione della possibilità di modi completamente diversi dagli attuali di elaborazione scientifica, di sperimentazione didattica e di verifica politica. È la finalizzazione del lavoro universitario al tradizionale istituto dell'esame, cosa che non può non conferire una coerente caratterizzazione a quanto viene prima dell'esame, confermando la lezione cattedratica e l'atomizzazione individualistica del rapporto didattico. È infine la conferma degli attuali meccanismi di selezione, giacché nega le più elementari esigenze del diritto allo studio e del controllo politico dei contenuti culturali. Di qui, proprio per la varietà delle implicazioni cui l'articolo rinvia, ci incontriamo rapidamente con il significato complessivo di questo disegno di legge. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che la riforma governativa costituisce un tentativo di ampliare le basi di un potere corporativo nelle università, subordinato agli indirizzi produttivi in atto, alla organizzazione capitalistica del lavoro, ai valori occupazionali e alle strutture di mercato che ne conseguono; e che a questo tentativo si accompagna l'altro di una offerta di cogestione subalterna a determinati strati sociali e alle forze sindacali.

È scontato che disegni di tal genere provochino le contraddizioni di destra, che puntualmente si sono verificate — per quanto riguarda questo articolo, ad esempio, da destra non si vorrebbe nemmeno citare le esercitazioni e il lavoro di gruppo — e che altre contraddizioni, a sinistra, possano essere utilizzate, dal punto di vista di una politica operaia, solo se si rifiuta il terreno dell'università come corpo separato.

Ecco perché noi, con il nostro emendamento, non intendiamo contrapporre tecniche di lavoro e di valutazione « di sinistra », cioè gruppi di seminari, dimensioni collegiali e così via, a quelle del Governo. Non di questo si tratta. Noi intendiamo, invece, indicare l'esigenza di determinati parametri dell'organizzazione universitaria: non quelli funzionali all'università come ulteriore « parcheggio » di forza-lavoro, perciò di dequalificazione e di sostegno ai ruoli della società capitalistica, per un destino sociale di sottoutilizzazione, di sottoccupazione, di disoccupazione, oltre che di parcellizzazione del lavoro e di separazione del sapere intellettuale dal fare; ma parametri — come quelli che noi proponiamo — funzionali ad una organizzazione universitaria che per strutture, organici, stru-

menti e mezzi consenta spazi di ricerca e di studio alternativi ai meccanismi sociali oggi dominanti.

Questo, signor Presidente, il senso ultimo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

La ricerca e l'insegnamento nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, può svolgersi mediante la ripartizione degli studenti in gruppi. La ripartizione è disposta al fine di organizzare attività di studio e di ricerca collegiali, seminari, esercitazioni teoriche e pratiche e gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati, sia di gruppo sia individuali.

Le modalità concrete e la periodicità delle verifiche dei risultati raggiunti dagli studenti nella loro preparazione sono determinate dai dipartimenti.

13. 6. Loperfido, Giannantoni, Bocchi, Giudiceandrea, Bini, Tedeschi, Scionti, Pascariello, Raicich, Natta, Granata, Levi Arian Giorgina.

L'onorevole Loperfido ha facoltà di svolgerlo.

LOPERFIDO. Il nostro emendamento sostanzialmente presenta delle affinità con quello testé svolto dal collega Canestri. Esso ha lo scopo di collegare le strutture della ricerca e dell'insegnamento alla preparazione degli studenti e alla opportuna valutazione della preparazione medesima.

Soprattutto in ordine a questa considerazione, l'emendamento stabilisce la possibile ripartizione in gruppi degli studenti, appunto allo scopo di meglio organizzarne l'attività, di studio e di ricerca collegiale, sia teorica sia pratica, così da permettere una concreta verifica dello studio e della ricerca medesima sul piano collettivo e sul piano individuale.

A noi pare che la correttezza e l'organicità dell'emendamento sostitutivo siano da apprezzare soprattutto in rapporto a quella che deve essere una effettiva serietà dello studio, come è stato detto anche poc'anzi; serietà che difficilmente può individuarsi, se non in modo astratto e, in definitiva, « falso », soltanto nel momento dell'esame o soltanto in una preparazione e in una valutazione strumentalmente individuali. Proprio nell'unità di preparazione e di valutazione noi ravvisia-

mo la effettiva serietà dello studio; senza privilegiare (con tutte le conseguenze negative che non sto qui ad illustrare perché sono largamente note) il momento appunto dell'esame.

Il nostro emendamento ha altresì un suo effettivo valore proprio nel senso di una determinazione effettiva dell'autonomia dei dipartimenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Modificare il titolo dell'articolo come segue:

(Frequenza ai corsi e valutazione della preparazione degli studenti)

e inserire all'inizio i seguenti commi:

Per il conseguimento di ciascun tipo di laurea possono essere istituiti corsi con frequenza obbligatoria.

Per il conseguimento della laurea in medicina i corsi di studi comportano l'obbligo della frequenza.

13. 4. De Lorenzo Ferruccio, Monaco, Cassandro, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.

Al secondo comma, dopo le parole: prova individuale, aggiungere le parole: orale e scritta.

13. 5. De Lorenzo Ferruccio, Cassandro, Monaco, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cottone, Ferioli, Malagodi.

MONACO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. L'articolo 13, come è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, affronta il delicato tema della valutazione e della preparazione degli studenti. È stato detto anche in precedenza che su questo tema sono state avanzate delle proposte, direi sovvertitrici, da gruppi di studenti; ma devo anche dire che queste proposte, che non esito a definire sovvertitrici, sono in questo momento all'esame anche della Camera attraverso alcuni emendamenti che sono stati presentati. Si è chiesto addirittura che i giudizi dovrebbero essere espressi a seguito di esami di gruppo. L'articolo 13 nel suo complesso affronta questo problema, in un modo che, a

mio avviso — genericamente parlando — può ritenersi corretto; per altro, signor Presidente, la disciplina da esso prevista non è ben chiara, come dimostrerà diffusamente l'onorevole Giomo.

Vorrei dire che, a monte di questa valutazione che noi riteniamo debba darsi essenzialmente a seguito di una prova individuale — escludendo assolutamente le prove di gruppo — occorre occuparsi della frequenza ai corsi da parte degli studenti. Tale frequenza è sempre utile quale che sia il corso di studi universitari al quale lo studente è iscritto, ma ritengo che sia condizione imprescindibile per gli studenti di medicina, per i quali è prevalente ed essenziale l'insegnamento applicativo. Non si può uscire dall'università con un titolo di studio che ha valore legale senza aver visto malati, senza aver affrontato esercitazioni su testi anatomici, senza aver fatto prove di laboratorio, senza aver assistito alle lezioni dove il malato è presentato come caso clinico indicativo di un determinato capitolo della patologia o della clinica.

Ecco perché con il nostro emendamento 13. 4 noi proponiamo anzitutto che il titolo dell'articolo in esame sia modificato, ossia non si dica semplicemente « valutazione della preparazione degli studenti », ma « frequenza ai corsi e valutazione della preparazione degli studenti ». Con lo stesso emendamento noi proponiamo che all'articolo 13 siano premessi due commi. Il primo prevede che per qualsiasi tipo di laurea possano essere istituiti corsi di studio per i quali sia obbligatoria la frequenza: con il secondo comma si sancisce l'obbligo di questa frequenza per i corsi di studio che portano al conseguimento della laurea in medicina.

Con l'emendamento 13. 5, invece, noi abbiamo ritenuto opportuno aggiungere alla dizione « prova individuale » le parole « orale e scritta ». Qui potrebbe esservi una disparità di pareri. Faccio notare che per alcuni studenti è più facile scrivere, per altri è più facile parlare; e riferendomi sempre alle prove della facoltà di medicina — la medicina è la mia materia — devo dire che in alcuni esami è indispensabile che vi sia la prova scritta; per altri, invece, se ne può fare a meno.

Per questo io riterrei opportuno, salvo la discrezionalità degli istituti e di chi dovrà regolamentare la materia, proporre che alla dizione « prova individuale » fossero aggiunte le parole « orale e scritta »; salva, ripeto, la facoltà, in alcuni casi, di non pretendere entrambe le prove.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: La regolare continuità, *fino alla fine del comma, con le parole:* Il regolare svolgimento dei corsi di insegnamento non deve comunque essere interrotto da tali prove.

13. 2. **Rognoni, Reggiani, Cingari, Biasini.**

L'onorevole Rognoni ha facoltà di svolgerlo.

ROGNONI. È un emendamento soltanto formale, a giudizio di coloro che l'hanno presentato. Esso esprime meglio concetti già affermati dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: individuale, *aggiungere le parole:* scritta ed orale.

13. 7. **Greggi.**

GREGGI. Rinuncio allo svolgimento, considerato che un emendamento dello stesso tenore è stato presentato da altri colleghi.

GIOMO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, noi liberali facciamo eccezione questa volta al fatto di non essere mai intervenuti per dare un parere sui vari emendamenti, perché riteniamo in coscienza che su questo articolo una parola chiara e precisa debba essere pronunciata dalla nostra parte. A noi sembra soprattutto che l'emendamento Canestri 13. 1 sia addirittura aberrante. Che si facciano degli studi in comune o delle sperimentazioni in comune, in gruppo, io lo trovo conforme alla didattica più moderna; ma che si arrivi addirittura alla valutazione, cioè all'esame, in comune di diversi allievi, noi crediamo fermamente che non significhi più fare la guerra alla meritocrazia, ma esaltare l'asinocrazia. Non è concepibile che si legalizzi qui quello che sta avvenendo in alcune università italiane, per esempio nella facoltà di architettura della mia città, Milano, dove in tre giorni si sono fatti 17 mila esami. Non è ammissibile che nelle nostre scuole si presentino dei giovani i quali facciano degli esami collettivi

in cui uno di loro risponda per altri 20, 50 o 60.

Questa è la parodia della scuola, e non è accettabile da nessun punto di vista. Non la accetto come insegnante, non l'accetto come padre di famiglia, non l'accetto come cittadino. Non è ammissibile che si arrivi al punto di non permettere a un docente di verificare la capacità di un allievo e a un allievo, soprattutto se preparato, se intelligente, di provare al proprio docente di aver studiato e di avere delle capacità.

Qui veramente si annulla ogni principio di educazione; qui si va contro tutta la pedagogia, dai tempi di Platone fino ai giorni nostri. Qui siamo all'assurdo! (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Per la solita questione di principio noi esprimiamo il nostro parere sugli emendamenti presentati. Siamo contrari all'emendamento Canestri 13. 1, in particolare perché questo emendamento è così formulato: « Al fine di garantire adeguati livelli di formazione culturale e professionale, l'insegnamento e la ricerca si svolgono mediante la ripartizione degli studenti in gruppi... ». Questa ripartizione in gruppi può significare che essi siano formati anche per derivazione ideologica, dottrina; quindi si tratta chiaramente di una discriminazione inammissibile in sede universitaria.

SANNA, *Relatore di minoranza*. Questa è solo una interpretazione.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Quello che io temo è già avvenuto.

L'emendamento così continua: « ... la cui composizione numerica deve consentire lo svolgimento in comune dello studio, della ricerca, delle esercitazioni e dei seminari nonché la verifica collegiale dei risultati anche individualmente conseguiti ». Qui è rovesciato il concetto della individualità dell'esame. L'espressione « anche individualmente conseguiti » significa che l'apporto individuale è secondario rispetto alla valutazione generale del gruppo.

Sono contrario all'emendamento Loperfido 13. 6, ma desidero altresì porre alla Presidenza una questione di preclusione per quanto ri-

guarda il secondo comma. L'emendamento infatti era stato presentato prima che l'articolo 10 fosse respinto. Ma, dopo che ciò è accaduto, praticamente i dipartimenti non hanno più la funzione di cui si parla al secondo comma dell'emendamento Loperfido, cioè quella di determinare le modalità concrete e la periodicità delle verifiche dei risultati raggiunti dagli studenti nella loro preparazione. Pertanto, a mio avviso, il secondo comma di cui si tratta dovrebbe considerarsi precluso. (*Interruzione del deputato Moro Dino*). Che cosa significa la parola « dipartimento »? Consiglio di dipartimento?

ROGNONI. Non vi è la connessione di cui ella parla.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. La connessione esiste. Poiché nell'articolo 10 si parla dell'organizzazione dei programmi di insegnamento, programmi cui si collega logicamente la disciplina delle modalità e della periodicità degli esami di cui al secondo comma dello emendamento Loperfido 13. 6, solleviamo la questione di preclusione.

MORO DINO. L'emendamento trova la sua giustificazione nell'articolo 9.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Ditemi qual è, *ex* articolo 9, la competenza del dipartimento in questa materia. Se me la indichere, mi convincerò e ritirerò la mia richiesta.

Il concetto del lavoro di gruppo espresso dall'onorevole Loperfido come dall'onorevole Sanna potrà anche essere accolto. Se la Camera approva la proposta di fare un esame di gruppo, nulla da dire; ma che le modalità debbano essere stabilite dal dipartimento non può essere sostenibile: possono essere stabilite solo nell'ambito dello statuto universitario. In caso contrario vi potrebbero essere infatti dipartimenti che intendono accogliere il principio ed altri no, oppure criteri diversi potrebbero essere fissati da dipartimento a dipartimento. Ciò avrebbe conseguenze non prevedibili.

Sono favorevole agli emendamenti De Lorenzo Ferruccio 13. 14 e 13. 5, all'emendamento Rognoni 13. 2 (è una questione formale), all'emendamento Greggi 13. 7 e all'emendamento Almirante 13. 3.

SANNA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA, *Relatore di minoranza*. L'articolo 13, come è stato rilevato, è molto importante; desidero quindi esprimere il mio parere.

Naturalmente sono d'accordo con l'emendamento Canestri 13. 1 presentato dal gruppo del PSIUP. Debbo rilevare che ho trovato un po' eccessivo il calore che taluno ha messo nel criticarlo e nel respingerlo, come ha fatto per esempio l'onorevole Giomo. Se ella, onorevole Giomo, e il suo gruppo non sono aggiornati sull'evoluzione che la didattica sta assumendo in molti paesi (non dico in Italia) la colpa non è mia. L'emendamento vuole cercare di colmare una contraddizione del disegno di legge al nostro esame: quella di una legge di riforma universitaria che al suo interno non contiene alcuna possibilità di una trasformazione della didattica.

I contraddittori illustri che possiamo avere in questo Parlamento mi permettano di dire che ci rifiutiamo di condividere il principio che, nelle dimensioni odierne dell'università, tutto debba risolversi secondo i metodi tradizionali della lezione *ex cathedra* e dell'esame. Tra il primo momento, la lezione, e l'esame non vi è mai niente oggi. Vorrei chiedere a illustri colleghi, per esempio della facoltà di medicina: come si insegna agli studenti l'anatomia? Credo che nella facoltà di medicina di Roma vi siano due cattedre. Qual è il modo di preparare questi giovani? Sentono il professore solo quando vi riescono, perché per entrare a lezione a volte si fa anche a pugni, e alla fine si sentono sparare un giudizio su una preparazione che nessuno ha avuto la possibilità di verificare.

La didattica di gruppo che noi proponiamo non è, come voi affermate, una burletta, bensì una cosa estremamente seria, e prego i colleghi di tenere presenti anche quelle università che tanto esaltano, come per esempio quelle americane, dove non esiste la didattica di tipo tradizionale.

GREGGI. Quelle sono università serie e gli studenti iscritti ai corsi sono in numero assai inferiore rispetto a quanto accade da noi: non più di cento per ogni corso.

SANNA, *Relatore di minoranza*. Mi permetto di far rilevare agli illustri contraddittori che nel secondo comma del nostro emendamento si dice che le modalità e la periodicità per verificare i risultati conseguiti dagli studenti sono materia di statuto dell'università. Vogliamo cioè creare una possibilità articolata anche di ampia sperimentazione nelle varie università. Il nostro emendamento mira alla

rottura della didattica oggi mummificata, che è causa di selezione discriminatoria, in quanto presume di imporsi indifferentemente a tutti ignorando le diseguaglianze tra gli studenti.

GREGGI. La didattica non si rompe agli esami, si rompe nel corso dell'anno.

SANNA, *Relatore di minoranza*. La didattica di gruppo, onorevole Greggi, comporta un contatto e un confronto permanente tra studente e docente. Ella ha potuto leggere anche sui giornali di questi giorni (forse la ragione per cui inorridite è questa) che nelle università americane c'è un docente ogni dieci studenti. Quando parliamo di ancorare gli organici dei docenti al numero degli studenti, però, ci accusate di essere visionari, di essere fuori della realtà. Noi siamo invece convinti che proprio attraverso questa norma passi una modifica della didattica e quindi l'elevazione reale dei livelli culturali e di formazione professionale degli studenti universitari.

Comunque, questo è un parere che vale quanto quello degli altri. Per queste ragioni, signor Presidente, noi accettiamo anche lo emendamento Loperfido 13. 6, sostanzialmente analogo al nostro; se il nostro fosse respinto, daremmo voto favorevole a quello. Esprimo parere decisamente contrario sull'emendamento De Lorenzo Ferruccio 13. 4, il quale crede di introdurre una nota di serietà negli studi imponendo la frequenza per legge. Mi rifaccio all'esempio di poco fa, ai tre-quattro mila studenti che frequentano il corso di anatomia all'università di Roma. Provi, onorevole Giomo, a obbligarli alla frequenza. Mi dica come fanno a frequentare. (*Interruzione del deputato Giomo*). Sono d'accordo che si debba frequentare l'università, ma non è un problema che si risolva con un articolo di legge. Finché vi è una situazione edilizia come l'attuale e una carenza di attrezzatura totale, c'è gente che si laurea, ad esempio, in scienze, senza avere mai visto un microscopio. Il professor Montalenti dell'università di Roma voleva chiudere la facoltà di scienze perché ha 10 mila studenti e non riesce a far vedere a tutti il microscopio.

Non sono dunque, ripeto, problemi che si possano risolvere stabilendo con un articolo di legge l'obbligo della frequenza. Anche noi vogliamo la frequenza, ma essa deve essere garantita con altri provvedimenti, cioè con adeguate attrezzature edilizie e scientifiche e soprattutto con una coerente attuazione del diritto allo studio che metta tutti gli stu-

denti in condizione di frequentare l'università.

Questo è il motivo per cui riteniamo che l'emendamento liberale sia al di fuori della realtà: perché, prima di imporre un obbligo, bisogna mettere le persone in condizioni di adempiere l'obbligo stesso.

Consideriamo superfluo l'emendamento Rognoni 13. 2, il quale è animato da eccessivo spirito di regolamentazione. Si vuol entrare, pignolescamente, in certe questioni, ma poi si mantengono sconcertanti silenzi, e molti vuoti di questa legge non vengono riempiti.

Per quanto riguarda l'emendamento 13. 5 dell'onorevole Ferruccio De Lorenzo, noi non possiamo accettare la tesi secondo cui tutte le prove dovrebbero essere ad un tempo orali e scritte; al massimo si sarebbe potuta porre un'alternativa fra prove orali o scritte. Stabilire che tutti gli esami universitari debbano comportare una prova scritta mi pare un poco eccessivo anche per coloro che vogliono mantenere la didattica tradizionale nelle università.

Le stesse considerazioni valgono per lo emendamento 13. 7 dell'onorevole Greggi e per l'emendamento 13. 3 dell'onorevole Almirante e di altri deputati del gruppo del Movimento sociale, i quali evidentemente non vogliono proprio sentir parlare di « esercitazioni e lavori di gruppo ». Si vuole insomma rimanere nella linea della didattica tradizionale e del rapporto autoritario tra docente e studente: il professore parla, lo studente ascolta e viene poi giudicato alla fine dell'anno. Per noi, invece, il rapporto didattico ha oggi tutt'altro contenuto e significato, deve tradursi in una collaborazione e in un confronto permanente, a nostro avviso estremamente utile anche al fine del rinnovamento culturale dell'università.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Lo emendamento 13. 1 presentato dai deputati del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria presenta indubbiamente, come ha rilevato il suo primo firmatario onorevole Canestri, carattere di critica radicale a tutta la legge e alle forme tradizionali di esame e di valutazione. Ora la maggioranza della Commissione, nell'approvare l'articolo 13, ha effettivamente voluto introdurre alcune novità in questa materia, ma non ha voluto proce-

dere ad un totale rivoluzionamento degli attuali sistemi, secondo la linea indicata dall'onorevole Canestri.

È ben vero che poi l'onorevole Sanna — in posizione dialettica rispetto all'onorevole Giomo, che aveva svolto una pesante critica all'emendamento — ha cercato di rifarsi a nuove forme di pedagogia moderna; tuttavia rimane pur sempre il fatto che, a nostro avviso, le prove collettive o di gruppo non possono sostituire quelle individuali, né possiamo immaginare un capovolgimento dei metodi vigenti nelle nostre università, secondo l'impostazione di quell'emendamento. Esprimo pertanto parere contrario.

Egualmente contraria la maggioranza della Commissione si dichiara all'emendamento 13. 6 dell'onorevole Loperfido in quanto anch'esso si fonda, seppure in forma più attenuata, sul presupposto del trasferimento dell'insegnamento e della preparazione degli studenti nell'ambito dei gruppi e in sede di ricerca collegiale. Vi è il tentativo, dunque, di modificare profondamente, non dico l'università come funziona oggi, ma come dovrà funzionare in avvenire in base all'articolo 13 della legge. Anche questo emendamento porta innovazioni alle quali la nostra università indubbiamente non è preparata e, soprattutto, non garantisce ai titoli di studio quel valore che in altri articoli della legge viene ad essi riconosciuto.

Sono contrario anche all'emendamento 13. 4 dell'onorevole Ferruccio De Lorenzo perché dovranno essere le università a indicare autonomamente, nei loro statuti, quali corsi saranno sottoposti a frequenza obbligatoria e quali no. È inutile stabilire nella legge obblighi di frequenza senza poi precisare a quali corsi si faccia riferimento. Mi sembra pertanto che questo emendamento non sarebbe di alcuna utilità per l'economia generale della legge.

Sono favorevole all'emendamento 13. 2 dell'onorevole Rognoni, che è formale, ma ha anche un suo valore sostanziale, nel senso di un certo impegno di correttezza nell'organizzazione delle lezioni nell'ambito delle università, in quanto le prove a cui verranno sottoposti gli studenti non dovranno interrompere il regolare corso degli insegnamenti.

La Commissione è contraria inoltre all'indicazione di prova « orale e scritta » contenuta nell'emendamento De Lorenzo Ferruccio 13. 5 e resta dell'avviso che si debba parlare esclusivamente di « prova individuale », che sta ad indicare che lo studente deve essere sottoposto appunto ad una prova individuale,

che sarà scritta od orale a seconda delle indicazioni che darà lo stesso statuto. Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento Greggi 13. 7, che ha analogo contenuto.

La Commissione è infine contraria all'emendamento Almirante 13. 3. Onorevole Nicosia (mi rivolgo a lei che ha svolto l'emendamento), il volere eliminare il riferimento alle esercitazioni e ai lavori di gruppo in una università moderna rappresenta una indicazione, non dico reazionaria, ma addirittura (mi permetta di dirlo) ispirata ad una certa ottusità. Suppongo voglia essere una reazione, forse anche spontanea e giustificata, a manifestazioni di eccessivo lassismo che si verificano oggi nell'ambito delle università. Solo da questo punto di vista può essere trovata una spiegazione all'emendamento. Esso però non può essere assolutamente accolto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con le conclusioni del relatore per la maggioranza. Per queste ragioni mi dichiaro contrario agli emendamenti Canestri 13. 1 e Loperfido 13. 6. Per la verità, quest'ultimo è più possibilista, in quanto domanda in definitiva ogni decisione al dipartimento, nella sua autonomia, e quindi all'università. Dobbiamo però ricordarci che abbiamo mantenuto in vigore il principio del valore legale dei titoli. Pertanto, se è giusto il riconoscimento di un certo margine di autonomia, come del resto fa il testo in esame, è altrettanto giusto stabilire alcuni principi fondamentali. Non possiamo dire che i titoli hanno valore legale e nello stesso tempo non stabilire alcuni principi e criteri fondamentali a cui l'autonomia universitaria deve ispirarsi.

Ecco perché, secondo me, resta un dato fondamentale — stante il mantenimento del valore legale dei titoli — il fatto che il giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato debba essere formulato sulla base di una prova individuale. Questo è un elemento che afferrisce a quella qualificazione dell'università che mi è parso dalla discussione sulle linee generali del disegno di legge nessun gruppo intendesse mettere in discussione.

Ritengo pertanto che il sistema previsto nel testo, così come è stato emendato dalla Commissione, sia serio, garantisca la serietà delle prove e lasci tuttavia il massimo margine possibile all'autonomia universitaria, entro i limiti richiesti dalla legalità del titolo. A tal fine mi pare giusto che siano valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, eser-

citazioni e lavori di gruppo, senza che però essi possano influire in maniera decisiva sull'esito finale, che è affidato ad una prova individuale.

Sono anche contrario all'emendamento De Lorenzo Ferruccio 13. 4, che solleva un problema la cui soluzione è invece demandata agli statuti universitari, nell'ambito dell'autonomia delle università.

Sono invece favorevole all'emendamento Rognoni 13. 2.

Esprimo parere contrario agli emendamenti De Lorenzo Ferruccio 13. 5 e Greggi 13. 7, che vanno al di là del sistema attuale e riguardano un problema che può essere definito nell'ambito degli statuti universitari.

Sono infine contrario all'emendamento Almirante 13. 3 per le ragioni che ho già addotto.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, devo significare all'onorevole Nicosia, che ha sollevato il problema, che, a giudizio della Presidenza, non vi è alcuna preclusione nei riguardi dell'emendamento Loperfido 13. 6, perché esso può essere riferito all'articolo 9, nonostante la Camera abbia respinto l'articolo 10.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Loperfido, mantiene il suo emendamento 13. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LOPERFIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Ferruccio De Lorenzo, mantiene il suo emendamento 13. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE LORENZO FERRUCCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Roggioni 13. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ferruccio De Lorenzo, mantiene il suo emendamento 13. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LORENZO FERRUCCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Lorenzo Ferruccio 13. 5, identico all'emendamento Greggi 13. 7.

(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 13. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo modificato secondo lo emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CARRA, Segretario, legge:

« L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti, sostenuta davanti ad una commissione di docenti nominati con le modalità previste dallo statuto.

I tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

Le lauree e i diplomi di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un

diverso corso di laurea o di diploma, all'organismo interdipartimentale che sovrintende a quest'ultimo corso di laurea o di diploma ».

PRESIDENTE. Sull'articolo 14 è iscritto a parlare l'onorevole Mattalia, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: in base alla discussione, *fino alle parole:* di docenti, *con le parole:* in base alla discussione di una dissertazione o relazione scritta preparata in proprio o con la consulenza di uno o più docenti. La discussione è pubblica, ed è sostenuta davanti ad una commissione di docenti.

14. 7. **Mattalia, Orilia, Taormina, Grimaldi, Finelli.**

L'onorevole Mattalia ha facoltà di parlare.

MATTALIA. L'articolo 14, se rimane integralmente nell'attuale testo, potrebbe servire da riprova come questa legge di riforma universitaria, impegnata soprattutto a definire compiti e funzioni, possa in certi particolari del suo dispositivo vanificare l'istanza, genericamente liberalizzante, che la pervade con un ben coordinato sistema di controlli e di condizionamenti.

Ma è spiacevole, anche in rapporto alla materia dell'articolo 14 (procedura per il conferimento della laurea o diploma), che questa stessa legge proponga nel suo articolo uno, che fa da preludio programmatico alla legge, un modello di università critica e cioè fondata sul principio della elaborazione e della trasmissione critica — sottolineo « critica » — delle conoscenze sintetiche, il che significa, se bene intendiamo, rifiuto pregiudiziale di ogni contenuto scientifico o culturale dogmaticamente proposto e imposto, e cioè non assoggettato a verifica critica, e significa, in termini di ricerca, attività intesa alla scoperta o alla produzione creativa, se questa è l'espressione giusta, di nuove e, in rapporto al vecchio, anche avverse verità o certezze. Tutto ciò sotintende autonomia e libertà di iniziativa e, a un certo livello, liberazione da ogni controllo o aiuto sgradito o comunque non desiderato e non richiesto.

A questo consegue, deducendo coerentemente, che è compito istituzionale di una università come sopra definita appuntare, all'atto di quella valutazione finale e conclusiva dei giovani che ha per oggetto il conferimento della laurea, tutta la propria attenzione su questo punto: se il giovane dopo tre, quattro o anche cinque anni di allenamento allo studio critico e alla ricerca abbia raggiunto una compatibile

o sufficiente capacità di autonomia critica e di libera iniziativa intellettuale. La laurea infatti fa documento o dovrebbe fare documento del livello e della qualità della sintesi che il giovane ha fatto della propria formazione in ordine agli insegnamenti ricevuti e della propria autonomia e libera autoformazione.

Sotto questo profilo ci sembra poco compatibile il modello di laureato che ci propone l'articolo 14 nel primo comma, un modello di laureato ausiliato che è arrivato a produrre le prove del proprio valore sotto la guida o con l'ausilio di uno o più « superiori » e che, superato lo scoglio della laurea, l'università congeda ad operare in pienezza critica di libertà nel vasto mondo.

Francamente un siffatto tipo di laureato così controllato ci sembra mal compatibile con il modello platonicamente planante sulla legge di una università critica e ricercatrice, lanciata verso la prospettiva della grande competizione scientifica e culturale.

Faccio capo all'emendamento, signor Presidente, per riproporre nuovamente all'attenzione dei colleghi, e specificatamente dell'onorevole relatore per la maggioranza, quanto segue: quanto è stabilito dal primo comma in ordine alla preparazione dell'elaborato di laurea, se non è propriamente preclusivo, è certamente fortemente limitativo di autonomia e di libertà ed in contrasto con il compito educativo istituzionalmente assegnato alle università (e qui rimando a quanto testé letto). L'ausilio previsto dal primo comma, mancando una chiara, esplicita indicazione dell'alternativa scelta in proprio, diritto di affrontare in proprio anche il rischio oppure l'aiuto, l'ausilio — riprendo — previsto dal comma, in quanto imposto in modo diretto o indiretto, potrebbe servire da strumento di coazione non solo in ordine alla scelta dell'argomento e alla condotta del lavoro, ma anche in ordine ai contenuti culturali e agli orientamenti ideologici del lavoro stesso.

Se ausilio deve esserci (o consulenza, secondo il termine proposto dall'emendamento), che sia e anche largamente concesso, però solo in quanto liberamente richiesto.

Chiudo, signor Presidente, dando ragione della sostituzione di termini. Noto che quando a questo livello si usa il termine « elaborato », si rimane un pochino imbarazzati a definirne e a calibrarne, per così dire, il significato e la portata. Perciò ho proposto di sostituire a « elaborato » il termine « dissertazione », sostituzione che trovo convalidata dall'articolo 31 dove è usato appunto il termine dissertazione; oppure « relazione » in alternativa. Ciò in ri-

ferimento a due tipi di lavoro: uno di larga e libera costruzione, che sarebbe la dissertazione, e l'altro appuntato su un certo argomento ma che può avere un valore scientifico in quanto dà anche risultati conclusivi criticamente costruiti di una ricerca che potrebbe essere, tanto per esemplificare, il resoconto di una ricerca di ordine archeologico o di genere affine.

Affido alla comprensione ed alla cortese attenzione dell'onorevole relatore, in modo particolare, ed anche all'onorevole ministro questo emendamento, che per la seconda volta ripropongo qui in aula.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giomo, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con i seguenti:

ART. ...

Le università e gli istituti di istruzione universitaria istituiti o riconosciuti dallo Stato rilasciano i seguenti titoli principali:

- a) diploma;
- b) laurea;
- c) dottorato di ricerca.

I corsi per il conseguimento del diploma hanno una durata inferiore a quella dei corsi per il conseguimento della laurea e sono istituiti per corrispondere ad esigenze professionali che richiedono una preparazione scientifica diversa da quella richiesta per il conseguimento della laurea. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per i laureati che vogliono approfondire la loro preparazione scientifica presso i dipartimenti.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea e del dottorato di ricerca non può essere inferiore a 4 anni, quella per il conseguimento del diploma non può essere inferiore a 2 anni. L'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma è regolato dalle stesse norme che per l'accesso ai corsi per il conseguimento della laurea.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria rilasciano anche diplomi a fini speciali e diplomi post-laurea di specializzazione e di perfezionamento.

ART. ...

La laurea ed il diploma sono conferiti agli studenti che abbiano completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano prestabi-

lito superando tutte le prove prescritte dagli statuti.

Il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento da coloro che vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di esso, una tesi giudicata degna di pubblicazione da una commissione formata da tre docenti di ruolo di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti uguali od affini, d'altre università, scelti per sorteggio.

14. 5. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

GIOMO. Il disegno di legge prevede che l'università rilasci solo due titoli finali di studio, la laurea o il diploma e il dottorato di ricerca. La laurea o il diploma si conseguono — secondo quanto stabilito nel successivo articolo 15 — da quegli studenti che, completato il rispettivo corso di studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengano un giudizio positivo sulla loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato, preparato con l'ausilio dei docenti di dipartimento, sostenuta con una commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea.

Il dottorato di ricerca, di cui si parlerà più avanti — qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento — si consegue da coloro che dopo la laurea abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio, e presentino a conclusione di esso risultati di valore scientifico riconosciuti da un'apposita commissione. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche delle ricerche in corso; a sua volta il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali potrà essere conseguito l'anzidetto dottorato. Anche liberi ricercatori possono conseguire il dottorato di ricerca.

Le norme che ho riassunto inducono ad alcune considerazioni. La prima riguarda la laurea: dire che la laurea si consegue dopo la discussione di un elaborato, secondo noi, significa ricorrere ad una formula ipocrita. Cosa vuol dire elaborato? Se con questa parola si è voluto intendere un lavoro di un certo livello, e comunque più impegnativo dell'attuale tesi, bisogna dire che difficilmente al termine degli studi per il conseguimento

della laurea o del diploma lo studente è in grado di prepararlo, tranne in rarissime eccezioni. Sarebbe quindi più rispondente a sincerità prevedere semplicemente che la laurea o il diploma si conseguano dopo che siano stati sostenuti con esito positivo tutti gli esami del piano di studio. E questo noi lo proponiamo, perché ci sembra che la laurea oggi sia diventata una piccola cosa per la quale l'impegno personale di ciascuno studente non è decisivo.

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, molta acqua è stata versata nel vino dell'istituto così come era stato originariamente concepito e delineato, dal momento che è scomparsa la limitazione del *numerus clausus* derivante dalla procedura concorsuale di ingresso, e che al dottorato possono accedere tutti i laureati, con possibilità di conseguire il titolo presentando — a conclusione degli studi — risultati di valore scientifico. Data l'importanza che dovrebbe assumere il titolo di dottore di ricerca, sarebbe opportuno non ricorrere alla formula ambigua, ancora un po' ipocrita, dei « risultati », ma prevedere — per il rilascio del titolo — la condizione dell'elaborazione di una tesi giudicata degna di pubblicazione. Noi facciamo una proposta concreta su questo punto.

Secondo quanto affermato nell'altro ramo del Parlamento da alcuni colleghi senatori, non sarebbe stato più contemplato tra la maturità liceale e la laurea o il diploma quel titolo intermedio, postulato dalla commissione di indagine, previsto dal disegno di legge n. 2314 ed incluso nella nostra proposta, che è il diploma a livello universitario. Siamo del parere che tale titolo sia indispensabile per coloro che — specialmente nel campo tecnologico — vogliano conseguire una preparazione più avanzata. Del resto, a quale risultato conducono i corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, organizzati nell'ambito dipartimentale, se non ad un tipo di diploma? Probabilmente, su questo punto, considerazioni di carattere politico hanno prevalso sulle considerazioni di carattere tecnico. Sennonché anche questa volta, come sempre accade in simili casi, ciò che è cacciato da una parte rientra dall'altra.

Secondo noi è indispensabile prevedere espressamente il rilascio da parte dell'università del diploma come titolo intermedio fra la maturità e la laurea, o il diploma finale. Noi ci siamo permessi, in un nostro studio, di prevedere addirittura di portare certi tipi di abilitazione, come l'abilitazione

magistrale, al biennio universitario. Avremmo così il vantaggio di riqualificare il titolo di studio dell'insegnante elementare; inoltre, portando ad otto anni lo studio presso i licei magistrali, più i due anni di università, bloccheremmo per tre anni l'uscita di nuovi insegnanti elementari dalla scuola italiana: insegnanti elementari che vanno sempre più, attualmente, ad incrementare la disoccupazione magistrale, disoccupazione che era già grave quattro o cinque anni fa e che lo stesso piano Pieraccini prevedeva divenisse in questi anni più grave, in quanto il numero dei maestri licenziati ogni anno è certamente superiore al numero dei maestri che vengono assorbiti dalla scuola.

Sotto questo aspetto, ci sembra che il diploma a livello universitario possa veramente venire incontro ad esigenze di carattere anche sociale di notevole importanza. Inoltre, per tale profilo, adegueremmo la nostra università alle università degli altri paesi liberi d'Europa e del mondo.

Infine, non comprendiamo per quale motivo il principio — che era stato affermato in maniera esplicita nel disegno di legge n. 2314 (quindi da quegli stessi partiti che oggi sono al Governo) — del diploma universitario sia stato escluso in questo progetto di legge. Secondo noi, come ho detto, è indispensabile prevedere espressamente il rilascio da parte dell'università del diploma, come titolo intermedio tra la maturità e la laurea.

Molto grave ci appare infine la norma secondo cui il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali per efficienza di attrezzature e numero di docenti può essere conseguito il dottorato di ricerca. Ma questo è un problema che vedremo in un articolo successivo.

Concludendo, noi ci siamo permessi di presentare due emendamenti a questo articolo: un emendamento il quale prevede questa tripartizione dei titoli di studio (diploma, laurea e dottorato di ricerca) e un secondo emendamento con il quale, in via subordinata, stabiliamo il piano di studi attraverso gli statuti per arrivare al conseguimento di questi tre titoli di studio.

Con questo noi crediamo anche di dare una collaborazione alla serietà della scuola italiana, alla quale teniamo in modo particolare. Non è un problema di pedagogia — come è stato affermato poc'anzi da un collega — il fatto che i titoli di studio si possano conseguire in maniera più facile o più difficile. Certo, è vero, una certa pedagogia

di 50 anni fa, nata nei paesi anglosassoni facendo un fiasco tremendo, ha portato al facilismo nel mondo della scuola; un facilismo che certo non ha giovato né a formare il carattere dei giovani, né a formare la coscienza dei cittadini. In un paese come il nostro, dove il problema del carattere e della coscienza sono primari, crediamo che i principi di una scuola seria, così come esiste nel mondo sovietico (che neppure per i colleghi socialproletari sarà un mondo reazionario), non possano essere affermati se non attraverso una selezione, nella quale i punti di partenza siano tutti eguali e i più capaci e i più meritevoli possano veramente progredire, secondo anche quanto afferma in maniera solenne la Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

D'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 14, a prima vista, sembrerebbe un articolo contenente una completa disciplina dei titoli universitari, senonché, al secondo comma, si dice che i tipi di laurea e diploma sono stabiliti per legge. Questo rinvio ad un'altra legge lo riscontriamo sovente nell'articolato che stiamo discutendo; ma esso sembra a noi assolutamente improprio. Quando avremo stabilito il rinnovo del regolamento universitario, noi ci troveremo di nuovo di fronte ad ambiguità e perplessità ancora maggiori.

Noi stiamo continuando la discussione di questo disegno di legge proprio per dimostrare che non abbiamo alcun interesse a rallentare l'iter di una riforma così importante. Stiamo dimostrando, discutendo gli articoli successivi al 10, proprio la nostra buona volontà di portare avanti, tentando di modificarlo, quello che è il disegno di legge nel suo articolato e, soprattutto, nei suoi contenuti.

Ho voluto fare questa precisazione perché possiamo constatare come anche nell'articolo 14 vi sia, benché non esplicito, un richiamo alle norme soppresse dell'articolo 10; si tratta di un richiamo sostanziale, a nostro giudizio. Esso attiene ai corsi di studi ed ai programmi, che debbono essere stabiliti non più nella facoltà, ma nel dipartimento, e che debbono essere fissati sì da un dipartimento programmatore, ma anche da un docente che accetta il programma di questo dipartimento.

Si dice che l'università conferisce la laurea e il diploma agli studenti. Quale laurea, e secondo quali corsi? Poiché per regolamento non si può più, in nessun modo, ripristinare l'articolo 10, e in particolare la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica per ogni docente nello svolgimento nelle sue funzioni, risultava evidente che i corsi di laurea sarebbero stati astrattamente decisi nella loro tematica dagli studenti ed approvati dai dipartimenti. Questo organismo è formato da docenti; se viene svuotato della figura del docente, il dipartimento, che era già un oggetto misterioso, si perde nel nulla, non significa più niente, neppure in rapporto ad una certa programmazione dei corsi di studio relativi alle varie materie.

Vi è un ulteriore tipo di lacuna. Sono lasciati alla discrezione dei dipartimenti e dei consigli di ateneo i piani di studio che dovrebbero essere presentati dai discenti ed approvati dal dipartimento. Senza sottilizzare sul fatto che attualmente i dipartimenti non si sa quale figura possano assumere, considerando che sono formati da docenti, dobbiamo tener presente che questi dipartimenti nulla potranno opporre ai piani di studio che verranno presentati dai discenti. Sarebbe stato quindi più facile, per esempio, stabilire in questo articolato quali dovrebbero essere i corsi per le lauree e quali dovrebbero essere — ma esplicitamente, non soltanto accennandoli — i piani di studio confacenti in linea di massima al conseguimento della laurea, ad esempio, in medicina.

Ho già osservato, sia in sede di esame degli articoli sia nel corso del dibattito sulle linee generali, che non si può sottovalutare la gravissima situazione in cui ci si verrebbe a trovare se, per ipotesi, l'università di Genova, nella facoltà, o anzi nei dipartimenti di medicina, prevedesse un corso di laurea in medicina in cui non fossero contemplate materie fondamentali come la clinica medica, ostetrica e pediatrica. E questo è avvenuto: si sono presentati a Genova piani di studio dai quali erano assenti queste tre materie fondamentali.

Sarebbe quindi opportuno elaborare una regolamentazione specifica, e non limitata ad una mera enunciazione.

All'articolo 14 è stabilito che l'università conferisce la laurea. E io prendo l'esempio della laurea in medicina e chirurgia. Ebbene, onorevoli colleghi, vogliamo conferire a Genova una laurea diversa da quella che si potrà conferire ad esempio a Roma, o a Milano diversa da quella che si potrà conferire a Torino?

Sono quindi necessarie delle esplicazioni, tanto più che ora la caduta dell'articolo 10 snatura il dipartimento. Bene ha detto, e con molto senso di responsabilità, il rappresentante del Governo nella seduta di ieri: vi era nell'articolo 10, infatti — anche se criticabile da parte nostra — una esemplificazione di quelli che potevano essere i metodi di libertà nonché delle possibilità, sia pure programmate, cui il docente poteva riferirsi per attuare un suo piano didattico e scientifico.

Oggi, ripeto, noi siamo molto perplessi circa questa norma che prevede che l'università conferisce la laurea o il diploma. Abbiamo dimostrato la nostra buona volontà nel continuare a discutere gli articoli successivi all'articolo 10 che è stato soppresso, ma non possiamo non rilevare che in questi articoli vi è un continuo richiamo all'articolo 10. Questo vale anche per il secondo comma dell'articolo 14, che prevede che i tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli siano stabiliti per legge.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, onorevoli colleghi, dovrebbe entrare immediatamente in vigore, ma quasi contemporaneamente ad esso dovrebbe venire alla luce un'altra legge, cioè, in sostanza, un regolamento applicativo della nuova normativa universitaria.

La laurea in medicina si consegue dopo sei anni? Dopo cinque? Dopo quanto tempo e attraverso quale interdipartimentale risoluzione vedrà la luce, nei corsi che potranno anche essere liberi, e quindi autonomi e differenziati nelle varie università?

Un punto a nostro avviso pregevole, di questo articolo 14, è rappresentato dal quarto comma: « Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto ».

Vorrei esprimere la nostra soddisfazione per questa norma. Infatti, soprattutto con l'interpretazione ampiamente estensiva poc'anzi sostenuta dall'onorevole Sanna, di parte socialproletaria, mi pare che abbiamo esteso notevolmente i limiti delle possibilità concesse ai discenti. Noi dobbiamo legittimare un rinnovamento del rapporto fra discenti e docenti, sia nei consigli di ateneo, sia nel Consiglio nazionale universitario, sia nei consigli di dipartimento, ma non dobbiamo passare da questo ad una approvazione indiscriminata di tutti gli studenti senza alcun serio vaglio del-

la loro preparazione, arrivando quasi al punto, come sentivo dire, di consentire la possibilità di essere interrogati in gruppo.

In quale maniera cerchiamo di modificare la situazione di impossibilità, verificatasi attualmente negli atenei, di tenere lezioni ed esercitazioni, data la pleora degli studenti (situazione che diverrà più pesante con la liberalizzazione degli accessi all'università)? Col fare gli esami di gruppo? Il docente che è stato chiamato in causa all'università di Roma non poteva neppure mostrare un microscopio ai suoi allievi; e ora noi, a questi studenti che per il loro eccessivo numero non riescono neppure a vedere come è fatto un microscopio, non vogliamo nemmeno far sostenere esami: mandiamo loro addirittura a casa il libretto con il voto per interrogazioni di gruppo. È una situazione che sta diventando veramente incredibile. Gli stessi discenti si ribellerebbero a simili soluzioni perché se immediatamente, in vista dell'esame, sarebbero portati a valutare positivamente soluzioni di questo genere, nell'ambito della vita di relazione, nell'ambito del sapere, della cultura, della vita professionale, si sentirebbero giustamente portati ad un giudizio negativo nei confronti di un Parlamento che avesse codificato siffatta legislazione dell'ordinamento universitario. È inaudito che si possa pensare a esami di gruppo o restare nella convinzione di una possibilità di apprendimento di una determinata materia da parte di un gruppo di studenti solo perché erano presenti ai seminari o solo perché durante le esercitazioni qualcuno di loro ha potuto rivolgere domanda (e ciò può valere qualcosa per chi siede nelle prime file, altrimenti il docente non si vede neppure in viso, tanta è la pleora delle aule universitarie).

Circa l'ultimo comma, che stabilisce che il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o diploma, all'organismo interdipartimentale che sovrintende a quest'ultimo corso, vorrei dire che, poiché praticamente vi sono corsi di laurea che possono essere consentiti per un solo dipartimento, non è solo l'organismo interdipartimentale che deve pronunziarsi, ma soprattutto dovrà pronunziarsi il dipartimento in cui lo studente va ad iscriversi per il nuovo corso di laurea o di diploma.

Queste, signor Presidente, sono le osservazioni che mi sono permesso di avanzare sull'articolo 14 a nome del gruppo del Movimento sociale italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. In aggiunta alle considerazioni svolte dall'onorevole d'Aquino, a me preme, signor Presidente, proprio per una logica che abbiamo seguito in tutta la discussione, sottolineare che l'articolo 14 è di grande rilievo anche perché ripropone il problema del valore legale del titolo di studio a norma dell'articolo 3. È una discussione che noi intendiamo riprendere perché, oltre ad essere estremamente importante, ha anche un aspetto di carattere costituzionale. Non sappiamo infatti come questo problema possa essere risolto dal punto di vista della Costituzione.

Quando si è parlato dell'articolo 3, è stata proposta anche la soppressione del valore legale del titolo di studio. In quella sede noi facemmo presente che la Costituzione all'articolo 33 prescrive l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. La legge che regola attualmente la vita universitaria dà alla laurea e al diploma un valore accademico. Il valore legale deriva — ripetiamo — dall'esercizio professionale o da altre leggi.

Il nostro rilievo ci sembra estremamente importante anche ai fini dell'articolo 4 sul riconoscimento delle università. A nessuno deve sfuggire il fatto che con la formulazione degli articoli 3 e 4 anche le università libere, che sono state riconosciute o vengono riconosciute, avranno la facoltà di rilasciare titoli di studio con valore legale.

Quale problema si pone con riferimento all'articolo 14? L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti. Ancora non sappiamo, però, la differenza che vi è tra la laurea e il diploma. Nella vecchia organizzazione sappiamo esattamente che cosa sono i diplomi di specializzazione. Abbiamo tuttora in vigore una struttura dell'istruzione superiore completamente diversa da quella che con questa legge si vuole organizzare. Quindi non capiamo bene che cosa sia il diploma distinto dalla laurea. Nell'articolo si dice che la laurea viene conferita dopo aver completato il corso degli studi secondo il piano stabilito e dopo aver superato le prove prescritte. È il concetto della vecchia laurea, e questo lo comprendiamo.

Abbiamo visto in qualche articolo precedente e vedremo successivamente come il piano di studi venga fatto. All'articolo 15 vedremo che vi è la possibilità per lo studente di variare in dicembre il piano presentato ad

ottobre. Questo non solo crea degli ostacoli, ma introduce un elemento di farraginosità nella vita dell'università. L'articolo 14 precisa che la laurea viene conferita agli studenti che ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti, sostenuta davanti a una commissione di docenti nominati con le modalità previste dallo statuto. Insomma, onorevoli colleghi, siamo di fronte alla vecchia tesi di laurea o di fronte a un elaborato che, discostandosi dalla tesi attuale, può preludere al nuovo criterio della laurea come titolo abilitante? Noi vogliamo che sia chiaro se la laurea che così verrà conferita avrà un valore abilitante, venendo assorbito il concetto di esame di stato di abilitazione professionale.

Ecco perché le considerazioni svolte dall'onorevole d'Aquino sono più che mai pertinenti. Infatti, solo dalla legge contenente l'elenco delle lauree che possono essere rilasciate potremo capire se va attribuito valore abilitante a questo « elaborato ». È chiaro però che, nella formulazione del primo comma, « l'elaborato » che viene approvato è sufficiente per il conferimento di un titolo di laurea o di un diploma; il che significa che ha già un valore legale e quindi un valore abilitante. Se questo valore legale ha su tutto il territorio nazionale, vorremmo che ciò fosse precisato nella legge e, possibilmente, venisse allegato all'articolo 14 un elenco di questi titoli, i quali possono variare da università ad università.

Ora nell'articolo 14 è detto invece che i tipi dei titoli saranno disciplinati da una successiva legge. Non comprendiamo quale legge stiamo facendo. Se l'articolo 14 è un enunciato di principio, ditecelo e sarà tutto chiarito, onorevoli colleghi della maggioranza. Al secondo comma dell'articolo 14, però, si dice:

« I tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge ». Questo vuol dire che tutto ciò sarà stabilito con una nuova legge, non con questa che stiamo discutendo. Non capisco quindi perché le facoltà vengano a chiamarsi dipartimenti: quando è richiesto un numero minimo di insegnamenti e un certo numero di anni di corso, ciò significa che siamo alla vecchia struttura del rilascio di laurea o di diploma.

Ora, se aspettiamo una nuova legge per stabilire quanto previsto dal secondo comma

dell'articolo 14, ciò significa che siamo facendo una riforma che, di per se stessa, non è applicabile. Anche quando questa legge venisse applicata (non credo che sia possibile per l'anno accademico 1971-72) per il 1972-73, siccome nel 1971-72 dovremo fare un'altra legge per i tipi di laurea e di diploma, non capisco perché attraverso l'articolo 5 abbiamo dato mandato agli statuti di definire determinate lauree e titoli; non capisco perché rimaniamo, non solo agli statuti, ma ai dipartimenti alcuni orientamenti di corso e di insegnamento; non capisco in sostanza a che cosa serva l'articolo 14.

O noi rendiamo le università autonome e diciamo che possono fornire i titoli e quindi le lauree e i diplomi di cui all'articolo 3: e allora le università definiscono i tipi; oppure, se dobbiamo aspettare una nuova legge, questa che si vuole approvare non sarà applicabile fino a quando non sarà approvata la seconda legge.

Fino a questo momento abbiamo previsto due leggi ulteriori: una per i rapporti con la ricerca scientifica, l'altra per il rilascio dei titoli. Sono stati poi previsti gli statuti universitari e i regolamenti di cui all'articolo 12. Affinché tutto questo entri in funzione, passeranno degli anni. Questa legge di riforma non è quindi facilmente applicabile, almeno per i primi anni.

Sorge poi l'altro problema che è posto dal terzo comma dell'articolo 14: « Le lauree e diplomi di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale ».

Si può anche prevedere che, indipendentemente dalla legge (se la legge non sarà estremamente rigida), le università, secondo i loro statuti, potranno definire titoli di laurea e diplomi diversi da ateneo ad ateneo. Tanto ciò è vero, che coloro che hanno preparato questo articolo (non so se al Senato o negli uffici governativi) si sono preoccupati che per le lauree e i diplomi vi debba essere un minimo di intervento nella disciplina anche dell'organismo interdipartimentale. Perché? Appunto perché vi può essere una differenziazione tra università e università.

Ora, dire che le lauree e i diplomi sono validi per tutto il territorio nazionale, va bene. Ma è assurdo che questi titoli abbiano valore legale, poiché secondo l'articolo 33 della Costituzione sono previsti un esame di Stato per la conclusione delle scuole e uno per l'abilitazione all'esercizio professionale; mentre con questa legge si arriva a concedere la laurea abilitante.

Ci dovette insomma dire se la laurea è abilitante a tutti gli effetti. Il quarto comma recita: « Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto ». Ora, in una università il piano di studio può essere definito dallo statuto in un certo modo e in un'altra università in modo diverso. Vorrei sapere se le università hanno davvero questa autonomia, dal momento che le abbiamo obbligate ad attendere la legge per la definizione dei nuovi tipi di laurea e di diploma. Ecco l'incoerenza dell'articolo 14 e dell'intero provvedimento. Sarebbe stato molto più semplice — secondo una disciplina che è poi ripresa all'articolo 15 — delegare il compito di definire i titoli agli statuti universitari, alla stregua della tipologia indicata dal Consiglio nazionale universitario.

L'ultimo comma è rivelatore di tutta l'incoerenza del provvedimento. Esso recita: « Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini dell'iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, all'organismo interdipartimentale che sovrintende a questo ultimo corso di laurea o di diploma ». Onorevole Elkan, le dico onestamente che questo testo è davvero oscuro, soprattutto se visto alla luce dell'articolo 7, lettera b). Un individuo di 25 anni compiuti si presenta all'università senza titolo di studio, sostiene un esame e chiede di essere ammesso ad un certo corso. Questa è l'interpretazione data in Commissione e, credo, anche in aula: cioè l'esame di ammissione è specializzato per quel determinato corso. Una volta conseguita la laurea, questo individuo chiede di essere iscritto ad un altro corso. La decisione viene presa da un organismo interdipartimentale (che per altro nella legge non è previsto). Anche se la disciplina prevista dalla lettera b) dell'articolo 7 venga seguita rigidamente, essa è poi sconvolta dal dettato dell'articolo 14, in quanto chi entra da una porta può passare tranquillamente negli altri compartimenti senza alcuno sbarramento.

Questo articolo non può dunque essere approvato. Noi ci siamo permessi di presentare un emendamento tendente a chiarire la questione dell'elaborato, poiché nell'articolo si stabilisce che l'elaborato stesso deve essere fatto « con l'ausilio » dei docenti, mentre noi pensiamo sia più opportuno che esso venga compilato « su indicazione » dei docenti, lasciando che l'interessato lavori autonomamente. Vero è che di questi tempi si dice che le tesi non vengano mai elaborate autonoma-

mente e che vi sia l'« industria delle tesi ». Ma dobbiamo pur puntare a che non vi siano impedimenti legali all'essere le tesi stesse redatte dal candidato su mera indicazione del docente.

È nostra convinzione che l'articolo 14 confonda i problemi anziché chiarirli e, soprattutto, costituisca una remora notevole per l'esecutivo nella regolamentazione che dovrebbe aver luogo subito dopo l'approvazione del provvedimento.

Ritengo, così, di avere anche svolto l'emendamento Almirante 14. 4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicosia. Trattasi del seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: di un elaborato preparato con l'ausilio, con le parole: di un saggio e di un lavoro scientifico preparato su indicazione.

14 4. Almirante, Nicosia, d'Aquino, Turchi, Franchi, Sponziello, Santagati.

Passiamo agli emendamenti non ancora svolti. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il proprio corso di studi, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione in base alla discussione di un elaborato, preparato con l'ausilio di uno o più docenti, sostenuta davanti ad una commissione di docenti, secondo modalità determinate dagli statuti delle università.

I titoli di studio rilasciati dalle università hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

La legge determina la tipologia dei titoli e la durata dei singoli corsi di laurea.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini dell'iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al dipartimento presso cui è depositata la nuova iscrizione.

14. 6. Giannantoni, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Granata, Loperfido, Natta, Raich, Pascariello, Scionti, Bini, Giudiceandrea, Bocchi.

TEDESCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Il nostro emendamento 14. 6, pur essendo sostitutivo dell'intero articolo 14,

tende soprattutto a modificare il secondo comma del testo della Commissione e a sopprimere praticamente il quarto comma (oltre ad apportare lievi modificazioni all'ultimo comma), allo scopo, abbastanza evidente, di rendere questo articolo 14 corrispondente alla impostazione generale della legge e ad alcune posizioni di principio che hanno trovato solenne affermazione in varie norme di questa legge. Infatti, particolarmente il secondo comma dell'articolo 14 nel testo della Commissione contraddice altri principi sanciti da questa legge (e, credo, anche da altre: come ad esempio quelli, risultanti da norme già in vigore, sulla liberalizzazione dei piani di studio, che rappresenta già una conquista degli studenti italiani).

Quando si afferma che « i tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli sono stabiliti per legge », si accoglie un principio in base al quale vengono sostanzialmente revocate le competenze attribuite agli organi di direzione universitaria. In particolare viene leso il concetto dell'autonomia sul terreno più proprio dell'organizzazione degli studi e, in fondo, anche della didattica. Perciò sembra giusto a noi sostituire tale comma con il seguente: « La legge determina la tipologia dei titoli e la durata dei singoli corsi di laurea ». Stabiliti questi due principi generali, e cioè il tipo e la durata dei corsi, resta ampio spazio da riempire secondo una funzione che a nostro avviso non può che spettare all'università in tutte le sue componenti, ivi compresa quella studentesca, attraverso i piani di studio.

L'esperienza di questi anni dimostra che già attualmente le facoltà, piuttosto che discutere i piani di studio presentati dagli studenti, in molti casi hanno ricorso alla finzione di presentare una serie di piani di studio-tipo, fatti trovare belli e pronti agli studenti: in pratica vi è stata una ricusazione di quanto la legge aveva già assicurato. La materia ci sembra pertanto esigere una chiarificazione, anche perché la parola « caratterizzazione », contenuta appunto nel secondo comma dell'articolo, potrebbe portare a reintrodurre, come del resto è stato auspicato da taluni anche nel corso di questo dibattito, la distinzione, che noi intendiamo superare, tra materie fondamentali e complementari.

Questa nostra posizione ci sembra tanto più valida in considerazione del fatto che l'arti-

colo 18 di questo stesso disegno di legge, che disciplina i corsi di preparazione, specializzazione e orientamento professionale, stabilisce che è il Consiglio nazionale universitario a stabilire quali debbano essere gli insegnamenti da seguirsi obbligatoriamente. Quando invece si tratta dei normali corsi di studio, materia che forma appunto oggetto dell'articolo 14, tenderemmo a togliere alle università, e più propriamente ai dipartimenti, la facoltà di dettare norme al riguardo.

Quanto poi al quarto comma dell'articolo 14, che non figura compreso nel nostro emendamento sostitutivo, noi riteniamo non sia opportuno stabilire che le attestazioni di laurea o di diploma debbano indicare « i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto ». Con questa norma, in contrasto con la tendenza ad affidare alle università la strutturazione dei corsi e l'organizzazione degli studi, si tende in definitiva a far pesare sugli studenti perfino l'ombra del ricatto: perché appunto è questa la conseguenza implicita dell'obbligo di indicare nel diploma di laurea quali corsi lo studente abbia seguito, e con quali risultati. In definitiva, questo articolo, mentre stabilisce il valore legale dei titoli di studio, introduce una discriminazione fra laurea e laurea, assecondando così la tendenza di quei grossi complessi industriali che già ora rifiutano di tener conto di lauree conseguite in determinate università. In base a questa formulazione dell'articolo 14, sembra quasi debba essere la stessa università a fornire l'argomento o il materiale per operare questa discriminazione tra le lauree. E ci pare veramente molto strano che, mentre si ribadisce il valore legale del titolo di studio e si afferma che esso è uguale per tutto il territorio della Repubblica, si tenti poi di inserire una distinzione per materie (come si faceva prima nelle pagelle scolastiche: adesso invece spesso anche in esse sono formulati soltanto giudizi generali).

Proponiamo infine, al quarto comma, che il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma venga affidato, ai fini dell'iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, al dipartimento presso cui è depositata la nuova iscrizione. Non ci sembra infatti chiara e semplice la dizione dell'articolo 14, secondo cui questo compito spetta all'organismo interdipartimentale. A nostro avviso, questa valutazione deve spettare al dipartimento al quale si chiede la iscrizione per conseguire la nuova laurea.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: o il diploma.

14. 1. Sanna, Alini, Canestri, Ceravolo Domenico.

Al secondo comma, sopprimere le parole: che ne costituiscono la caratterizzazione.

14. 2. Sanna, Canestri, Granzotto, Lami.

Sopprimere il quarto comma.

14. 3. Sanna, Canestri, Passoni, Pigni.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANNA. Il primo emendamento, con il quale chiediamo la soppressione delle parole: « o il diploma », coinvolge questioni assai importanti. Ho avuto occasione di definire poco fa ben strano che questo disegno di legge sia molto minuzioso in certe cose e non apporti invece alcuna innovazione in altre. Tipico è il caso dei titoli di studio rilasciati dalle università. A noi questo pare abbastanza anacronistico. Non si capisce bene infatti perché, nel momento in cui si vara una legge di riforma universitaria, la riforma medesima non si incentri anche su questo aspetto e recepisca invece la situazione già esistente, sancendo cioè che i titoli rilasciati dalle università sono la laurea o il diploma, alla stregua dei corsi che si svolgono attualmente nelle università.

Su questo punto vi sono dei precedenti. Ricordo il tentativo operato dal disegno di legge n. 2314, presentato dall'allora ministro della pubblica istruzione onorevole Gui. Si tentò con tale provvedimento di introdurre addirittura una gerarchia di titoli (dottorato di ricerca, laurea e diploma), dando a ciascuno dei corsi universitari un significato particolare sul piano culturale e professionale. Noi fummo decisamente contrari a quella gerarchia di titoli, e non fummo i soli. In realtà, essa trovò resistenze ed opposizioni anche nel mondo universitario.

Il fatto che ora si voglia lasciare la situazione impregiudicata desta in noi sospetto (anche perché sussiste nel testo attuale una certa gerarchia tra dottorato di ricerca e laurea: ma ne riparleremo quando discuteremo l'articolo 20, che riguarda appunto il dottorato di ricerca). A nostro avviso, l'università deve dare una formazione uguale per tutti gli studenti, rilasciando titoli uguali per

tutti. Secondo noi questi titoli debbono essere costituiti dalle lauree.

Si tratta di un problema piuttosto importante, che non è collegato solo a questioni strettamente interne, ma corrisponde anche a problemi esterni all'università, riguardanti la collocazione sociale, le mansioni sociali che ciascun cittadino laureato dovrà adempiere domani.

Circa l'emendamento 14. 2, ricordo che esso fu già presentato in Commissione. Noi pensiamo che la formulazione del secondo comma dell'articolo 14 comporti sostanzialmente il permanere della tradizionale distinzione tra materie fondamentali e materie complementari. Questo, secondo noi, è un criterio non solo antiscientifico, che respingiamo nella maniera più assoluta, ma anche tale da contraddire la liberalizzazione dei piani di studio, se è vero che tende a determinare rigidamente gli esami che obbligatoriamente devono essere sostenuti all'interno dell'università.

L'emendamento 14. 3 nasce dall'inaccettabilità ai nostri occhi della prescrizione che le attestazioni di laurea e di diploma contengano in pratica menzione di tutto il *curriculum* universitario dello studente. Non riusciamo a comprendere il fine che si intende raggiungere con questa norma. Chi vogliamo garantire? La garanzia infatti dovrebbe essere di per sé nel titolo rilasciato dall'università (se uno ha seguito quelli di architettura, riceve la laurea in architettura), tenuto conto anche che i piani di studio dello studente vengono vagliati e giudicati dai consigli di dipartimento. Dunque anche questa disposizione secondo noi contraddice, in primo luogo, il valore legale dei titoli di studio: perché è il titolo in sé che deve offrire garanzie, e non la sua composizione, cioè i gradini che sono stati percorsi per raggiungere quel titolo; e contraddice, in secondo luogo, lo stesso concetto di liberalizzazione dei piani di studio. Perché da un lato permettere ai giovani di scegliere degli esami, delle discipline e poi, dall'altro, per così dire far pagare ad essi il prezzo di aver fatto determinate scelte? Francamente a noi questo non sembra accettabile; senza contare la considerazione — importante sul piano politico — che così in sostanza offriamo ad altri, e soprattutto ai privati, la possibilità di entrare nel merito dei titoli di studio. Questo, secondo noi, è assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: che ne costituiscono la caratterizzazione, aggiungere

le parole: e che sono obbligatori per gli studenti.

14. 8.

Reggiani, Napoli.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI, *Relatore di minoranza*.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere contrario all'emendamento 14. 5 dell'onorevole Mazzarino ed altri, in quanto i due articoli senza numero che compongono tale emendamento reintrodurrebbero nella legge una serie di principi che sono estranei non solo all'impostazione che noi abbiamo dato alla questione dei titoli universitari ma anche ai criteri fondamentali ai quali si ispira la legge stessa. Si creerebbero di nuovo tre livelli distinti: il diploma come livello a sé, la laurea, il dottorato di ricerca. Noi dovremo affrontare l'argomento del dottorato di ricerca all'articolo 20. Riteniamo intanto di poter esprimere un parere contrario alla formula che è avanzata dai colleghi liberali.

Esprimo per ovvie ragioni parere favorevole al mio emendamento 14. 6. Vorrei ritornare brevemente nella valutazione di questo emendamento al confronto anche con il testo dello articolo 14, così come ci è pervenuto dal Senato, rimasto inalterato nel testo della Commissione. In sostanza il nostro emendamento, a parte altre questioni più di dettaglio, per esempio il fatto che si dica nel testo del Senato, al primo comma, « completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte » (cosa che ci sembra pleonastica, perché se il corso di studio è completato si debbono aver superato le prove prescritte, altrimenti il corso di studio non sarebbe completato), a parte queste questioni più di dettaglio, dicevo, col nostro emendamento sostitutivo intendiamo richiamare l'attenzione della Camera sulla necessità di sopprimere due disposizioni contenute nell'articolo.

L'onorevole Tedeschi ha già illustrato questo emendamento ed io mi soffermerò brevemente su di esso soltanto per mettere in rilievo che noi riteniamo sia giusto che sia la legge a determinare la tipologia dei titoli di studio e la durata dei singoli corsi. Inoltre riteniamo che sarebbe un ostacolo e non una facilitazione al processo di definizione dei titoli di

studio, alla possibilità di trasformarli, alla possibilità di cambiare i contenuti culturali che stanno dietro le etichette dei titoli di studio, il prevedere una procedura legislativa completa. Cioè, se fosse la legge a stabilire i settori di ricerca e di insegnamento che costituiscono la caratterizzazione del corso, il numero minimo degli insegnamenti da seguire, gli anni di corso necessari.

Una discussione su queste questioni sarebbe estremamente lenta, forse anche impropria nella sede parlamentare. Aggiungo poi che la formulazione di questo comma sembra reintrodurre in qualche modo una questione che ancora non abbiamo sciolta ma che dovremo sciogliere nel seguito della legge. E cioè la questione del compromesso tra una didattica concepita come strutturazione attraverso grandi settori di ricerca e di insegnamento e la vecchia concezione per discipline e per materie; il numero minimo dei corsi, in qualche misura, sembra riaffacciare l'ipotesi delle materie fondamentali e quindi del ritorno ad una concezione tradizionale della didattica.

Mi limito a sottolineare ciò perché ci riserviamo di intervenire su queste questioni laddove il risultato della legge ne offra occasione più puntuale.

Infine, signor Presidente, il penultimo comma del disegno di legge, a nostro avviso, è assai grave perché se ci attestiamo sulla logica — come il relatore per la maggioranza amabilmente usa dire — di una riforma della didattica nel senso della sua liberalizzazione, nel senso di una diversa e articolata formazione dei piani di studio, ci sembra che scrivere il nome delle materie sulle quali si è sostenuto l'esame nell'attestato di laurea non abbia, da un lato, alcun significato culturale ma, dall'altro, possa servire, come già l'esperienza indica, a discriminare i piani di studio. Cioè nel momento in cui lo studente cerca di entrare nel mondo del lavoro, nel mondo della produzione, temiamo che ciò possa servire a discriminare gli istituti, le università, i corsi di studio. Perché riteniamo che ciò sia ingiusto? Non perché vogliamo sottrarre i contenuti culturali e la preparazione professionale ad un rapporto reale con la società e quindi anche con gli sbocchi professionali, ma perché riteniamo che l'indicazione delle materie sia del tutto fuorviante rispetto a questo. Riteniamo, cioè, che l'indicazione delle materie sia una determinazione del tutto formalistica rispetto al contenuto reale dell'insegnamento che sta dietro a quell'etichetta, e quindi an-

che rispetto al lavoro reale di apprendimento e di ricerca che gli studenti hanno seguito.

Potrei fare delle esemplificazioni, signor Presidente, ma credo che lei sappia meglio di me quanto sia oggi stridente il contrasto tra l'etichetta, il nome della materia, e il contenuto reale dell'insegnamento. So che questo pone anche problemi diversi a seconda che si tratti di facoltà o di dipartimento, so che quindi una norma di questo genere finirebbe per avere un riflesso soltanto, diciamo pure, sull'aspetto più formale e fiscale della questione, con riflessi politici, però, anche sulla preparazione e sui piani di studio, il che noi non possiamo in alcun modo accettare. Ecco perché (nelle parti che il nostro emendamento omette, nelle parti che propone in maniera modificata) ci sembra si tratti di un punto certo non secondario. Ricordo che nella precedente esposizione del mio parere in relazione all'articolo 12, avevo indicato questo come un appuntamento utile a verificare la reale volontà di modifica. Non voglio sopravvalutare l'importanza di questo emendamento, però si tratta già di un segno, di una indicazione, e come tale credo meriti da parte nostra un parere favorevole.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento Sanna 14. 1 perché siamo anche noi sensibili al pericolo di una esplicita indicazione del diploma; e per questo noi preferiamo parlare di titoli di studio, anziché specificare laurea o diploma, quest'ultimo come livello a sé, ed in qualche misura parallelo a quello della laurea.

Riteniamo che anche l'emendamento Matitalia 14. 7 possa essere accolto, poiché contiene alcune precisazioni. Siamo invece contrari all'emendamento Almirante 14. 4, e non (vorrei che non venisse frainteso il nostro parere) perché non siamo per una dignità scientifica del lavoro conclusivo del corso di studi, ma perché anche qui avvertiamo (e credo lo avverta chiunque abbia esperienza di università) il carattere un po' astratto di una indicazione di questo genere e della pretesa di un livello di scientificità richiesta al momento conclusivo di una preparazione che nelle condizioni attuali della politica del diritto allo studio, della didattica, delle strutture universitarie, non ha nulla di scientifico. Ci sembra quindi una indicazione che in qualche modo vuole mettere una sanzione formale su una sostanza che è, rispetto ad essa, contraddittoria.

Siamo favorevoli all'emendamento Sanna 14. 2; noi avvertiamo, e lo avvertiamo in tutti

gli articoli del provvedimento in cui questo problema compare (solleveremo anche questo problema nella sede più propria), il pericolo della formulazione di settori che costituiscono caratterizzazione rispetto a settori non caratterizzanti. È difficile stabilire una distinzione di questo genere, tra ciò che è caratterizzante e ciò che non lo è, in una facoltà — ad esempio — di medicina, a meno che in un piano di studi, in un momento di follia generale, non si stabilisca che si può prendere la laurea in medicina facendo esami di storia o di paleografia, o di matematica. La caratterizzazione, quindi, è sempre all'interno dei settori che conferiscono un determinato titolo di studio.

A maggior ragione siamo contrari all'emendamento Reggiani 14. 8 poiché, aggiungendo addirittura l'obbligatorietà, contrasta con una disposizione esplicita del disegno di legge in esame, che prevede l'abolizione della distinzione tra materie obbligatorie e facoltative. Siamo favorevoli, per le ragioni già esposte a proposito dell'emendamento 14. 6, all'emendamento Sanna 14. 3.

L'insieme dell'articolo 14, signor Presidente — e concludo — si richiama ad una disposizione di carattere generale della legge cui noi non siamo pregiudizialmente contrari, e che anzi, se fosse formulata con correttezza, ci troverebbe consenzienti. Mi riferisco al passaggio dallo strumento del decreto ministeriale allo strumento legislativo per la definizione di una serie di questioni importanti della vita universitaria (nuove università, nuovi tipi di laurea, problemi della programmazione).

Non vorremmo però che, per amore di tesi, rimanessimo invischiati in una situazione in cui la legge, da elemento di garanzia, di controllo, di discussione pubblica e di confronto tra posizioni diverse, diventasse invece un ostacolo alla rapida definizione di questioni su cui l'autonomia universitaria e gli organi di governo in cui essa si esprime — certo, riformati nel modo da noi indicato — possono molto più rapidamente e, vorrei dire, con più competenza, intervenire.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 14?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. L'articolo 14 si riferisce al problema dibattuto sulla abolizione o no della validità dei titoli di studio — validità che la legge stabilisce espressamente debba essere mantenuta

— e domanda ad una legge da emanarsi le indicazioni dei corsi, le caratterizzazioni, il numero minimo degli insegnamenti e gli anni di corso necessari per conseguire i relativi titoli che sono le lauree e i diplomi.

Per queste considerazioni ritengo che l'articolo 14 — come è stato ribadito anche in Commissione — sia da mantenersi nel testo trasmesso dal Senato. Pertanto, la maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti ad esso presentati, vale a dire agli emendamenti Mazzarino 14. 5, Giannantoni 14. 6, Sanna 14. 1, 14. 2 e 14. 3, Mattalia 14. 7, Almirante 14. 4 e Reggiani 14. 8.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io condivido largamente le motivazioni testé espresse dal relatore per la maggioranza. In ordine all'emendamento Mazzarino 14. 5, ritengo che non sia il caso (visto che già l'articolo 14 prevede i due titoli) di procedere in questa sede ad una articolazione così precisa del diploma, lasciando piuttosto all'esperienza degli anni prossimi di vedere come il diploma si possa meglio articolare secondo le esigenze delle varie facoltà.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 14. 5, ritengo che le esigenze ivi espresse siano meglio rappresentate nel testo del disegno di legge.

Sono contrario all'emendamento Giannantoni 14. 6, che riprende alcune norme dell'articolo, però tralasciandone altre che il Governo ritiene essenziali.

Sono contrario all'emendamento Sanna 14. 1, che propone l'abolizione del diploma, e all'emendamento Mattalia 14. 7, sul quale le valutazioni possono essere anche discutibili. Quindi, tutto sommato, mi sembra che la formulazione dell'articolo secondo il testo della Commissione sia più accettabile. Per la stessa ragione sono contrario all'emendamento Almirante 14. 4.

Sono contrario all'emendamento Sanna 14. 2, perché il Governo ritiene che questa idea della caratterizzazione dei corsi sulla base di alcune materie (idea espressa in vari punti della legge) sia da conservare.

Sono anche contrario all'emendamento Reggiani 14. 8 e, per le ragioni già dette prima, all'emendamento Sanna 14. 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Mazzarino 14. 5 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Giannantoni, mantiene il suo emendamento 14. 6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

GIANNANTONI. Sì, signor Presidente.

RAICICH. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAICICH. Non entro dettagliatamente nel merito delle ragioni, già espresse dal collega Giannantoni nella sua replica in veste di relatore di minoranza, per le quali noi insistiamo affinché questo emendamento sia votato; ma, al di là delle ragioni di merito, chiediamo oggi, dopo quanto è accaduto ieri sera, una verifica: se cioè esista nei confronti di questa legge una maggioranza di centro-sinistra. Se così è, esiste allora un testo della Commissione; diversamente è necessario creare le condizioni per una modifica sostanziale della legge su cui noi offriamo una piattaforma positiva.

Questo è un primo appuntamento sul quale noi richiamiamo il parere di tutti i colleghi.

Se le idee che investono le questioni riportate nella relazione di minoranza e negli interventi che abbiamo svolto in sede di discussione sulle linee generali, verranno raccolte dalla maggioranza di questa Assemblea, noi potremo portare nei tempi previsti e con contenuti altamente positivi un rinnovamento per l'università italiana. Per questo, signor Presidente, noi confermiamo il nostro voto favorevole all'emendamento.

RAUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto per la votazione dell'emendamento Giannantoni 14. 6.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Giannantoni 14. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	211
Voti contrari	216

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Barca
Abelli	Bardelli
Achilli	Bardotti
Accreman	Baroni
Alboni	Bartesaghi
Aldrovandi	Bartole
Alessandrini	Baslini
Alessi	Bassi
Alfano	Bastianelli
Alini	Battistella
Allegri	Beccaria
Allera	Belci
Allocca	Benedetti
Almirante	Bensi
Alpino	Beragnoli
Amadei Giuseppe	Bernardi
Amadei Leonetto	Bertè
Andreoni	Bertoldi
Andreotti	Biagini
Anselmi Tina	Biagioni
Antoniozzi	Biamonte
Ariosto	Bianchi Fortunato
Armani	Bianco
Arnaud	Bignardi
Arzilli	Bima
Assante	Bini
Avolio	Bo
Azimonti	Bodrato
Azzaro	Boffardi Ines
Baccalini	Boldrin
Badaloni Maria	Bologna
Badini Confalonieri	Bonifazi
Baldani Guerra	Borghi
Baldi	Borra
Ballardini	Borraccino
Ballarin	Bortot
Barberi	Botta

Bottari	D'Alema
Bozzi	D'Alessio
Brandi	D'Ambrosio
Bressani	Damico
Bruni	D'Angelo
Bucalossi	d'Aquino
Bucciarelli Ducci	D'Arezzo
Buffone	D'Auria
Busetto	de' Cocci
Buzzi	De Laurentiis
Cacciatore	Del Duca
Caiati	De Leonardis
Caiazza	Della Briotta
Calveti	Dell'Andro
Calvi	Demarchi
Canestrari	De Mita
Canestri	De Pascalis
Caponi	De Ponti
Caradonna	de Stasio
Cardia	Di Benedetto
Carenini	Di Leo
Cárolì	Di Lisa
Carra	Di Mauro
Carta	di Nardo Ferdinando
Caruso	Di Nardo Raffaele
Cascio	D'Ippolito
Cassandro	Di Primio
Castelli	Di Puccio
Castellucci	Di Vagno
Cataldo	Donat-Cattin
Cattanei	Drago
Cattani	Elkan
Cavallari	Erminero
Cebrelli	Esposito
Cecati	Evangelisti
Ceccherini	Fasoli
Ceravolo Domenico	Feroli
Ceravolo Sergio	Ferrari
Ceruti	Ferretti
Cesaroni	Fibbi Giulietta
Chinello	Finelli
Ciaffi	Fioret
Cianca	Fiumanò
Ciccardini	Flamigni
Cicerone	Forlani
Cingari	Fornale
Cirillo	Fortuna
Coccia	Fracanzani
Cocco Maria	Fracassi
Colajanni	Franchi
Colleselli	Fregonese
Celombo Emilio	Fulci
Compagna	Gallohi
Conte	Galluzzi
Corà	Gaspari
Cottone	Gessi Nives
Cristofori	Giachini
Cucchi	Giannantoni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Giannini	Mariani	Pellegrino	Scianatico
Giomo	Marino	Pellizzari	Scionti
Giordano	Marmugi	Perdonà	Scipioni
Giovannini	Marocco	Pezzino	Scotti
Giudiceandrea	Marotta	Pica	Scutari
Gorreri	Marraccini	Piccinelli	Sedati
Gramegna	Marras	Pietrobono	Semeraro
Granata	Martelli	Pigni	Sereni
Granelli	Martini Maria Eletta	Pirastu	Serrentino
Granzotto	Maschiella	Piscitello	Servadei
Grimaldi	Masciadri	Pisicchio	Sgarbi Bompani
Guadalupi	Mascolo	Pisoni	Luciana
Guarra	Mattalia	Pochetti	Sgarlata
Guerrini Giorgio	Mattarelli	Prearo	Simonacci
Guerrini Rodolfo	Maulini	Preli	Sinesio
Guglielmino	Mazzarino	Principe	Sisto
Gui	Mazzola	Pucci Ernesto	Skerk
Guidi	Mengoizzi	Querci	Sorgi
Gullotti	Merenda	Racchetti	Spadola
Helper	Merli	Raicich	Spagnoli
Ianniello	Meucci	Rampa	Specchio
Ingrao	Miceli	Raucci	Speciale
Iotti Leonilde	Miotti Carli Amalia	Rausa	Speranza
Iozzelli	Miroglio	Re Giuseppina	Spinelli
Isgrò	Misasi	Reale Giuseppe	Sponziello
Jacazzi	Molè	Reggiani	Squicciarini
La Bella	Monaco	Reichlin	Stella
Laforgia	Monasterio	Restivo	Sullo
Lajolo	Monsellato	Revelli	Sulotto
La Loggia	Monti	Roberti	Tagliaferri
Lattanzi	Morelli	Rognoni	Tagliarini
Lattanzio	Moro Dino	Romanato	Tambroni Armaroli
Lavagnoli	Musotto	Romita	Tani
Lenoci	Mussa Ivaldi Vercelli	Romualdi	Tedeschi
Lenti	Nahoum	Rosati	Tempia Valenta
Lepre	Nannini	Rossinovich	Terrana
Lettieri	Napolitano Giorgio	Ruffini	Terraroli
Levi Arian Giorgina	Napolitano Luigi	Rumor	Tocco
Lima	Natta	Russo Carlo	Todros
Lizzero	Niccolai Cesarino	Russo Ferdinando	Tognoni
Lobianco	Niccolai Giuseppe	Russo Vincenzo	Toros
Lodi Adriana	Nicolini	Sabadini	Traversa
Lombardi Mauro	Nicosia	Sacchi	Trombadori
Silvano	Nucci	Salomone	Truzzi
Longoni	Ognibene	Salvi	Tuccari
Loperfido	Olmini	Sandri	Turchi
Lospinoso Severini	Orlandi	Sangalli	Urso
Luberti	Padula	Santagati	Vaghi
Lucifredi	Pajetta Giuliano	Santoni	Valeggiani
Lupis	Palmitessa	Sarti	Valiante
Macchiavelli	Pandolfi	Savoldi	Valori
Macciocchi Maria	Papa	Scaglia	Vecchiarelli
Antonietta	Pasini	Scaini	Venturoli
Maggioni	Passoni	Scalfaro	Verga
Magri	Patrini	Scardavilla	Vetrano
Malagodi	Pavone	Scarlato	Vetrone
Malagugini	Pazzaglia	Schiavon	Vianello
Manco			Vicentini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Volpe	Zamberletti
Zaccagnini	Zanibelli
Zaffanella	Zanti Tondi Carmen
Zagari	Zucchini

Sono in missione:

Colombo Vittorino	Pedini
Curti	Pintus
Fanelli	Scarascia Mugnozza
Galli	Taviani
Girardin	Vedovato
Mitterdorfer	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, mantiene i suoi emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanna 14. 1.

(È respinto).

Onorevole Mattalia mantiene il suo emendamento 14. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 14. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sanna 14. 2.

(È respinto).

Onorevole Reggiani, mantiene il suo emendamento 14. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sanna 14. 3.

(È respinto).

Sull'articolo 14 nel suo complesso è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal presidente del gruppo del MSI.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 14 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	209
Voti contrari	56

Hanno dichiarato di astenersi 146 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Baslini
Abelli	Bassi
Achilli	Beccaria
Alessandrini	Belci
Alessi	Bemporad
Alfano	Bensi
Allegri	Bernardi
Allocca	Bertè
Alpino	Bertoldi
Amadei Giuseppe	Bianchi Fortunato
Amadei Leonetto	Bianchi Gerardo
Andreoni	Bianco
Andreotti	Bignardi
Anselmi Tina	Bima
Antoniozzi	Bisaglia
Ariosto	Bodrato
Armani	Boldrin
Azimonti	Bologna
Azzaro	Borghi
Badaloni Maria	Borra
Badini Confalonieri	Botta
Baldani Guerra	Bottari
Baldi	Bova
Barberi	Bozzi
Barbi	Bressani
Bardotti	Bucalossi
Baroni	Bucciarelli Ducci
Bartole	Buffone

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Buzzi	Fornale
Caiati	Fortuna
Caiazza	Foschi
Calveti	Fracanzani
Calvi	Fracassi
Camba	Franchi
Canestrari	Fulci
Canestri	Galloni
Caradonna	Gaspari
Carenini	Gioia
Cárolì	Giolitti
Carra	Giomo
Carta	Giordano
Cassandro	Graneli
Castelli	Graziosi
Castellucci	Greggi
Cattanei	Grimaldi
Cavallari	Guadalupi
Ciaffi	Guarra
Ciccardini	Guerrini Giorgio
Cingari	Gui
Cocco Maria	Gullotti
Colleselli	Helfer
Compagna	Ianniello
Corà	Iozzelli
Cottone	Isgrò
Cristofori	Laforgia
Cucchi	La Loggia
D'Ambrosio	La Malfa
D'Antonio	Lattanzio
d'Aquino	Lenoci
D'Arezzo	Lepre
Del Duca	Lettieri
De Leonardis	Lima
Della Briotta	Lobianco
Dell'Andro	Longoni
Demarchi	Lospinoso Severini
De Maria	Lucchesi
De Mita	Lucifredi
De Ponti	Lupis
de Stasio	Macchiavelli
Di Leo	Magri
Di Lisa	Malagodi
di Nardo Ferdinando	Manco
Di Nardo Raffaele	Mariani
Di Vagno	Marino
Donat-Cattin	Marocco
Drago	Marotta
Elkan	Marraccini
Erminero	Martini Maria Eletta
Evangelisti	Masciadri
Fabbri	Mattarelli
Felici	Mazzarino
Ferioli	Mengozi
Ferrari	Merenda
Fioret	Merli
Fiumanò	Meucci
Forlani	Miotti Carli Amalia

Misasi	Santagati
Molè	Sarti
Monaco	Savoldi
Monsellato	Scaglia
Monti	Scalfaro
Moro Dino	Scardavilla
Musotto	Scarlato
Mussa Ivaldi Vercelli	Schiavon
Nannini	Scianatico
Niccolai Giuseppe	Scotti
Nicosia	Sedati
Orlandi	Semeraro
Padula	Senese
Pandolfi	Serrentino
Papa	Servadei
Patrini	Sgarlata
Pavone	Simonacci
Pazzaglia	Sinesio
Perdonà	Sisto
Pica	Sorgi
Piccinelli	Spadola
Pigni	Speranza
Pisoni	Spinelli
Prearo	Sponziello
Preti	Squicciarini
Pucci Ernesto	Stella
Querci	Sullo
Racchetti	Tagliarini
Rampa	Tantalo
Rausa	Terrana
Reale Giuseppe	Tocco
Restivo	Toros
Revelli	Traversa
Roberti	Truzzi
Rognoni	Turnaturi
Romanato	Urso
Romita	Vaghi
Romualdi	Valeggiani
Rosati	Vecchiarelli
Ruffini	Vetrone
Rumor	Vicentini
Russo Carlo	Volpe
Russo Ferdinando	Zaccagnini
Salomone	Zaffanella
Salvatore	Zagari
Salvi	Zamberletti
Sangalli	Zanibelli

Si sono astenuti:

Accreman	Ballarin
Alboni	Barca
Aldrovandi	Bardelli
Alini	Bartesaghi
Allera	Bastianelli
Arzilli	Battistella
Assante	Benedetti
Baccalini	Beragnoli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Biagini	Lavagnoli
Biamonte	Lenti
Bini	Levi Arian Giorgina
Bo	Lizzero
Bonifazi	Lodi Adriana
Borraccino	Lombardi Mauro
Bortol	Silvano
Bruni	Loperfido
Busetto	Luzzatto
Caponi	Macciocchi Maria
Cardia	Antonietta
Caruso	Malagugini
Cataldo	Malfatti
Cebrelli	Marmugi
Ceravolo Domenico	Marras
Ceravolo Sergio	Martelli
Cesaroni	Maschiella
Chinello	Mascolo
Cianca	Mattalia
Cicerone	Maulini
Cirillo	Mazzola
Coccia	Miceli
Colajanni	Monasterio
Conte	Morelli
D'Alema	Nahoum
Damico	Napolitano Giorgio
D'Angelo	Napolitano Luigi
D'Auria	Natta
De Laurentiis	Niccolai Cesarino
Di Benedetto	Ognibene
Di Mauro	Olmini
D'Ippolito	Orilia
Di Puccio	Pajetta Giuliano
Esposito	Pasini
Fasoli	Passoni
Ferretti	Pellizzari
Finelli	Pezzino
Flamigni	Pietrobono
Fregonese	Pirastu
Galluzzi	Piscitello
Gessi Nives	Pochetti
Giachini	Raicich
Giannantoni	Rauci
Giannini	Re Giuseppina
Giovannini	Rossinovich
Giudiceandrea	Sabadini
Gorreri	Sacchi
Gramegna	Sandri
Granata	Sanna
Granzotto	Santoni
Guerrini Rodolfo	Scaini
Guglielmino	Scionti
Guidi	Scipioni
Ingrao	Scutari
Iotti Leonilde	Sereni
Jacazzi	Skerk
La Bella	Specchio
Laiolo	Sulotto

Tagliaferri	Trombadori
Tani	Tuccari
Taormina	Valori
Tedeschi	Venturoli
Tempia Valenta	Vetrano
Terraroli	Vianello
Todros	Zanti Tondi Carmen
Tognoni	Zucchini

Sono in missione:

Colombo Vittorino	Pedini
Curti	Pintus
Fanelli	Scarascia Mugnozza
Galli	Taviani
Girardin	Vedovato
Mitterdorfer	

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LENOCI: « Abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, concernente l'esclusione dai benefici combattentistici dei militari reduci dalla guerra di Spagna » (2600) *(con parere della V e della VII Commissione)*;

PITZALIS: « Norme relative al congedo ordinario dei dipendenti statali » (3687);

CAVALIERE: « Modifiche al vigente ordinamento della qualifica di direttore di divisione o equiparata » (3771) *(con parere della V Commissione)*;

Proposta di legge costituzionale COTTONE ed altri: « Procedimento di redazione di testi legislativi » (3779);

alla II Commissione (Interni):

ZAMBERLETTI e ARNAUD: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente la protezione civile » (3691) *(con parere della V Commissione)*;

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Riscatto dei periodi di servizio non di ruolo prestati dal personale degli enti locali » (3715) *(con parere della VI Commissione)*;

alla VII Commissione (Difesa):

FOSCHI ed altri: « Estensione dei benefici della legge 24 aprile 1950, n. 390, concernente il computo delle campagne della guerra 1940-1945 » (1366);

BERTUCCI: « Equiparazione al servizio in reparti mobilitati ed operanti dello stato di prigionia subito dai militari e militarizzati della guerra 1940-1945 » (2991);

ROMEO ed altri: « Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione della indennità speciale ai vice-brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di polizia cessati dal servizio e fruanti di pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio » (3099) *(con parere della II e della V Commissione)*;

LEPRE ed altri: « Riduzione e frazionamento del servizio di leva » (3694);

BERNARDI: « Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vice-brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di polizia cessati dal servizio e fruanti di pensione privilegiata per infermità da causa di servizio » (3707) *(con parere della II e della V Commissione)*;

IANNIELLO e BOFFARDI INES: « Estensione del beneficio delle campagne di guerra di cui all'articolo 8 della legge 24 aprile 1950, n. 390, ai mutilati o invalidi per servizio, ex combattenti » (3710);

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: « Estensione della indennità di rischio da radiazioni prevista per i medici ospedalieri agli ufficiali medici delle forze armate » (3714) *(con parere della V e della XIV Commissione)*;

MANCINI VINCENZO: « Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo » (3720) *(con parere della V Commissione)*;

REGGIANI: « Riapertura dei termini di presentazione di proposte, esposti o reclami relativi a ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (3752) *(con parere della V Commissione)*;

REGGIANI: « Nomina a sottotenente di complemento, con contemporanea iscrizione nel ruolo d'onore dei militari di truppa in congedo, mutilati e invalidi di guerra, in possesso di particolari requisiti » (3753);

alla VIII Commissione (Istruzione):

RICCIO ed altri: « Adeguamento dei contributi e degli indennizzi agli educandi femminili di Napoli » (3636) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

LEZZI: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 » (3772) *(con parere della V e della XIV Commissione)*;

alla X Commissione (Trasporti):

SCUTARI: « Concessione delle agevolazioni per viaggi sulle ferrovie ai figli di dipendenti statali iscritti a corsi universitari » (1858) *(con parere della V e della VI Commissione)*;

IANNIELLO e BOFFARDI INES: « Nuovo limite di età ai fini del collocamento in quiescenza, per i funzionari direttivi dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato » (3711) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

MASCIADRI: « Interventi a favore della pesca e della piscicoltura nelle acque interne » (3739) *(con parere della V Commissione)*;

alla XII Commissione (Industria):

MUSOTTO: « Modifiche alla legge 18 marzo 1959, n. 133, concernente l'erogazione di contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale » (2649) *(con parere della V Commissione)*;

FOSCHINI e SCOTTI: « Modifica alle leggi 5 luglio 1961, n. 635, e 28 febbraio 1967, n. 131, recanti provvidenze per le esportazioni di merci e di servizi » (3602) *(con parere della III e della V Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

SCOTTI: « Norme sul personale già dipendente dalle disciolte confederazioni sindacali » (3657) *(con parere della V Commissione)*;

IANNIELLO ed altri: « Norme modificative ed integrative al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materie di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli » (3709) *(con parere della I, della V e della XI Commissione)*;

SANTI: « Concessione anticipata di indennità di buonuscita e di un acconto sulla pensione, a favore dei lavoratori qualunque sia il datore di lavoro presso cui prestano servizio » (3722) *(con parere della I e della V Commissione)*;

FELICI: « Modifica all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente il trattamento pensionistico e la sicurezza sociale » (3723) *(con parere della V Commissione)*;

GALLONI: « Assicurazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi profughi o rimpatriati » (3727) *(con parere della III, della IV e della V Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

CALVETTI ed altri: « Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia » (3712) *(con parere della VIII Commissione)*;

GIORDANO: « Modifica dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico » (3740) *(con parere della II Commissione)*;

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Sanità):

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica » (3689) *(con parere della I Commissione)*.

Modificazione sull'assegnazione a Commissione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Tenuto conto che la proposta di legge d'iniziativa del deputato Boffardi Ines: « Corresponsione a vita dell'indennità speciale annua lorda, non reversibile, a favore dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3383), già assegnata alla II Commissione permanente (Interni) in sede referente, tratta materia contenuta nelle proposte di legge numeri 3099 e 3707, testé deferite alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente, ritengo, ai fini di un esame abbinato, che la proposta di legge Boffardi Ines debba essere trasferita alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente, con il parere della II e della V Commissione.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità):

DE MARIA: « Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello

ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 » (1266);

dalla IV Commissione (Giustizia):

« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (3587), *con l'assorbimento della proposta di legge MARRACCINI e COCCO MARIA: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari »* (2307-ter), *dalla quale sono stralciati gli articoli 1, 2, 3, 15, 17, che assumono il titolo: « Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »* (2307-bis);

« Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione » *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (2339);

« Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 » (1892) *con modificazioni*;

dalla VII Commissione (Difesa):

PAZZAGLIA ed altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (2915);

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (3176);

CARUSO ed altri: « Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193);

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servi-

zio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (3221);

« Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio » (3637), *in un testo unificato e con il titolo*: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato, nonché sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (2915-3176-3193-3221-3637);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (*testo unificato modificato dal Senato*) (1675-944-1176-B), *con modificazioni*;

dalla XII Commissione (Industria):

« Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2970), *con modificazioni*;

« Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile » (*testo unificato approvato dalla IX Commissione del Senato*) (3020); *con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge*: CAIAZZA ed altri: « Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas » (1566); DAGNINO e CATTANEI: « Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico » (2189); MARCHETTI: « Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici » (2391); LONGONI ed altri: « Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili » (3217), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

CARRA, Segretario, legge:

« Le proposte per l'istituzione, presso una sede universitaria, di nuovi corsi di laurea o di diploma, nell'ambito dei tipi previsti

dalla legge, sono previamente sottoposte all'esame del Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni necessarie, e del ministro, per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione.

La relativa deliberazione istitutiva segue la procedura prevista dall'articolo 5, sempreché siano state osservate le prescrizioni del comma precedente ».

NICOSIA. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, l'articolo 15 riguarda la istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma che potrebbero essere ammessi soltanto nel quadro della programmazione nazionale. Non riusciamo a capire il perché di questa limitazione all'autonomia universitaria.

All'articolo 5 abbiamo stabilito norme precise per quanto riguarda lo statuto universitario, abbiamo dato all'università la facoltà di stabilire i corsi di laurea. La Camera ha approvato adesso l'articolo 14, che stabilisce quali sono i titoli che vengono conferiti dall'università e la necessità di emanare una successiva legge che precisi i tipi di laurea e i diplomi. Adesso, tutte le volte che si deve proporre l'istituzione di un corso di laurea presso una sede d'università nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, le proposte devono essere sottoposte all'esame del Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni necessarie, e del ministro della pubblica istruzione, per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione. Ma se lo statuto di un ateneo contiene già le premesse per conferire i titoli, come mai si devono ancora accertare le « condizioni necessarie »? Quali sono queste condizioni necessarie, se questa legge le ha già delimitate, se la legge da emanarsi successivamente definirà i titoli di laurea? Infatti, si impone senza renderlo automatico un ulteriore esame da parte del Consiglio nazionale universitario. Le condizioni necessarie nascono dallo statuto, nascono dall'organizzazione dei corsi, provengono dalla vita stessa dell'ateneo. Perché il Consiglio nazionale universitario deve accertare queste condizioni e il ministro la compatibilità con la programmazione?

La formulazione dell'articolo è tortuosa. A noi sembra che il Consiglio nazionale universitario possa fare una valutazione in termini politici, dal momento che in esso è prevista una rappresentanza politica, grazie alla sua composizione eterogenea, nella quale entrano

rappresentanti non provenienti dal mondo universitario. Ma perché chiedere la compatibilità con la programmazione? Una università può « sfornare » ingegneri ed un'altra, pur avendo le stesse condizioni, non può farlo. Questo è il punto oscuro dell'articolo 15, il quale può apparire di scarsa importanza, ma in realtà conferisce al Consiglio nazionale universitario un potere di limitazione dell'autonomia universitaria. Qui si limita addirittura l'autonomia dello statuto, e si inserisce la competenza del ministro della pubblica istruzione nell'accertamento della compatibilità con le esigenze della programmazione, mentre la programmazione universitaria si fa per legge e vi è una legge che definisce i titoli e i corsi e da questa legge nasce l'autonomia dello statuto universitario.

L'ultimo comma recita: « La relativa deliberazione istitutiva segue la procedura prevista dall'articolo 5, sempreché siano state osservate le prescrizioni del comma precedente ». Così si delimita l'autonomia che si dice di aver concesso con l'articolo 5. Questo è dunque un articolo eversivo dell'impostazione precedente, in quanto non riguarda i nuovi corsi ma i corsi di laurea anche di quelle università nelle quali eventualmente vi è la possibilità obiettiva di rilasciare i titoli. Avete riconosciuto le università con l'articolo 3 e avete affermato che la denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge; poi all'articolo 5 avete precisato le norme che disciplinano lo statuto, coordinato con l'articolo 3. Non comprendiamo perché ora debbano intervenire il Consiglio nazionale universitario e il ministro della pubblica istruzione. Se volete riferirvi a corsi di laurea dovete sopprimere questo articolo. Ecco perché condividiamo la proposta del gruppo liberale: perché, soppresso l'articolo 15, tutto rientra nella normale logica della legge, che permetta la costituzione di corsi normali e quindi il rilascio dei titoli, sempre che rispondano ai requisiti previsti dalla legge.

Questi sono, onorevoli colleghi, i rilievi che noi muoviamo a questo articolo 15. Riteniamo che sia molto importante avere le idee chiare su questo articolo, perché non si possono approfondire i successivi articoli 16 e 17 se non si tiene presente la norma che stiamo appunto esaminando.

Devo, d'altra parte, far rilevare che l'articolo 15 è strettamente connesso con l'arti-

colo 10 e non vediamo dunque come possa essere votato dopo che, come noto, quell'articolo è stato respinto dalla Camera nella seduta di ieri. Infatti le condizioni necessarie per l'accoglimento della proposta di istituzione di nuovi corsi di laurea o di diplomi, di cui tratta appunto l'articolo 15, non possono essere accertate dal Consiglio nazionale universitario se non in riferimento alla struttura dipartimentale prevista dall'articolo 10.

Riteniamo comunque che l'articolo 15 sia lesivo dei principi dell'autonomia riconosciuta agli atenei dagli articoli 5 e 6 e invitiamo pertanto i colleghi della maggioranza a riflettere attentamente sull'opportunità di mantenerlo in piedi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. 1. GIOMO, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

GIOMO. Ritiriamo l'emendamento 15. 1, ritenendolo ormai superato in quanto collegato con altri emendamenti del gruppo liberale che tendevano all'abolizione del valore legale dei titoli di studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CARRA, Segretario, legge:

Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi indicati dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5. È facoltà dello studente proporre all'approvazione dell'organismo stesso, entro il 31 ottobre di ogni anno, modifiche al piano prescelto, sempreché idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea o al diploma corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione. Dai piani di studio non possono essere esclusi i settori di ricerca e di insegnamento che, ai sensi degli articoli 14 e 87, caratterizzano il corso di laurea o di diploma. I piani alternativi indicano la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso.

La durata dei corsi per gli insegnamenti di cui al precedente comma può essere semestrale, annuale o pluriennale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 16 l'onorevole Nicosia, il quale svolgerà anche il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;

b) insegnamenti propri nel corso di laurea o del diploma di università, presso la quale viene svolto il corso e l'indirizzo, e debbono comunque costituire materia di esame;

c) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con legge.

Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) sono stabiliti negli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) non potrà rispettivamente superare il 50 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del rettore, su proposta del competente dipartimento, approvata dal consiglio di ateneo.

Lo studente può seguire uno dei piani di studio, suggeriti dal dipartimento, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, alla approvazione del dipartimento.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

Subordinatamente, sostituirlo con il seguente:

I corsi e le materie per il conseguimento dei titoli di laurea e di diploma sono determinati mediante programmi fissati per legge.

Ogni studente può proporre modificazioni ai programmi ufficiali mediante la sostituzione di taluni insegnamenti con altri impartiti presso l'ateneo.

Il consiglio di dipartimento approva le modificazioni proposte dagli studenti sempre che risultino idonee alla formazione culturale e professionale propria del corso di laurea prescelto dallo studente.

In ogni caso gli insegnamenti fondamentali non potranno essere sostituiti con altri per una misura superiore ad un quarto.

16. 3. Almirante, Nicosia, d'Aquino, Menicacci, Turchi, Caradonna, Sponziello, Manco, Pazzaglia, Santagati, Romeo.

NICOSIA. Rinuncio a parlare; insisto però sull'emendamento 16. 3.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Gli studi necessari per il conseguimento delle lauree e dei diplomi costituenti titolo specifico per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio delle attività tutelate dalla legge e per l'ammissione agli uffici che lo richiedono comprendono:

a) un gruppo di discipline obbligatorie su piano nazionale;

b) un gruppo di discipline fissato eventualmente in maniera alternativa dalle varie università, costituenti indirizzi dei singoli corsi di laurea e di diploma. È in facoltà dello studente proporre modifiche alla parte b) del piano prescelto, che i consigli potranno accettare, modificare o respingere.

16. 4. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.

Al primo comma dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

Nei piani di studio sarà garantita la massima apertura interdisciplinare anche con la presenza di insegnamenti scientifici per gli studenti di corsi di laurea umanistici, e con la presenza di insegnamenti di tipo umanistico per gli studenti di corsi di laurea scientifici.

16. 6. Malagodi, Bozzi, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Monaco.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo 16-bis:

ART. 16-bis.

Per il conseguimento del diploma e della laurea gli studenti iscritti ai dipartimenti di tipo scientifico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline storico-civico-filosofiche e gli studenti iscritti a dipartimenti del tipo umanistico debbono dimostrare di conoscere nelle linee generali i più importanti argomenti delle discipline fisico-matematiche.

A tal fine gli organismi dipartimentali determinano gli insegnamenti da inserire nei piani di studio di cui al precedente arti-

colo 16; tali insegnamenti non possono essere esclusi dai piani stessi.

16. 0. 1. **Malagodi, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Monaco.**

CAMBA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBA. Il primo emendamento è giustificato dalla mancata accettazione della proposta di soppressione del valore legale dei titoli di studio. Con esso noi proponiamo che gli studi necessari per il conseguimento delle lauree e dei diplomi debbano comprendere un gruppo di discipline obbligatorie sul piano nazionale ed un gruppo di discipline fissato eventualmente in maniera alternativa dalle varie università. La dizione da noi proposta ci sembra molto più chiara e precisa di quella contenuta nel testo della Commissione.

Il secondo emendamento è stato proposto per eliminare uno steccato che, nell'organizzazione attuale degli studi, separa sempre più lo studio delle scienze esatte da quello delle scienze di tipo umanistico. Il problema delle due culture non potrà mai essere avviato a soluzione se, fin dall'università, non si cerca di favorire la più ampia compenetrazione, prescrivendo appunto l'obbligo di cui al nostro emendamento, che afferma come nei piani di studio debba essere garantita la massima apertura interdisciplinare, anche con la presenza di insegnamenti scientifici per gli studenti dei corsi di laurea umanistici e con la presenza di insegnamenti di tipo umanistico per gli studenti dei corsi di laurea scientifici.

Analogo è il senso dell'articolo aggiuntivo 16. 0. 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 16 con i seguenti:

Il dipartimento, anche in concorso con altri dipartimenti, predispone i piani di studio per il conseguimento dei titoli di laurea.

Agli studenti, singolarmente o in forma collettiva, è data facoltà di proporre piani di studio in alternativa a quelli proposti dal dipartimento entro il 31 ottobre di ogni anno. Qualora il dipartimento rifiuti i piani proposti, è tenuto a motivare tale rifiuto.

16. 1. **Canestri, Boiardi, Granzotto, Sanna.**

L'onorevole Canestri ha facoltà di svolgerlo.

CANESTRI. Questo emendamento parte dalla necessità, che noi sosteniamo, di spazi più vasti per l'iniziativa e l'autonomia degli studenti. Poiché non crediamo nell'università come tempio del sapere e neppure nella neutralità della scienza e della cultura, è chiaro che, anche per questa via, noi proponiamo anche maggiori aperture a concreti processi dialettici nell'università.

Ecco perché ci richiamiamo all'esigenza che, qualora il dipartimento rifiuti i piani alternativi degli studenti, debba motivare il rifiuto. Inaccettabile invece è per noi il contenuto del testo dell'articolo formulato dalla maggioranza, secondo cui gli studenti potrebbero apportare modificazioni (e non presentare invece altri piani organici di studio), purché « idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea o al diploma », e via di seguito. Questo è inaccettabile. Non esistono riferimenti astratti ed assoluti su cui misurare l'idoneità di certe scelte di studio. Esistono invece concrete alternative di ricerca e di studio attorno a cui garantire altri spazi di verifica e di dibattito, come noi cerchiamo di fare anche con questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: ogni anno, inserire le parole: o entro il 31 dicembre per gli studenti iscritti al primo anno.

16. 2. **Badaloni Maria, Reggiani, Cingari, Biasini.**

L'onorevole Cingari, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CINGARI. Con questo emendamento noi intendiamo dare agli studenti immatricolati al primo anno la facoltà di proporre le modificazioni al piano di studio entro il 31 dicembre, per consentire loro la possibilità di un primo orientamento, in modo che non abbiano a compiere errori nella formulazione di questi piani.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: I due terzi dei settori di ricerca e di insegnamento debbono essere comuni a tutti gli studenti.

16. 5. **Greggi.**

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Nel testo dell'articolo 16 emendato dalla Commissione sono considerati quei problemi che, in forma più articolata o in diversa guisa, sono stati sollevati negli emendamenti presentati da alcuni colleghi. L'emendamento dell'onorevole Almirante 16. 3 vorrebbe dare alla materia una sistematica che però è inclusa nella brevità del testo del primo comma dell'articolo 16, nel quale è ravvisabile la garanzia che non esista una anarchia assoluta nella presentazione dei piani di studio alternativi, assicurando anche agli studenti uno spazio per proporre ugualmente, secondo le loro aspirazioni e attitudini, dei piani diversificati.

Sono pertanto contrario all'emendamento 16. 3, che non aggiunge nulla, e a mio avviso, opera soltanto un allargamento con una sistemazione diversa da quella proposta dall'articolo 16. Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento Mazzarino 16. 4.

L'emendamento Canestri 16. 1 propone una diversa impostazione che si ricollega un po' a quella di altri emendamenti degli onorevoli Canestri, Boiardi e Granzotto, cioè lascia una piena autonomia nel predisporre i piani di studio agli studenti o ai gruppi di studenti e richiede anche un motivato parere qualora ci sia un rifiuto da parte del dipartimento. Ora noi siamo per un'articolazione culturale, siamo per un'ampiezza maggiore e uno spazio più consono alle ricerche dei giovani e alla loro capacità di indicare piani di studio alternativi, ma non possiamo consentire un'anarchia di ricerca quale quella che viene proposta dall'emendamento 16. 1, sul quale esprimiamo appunto parere contrario.

Sono favorevole all'emendamento Badaloni Maria 16. 2, perché è troppo evidente, come ha già detto l'onorevole Cingari, che le « matricole », cioè gli studenti iscritti al primo anno, hanno diritto ad un tempo più ampio, cioè fino al 31 dicembre, per poter proporre i loro piani di studio rispetto agli studenti iscritti ai corsi successivi: questi, avendo già proposto tali piani, possono soltanto chiedere delle modificazioni, quindi non hanno un impegno così pressante ed ampio come quello delle matricole.

Sono favorevole all'emendamento Malagodi 16. 6, che sostituisce poi il 16-*bis*. L'articolo 16-*bis* era più ampio e indicava esatta-

mente quali tipi di discipline umanistiche e quali tipi di discipline tecniche e scientifiche dovevano essere posti come completamento di studi o di carattere umanistico o di carattere tecnico e scientifico. Con l'emendamento 16. 6 si lascia questa impostazione in forma direi più vaga e più legata alle scelte che gli stessi statuti universitari nella loro autonomia faranno.

Il contenuto dell'emendamento è da apprezzare perché effettivamente, per conseguire una cultura completa, anche facendo riferimento alle proposte fatte per la riforma della scuola di secondo grado omnicomprensiva, torna opportuna questa possibilità integrativa dal punto di vista culturale. Questo mi sembra un fatto altamente positivo.

Sono invece contrario all'emendamento Greggi 16. 5, perché noi, come prima abbiamo espresso un parere contrario nei riguardi dell'emendamento che affida agli studenti piena libertà di scelta dei piani di studio, così dobbiamo essere contrari nei riguardi di un emendamento che vuole imporre agli studenti delle limitazioni di questo genere.

L'emendamento Malagodi 16. 0. 1 ritengo sia da considerare assorbito dall'emendamento Malagodi 16. 6.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, la materia oggetto dell'articolo 16 è una delle poche, fra quelle considerate in questa legge, su cui possiamo sfruttare i risultati di una avvenuta sperimentazione e su cui, pertanto, possiamo legiferare con maggiore consapevolezza. In effetti, la prassi della liberalizzazione dei piani di studio è in atto nelle nostre università già da qualche anno, sulla base di una legge precedentemente approvata.

Il risultato di questa esperienza è stato complessivamente positivo, nel senso che non si sono verificati nel complesso quegli inconvenienti che si erano temuti, ed è per questo che l'articolo 16 riprende opportunamente le disposizioni di legge già precedentemente approvate, integrandole con il concetto della necessità della presenza dei settori di ricerca o di insegnamento caratterizzanti.

Il Governo ritiene che se qualche aspetto negativo nell'esperienza fino ad oggi fatta in sede di liberalizzazione dei piani di studio ci sia stato, questo aspetto possa essere sufficientemente eliminato attraverso l'introdu-

zione dei settori di ricerca e di insegnamento caratterizzanti. Quindi il Governo è contrario all'emendamento Almirante 16. 3, perché, ripeto, ritiene che le preoccupazioni che ispirano questo emendamento siano già sufficientemente garantite dalla formulazione dell'articolo 16 anche in rapporto all'esperienza già fatta in questo settore.

Per le stesse ragioni è contrario agli emendamenti Mazzarino 16. 4 e Canestri 16. 1. Il Governo è contrario sia per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza, sia perché, tutto sommato, la sostanza della liberalizzazione più ampia richiesta dall'onorevole Canestri con il suo emendamento è già recepita nell'articolo 16. Nell'emendamento Canestri si aggiunge la questione della motivazione del rifiuto: ma se veramente riteniamo che nelle università di domani i rapporti tra dipartimento e studenti dovranno essere affidati, per così dire, alla carta bollata delle motivazioni, veramente dovremmo pensare che stiamo facendo un lavoro inutile con questa riforma. Io penso, invece, che in realtà la questione della motivazione dovrebbe essere largamente superata dalla nuova atmosfera che speriamo di poter creare nelle università. È per questa ragione che il Governo è contrario a detto emendamento.

Esprimo invece parere favorevole allo emendamento Badaloni Maria 16. 2.

Concordo con le opinioni espresse dal relatore per la maggioranza sull'emendamento Malagodi 16. 6, il cui spirito è certamente positivo e degno di approvazione. Mi resta solamente un piccolo dubbio circa l'utilità di prescrivere per legge che sia possibile mescolare materie umanistiche con materie scientifiche, quando mi pare che questa mescolanza e questa volontà di presenza delle varie materie sia uno dei criteri informativi di tutta la legge. Semmai si potrebbe pensare che l'emendamento sia pleonastico: a parte ciò, il Governo ne condivide pienamente lo spirito.

Esprimo parere contrario all'emendamento Gregg 16. 5.

Condivido, in fine, l'opinione del relatore per la maggioranza che ritiene l'articolo aggiuntivo Malagodi 16. 0. 1 sostanzialmente assorbito dall'emendamento Malagodi 16. 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Almirante 16. 3 di cui ella è cofirmatario ?

NICOSIA. Signor Presidente, ritiriamo la seconda parte del nostro emendamento, che è la parte subordinata, e insistiamo invece sulla prima. Qualora questa fosse respinta, il gruppo del MSI voterà a favore dell'emendamento Mazzarino 16. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Almirante 16. 3.
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Mazzarino 16. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Badaloni Maria 16. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Gregg, mantiene il suo emendamento 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

NICOSIA. Lo faccio mio, signor Presidente, perché il principio in esso contenuto mi sembra molto importante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gregg 16. 5, ritirato dal proponente e fatto proprio dall'onorevole Nicosia.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Malagodi 16. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Giomo, insiste per l'emendamento Malagodi 16. 0. 1 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Lo ritiriamo, perché effettivamente, come hanno detto il relatore Elkan e il sottosegretario, esso contiene gli stessi principi dell'emendamento 16. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, dopo avere consultato i rappresentanti dei vari gruppi parlamentari e ritenendo di interpretare il loro desiderio, propone di modificare il calendario, già concordato dalla Conferenza dei capigruppo e comunicato all'Assemblea, nei termini seguenti: domani, venerdì 19, seduta alle 11, con una interruzione alle 14,30-15, per riprendere i nostri lavori alle 17, dedicata esclusivamente allo svolgimento di emendamenti; lunedì 22, seduta alle 16,30, con ulteriore svolgimento di emendamenti; martedì 23, seguito del dibattito con votazioni.

Chiedo ora ai rappresentanti dei vari gruppi parlamentari se concordano con queste modificazioni al calendario dei lavori.

PAZZAGLIA. Noi deputati del Movimento sociale italiano siamo d'accordo.

FABBRI. Anche il gruppo democristiano concorda con il calendario da lei proposto, signor Presidente, e la ringrazia per l'azione che lei svolge per il migliore andamento dei nostri lavori.

GIOMO. D'accordo, signor Presidente, anche se noi liberali non condividiamo il sistema di dedicare intere sedute all'illustrazione di emendamenti, con l'aula pressoché deserta, rinviandone poi la votazione ad una successiva seduta.

COMPAGNA. Anche i repubblicani sono d'accordo, signor Presidente.

DI PRIMIO. I deputati del PSI concordano.

SANNA. Il gruppo del PSIUP è d'accordo.

RAUCCI. Signor Presidente, l'onorevole Leonilde Iotti, a nome del gruppo comunista, aveva dichiarato di aderire a questo nuovo calendario dei lavori purché però nella mattina di domani si procedesse a votazioni sulla riforma universitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Raucci, evidentemente ho equivocato con l'onorevole Leonilde Iotti. Tengo tuttavia a precisare, poiché da qualcuno è stato mosso alla Camera il rilievo (che respingo con sdegno) che essa procederebbe fiaccamente alla discussione della legge di riforma universitaria, che mentre questo progetto è stato all'esame dell'altro ramo del Parlamento per due anni e mezzo, esso è da appena tre mesi sottoposto alla Camera. *(Vivi, generali applausi).*

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Desidero soltanto chiarire, signor Presidente, i termini del nostro scambio di idee. Ella ricorderà che nella nostra conversazione si era parlato di procedere a votazioni nella seduta antimeridiana, fino alle 14,30-15, procedendosi poi nel pomeriggio allo svolgimento di emendamenti.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione, onorevole Iotti. Evidentemente ho equivocato quando ella mi ha detto: « Ci rimettiamo a lei, signor Presidente ».

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, si potrebbe procedere a votazioni nella mattinata di domani, dedicando il pomeriggio e poi il lunedì 22 allo svolgimento di emendamenti.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, se viene meno l'accordo su queste modifiche, rimane in piedi il calendario precedentemente annunciato, che prevede per domani una seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Pazzaglia.

Onorevoli colleghi, desidero ricordare che, a norma degli articoli 23 e 24 del regolamento, le eventuali proposte di modifica al calendario possono essere adottate soltanto all'unanimità.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, il nostro gruppo è disposto ad accettare, in via subordinata, che nella mattinata di domani mattina si proceda all'esame degli articoli e alle votazioni relative dedicando il pomeriggio allo svolgimento di emendamenti e riprendendo poi i nostri lavori martedì.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. In tal caso il nostro gruppo è d'accordo. Non concordiamo invece con la proposta liberale e « missina » di non procedere domani a votazioni. (*Proteste dei deputati dei gruppi liberale e del MSI*).

PRESIDENTE. Onorevole Barca, non si tratta di una richiesta pervenutami dai gruppi liberale e « missino », ripeto, ma di una proposta avanzata da tutti i gruppi.

BARCA. Signor Presidente, desideravo chiarire che se si trattava di agevolare — lo dico io che risiedo a Roma — colleghi che debbono raggiungere altrove la loro residenza, il nostro gruppo poteva accogliere la proposta di votare nella mattinata; se invece si tratta, puramente e semplicemente, di rinviare le votazioni, noi non siamo d'accordo.

GIOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, noi liberali abbiamo manifestato perplessità soltanto perché lo svolgimento degli emendamenti sarebbe avvenuto in un'aula deserta, ed il sottoscritto sarebbe stato la vittima innocente destinata dal suo partito a rimanere qui. Dal momento che si accusa ingiustamente il nostro gruppo di voler rinviare le votazioni, chiediamo che sia mantenuto il calendario precedentemente fissato e che domani pomeriggio si prosegua l'esame della legge.

PRESIDENTE. Rimane pertanto confermato il calendario a suo tempo approvato dalla Conferenza dei capigruppo: domani, alle 16, seguito dell'esame della riforma universitaria, con votazioni; sabato 20, seduta antimeridiana, con svolgimento di emendamenti; lunedì 22, seduta pomeridiana, con votazioni.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Venerdì 19 novembre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e negli istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, *per la maggioranza*; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, *di minoranza*.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

GALLONI e GRANELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere comunale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore*: Ballardini.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore*: Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

Sabato 20 novembre 1971, alle 10,30:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

2. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CAPONI, ALDROVANDI e PELLIZZARI.
— *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritiene di svolgere un'accurata e sollecita indagine sull'andamento dei Servizi della direzione generale delle pensioni di guerra, i quali non possono non presentare serie disfunzioni di fronte alle estenuanti lungaggini burocratiche nel prendere in esame, nell'istruire e nel decidere le pratiche di pensione.

In particolare le aspre lamentele degli interessati di tutte le province italiane sono rivolte alla Commissione medica superiore che è chiamata a dare il parere sulle singole pratiche, in base ai verbali delle Commissioni mediche regionali o interregionali, o ma-

gari dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Corte dei conti.

Non c'è partita che non sia trattenuta dalla Commissione medica superiore da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi, bloccando così l'espletamento dell'istruttoria e la definizione. Ma fatto più grave: pratiche di pensione risolte con il ricorso alla Corte dei conti che magari le ha trattenute per 8-10 anni sono ancora ritardate di un anno dalla Commissione medica superiore, la quale in continuità ha in giacenza decine di migliaia di pratiche sulle quali esprimere il parere.

Gli interroganti ritengono intollerabili certe disfunzioni e lungaggini burocratiche, pertanto, chiedono di conoscere quali misure il Ministro ritiene di disporre con urgenza per garantire la definizione più rapida possibile delle pratiche riguardanti le pensioni di guerra, non escludendo la possibilità di un decentramento dei servizi a livello regionale almeno per l'esame istruttorio e per ovviare, in particolare, ai ritardi provocati dalla Commissione medica superiore.

(5-00137)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FOSCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che con il corrente anno accademico si diplomerà il primo gruppo di educatori di comunità della scuola di formazione istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, n. 1326, presso l'università di Roma.

Tali educatori, attraverso un corso biennale, conseguono un diploma universitario di educatori di comunità; con un successivo anno di corso possono conseguire il diploma di educatore di comunità speciali in ordine a specifici bisogni dei soggetti in età evolutiva (difetti e carenze sensoriali, psichiche, ecc.).

Come è facile evincere dai piani di studio di detta scuola in cui l'aspetto teorico è strettamente integrato con le attività ed i tirocinii pratici, i diplomati in parola sono particolarmente preparati per le funzioni di animatori nei doposcuola e comunque nelle attività di una scuola a tempo pieno. Titolo di ammissione alla scuola, come per ogni corso a carattere universitario, è il diploma di scuola media superiore.

Il direttore della scuola, professor Luigi Volpicelli, ha inoltrato richiesta alle competenti direzioni generali (Istruzione media di primo grado, Ispettorato per l'assistenza scolastica) perché nell'ordinanza relativa agli incarichi di doposcuola sia assegnato un punteggio adeguato alla preparazione attuata.

In relazione al fatto che per la frequenza di brevissimi corsi, assai impropriamente chiamati di formazione spesso promossi da enti privati, viene concesso il punteggio di due punti, in relazione al fatto che gli allievi di detta scuola frequentano per obbligo quotidianamente la scuola secondo le modalità suesposte e sono impegnati in una vasta gamma di discipline psico-socio-medico-pedagogiche oltretutto di carattere tecnico-pratico, in relazione al fatto che tale tipo di formazione è più funzionale alle attività di doposcuola che la stessa laurea, tenuto conto che per statuto la scuola è anche collegata con l'ente regione;

si chiede pertanto quale orientamento il Ministero della pubblica istruzione intenda seguire nella attribuzione di punteggio ai diplomati di tale scuola, e delle altre scuole esistenti anche se non a livello pubblico.

A tale scopo si fa presente che funzionano ad esempio, tra le altre, a Torino la scuola

di formazione per educatori specializzati, a Milano l'Ente scuola assistenti-educatori e comunque legate, anche se indirettamente, alle amministrazioni pubbliche locali.

In particolare gli allievi della scuola dell'università di Roma sono già di fatto impegnati in tirocinii presso i doposcuola della città di Roma. (4-20634)

CAROLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi gli uffici interessati non abbiano corrisposto ai pensionati dello Stato gli aumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 28 dicembre 1970, con decorrenza 1° settembre 1971, limitandosi invece a corrispondere lo esiguo acconto del 10 per cento sulla pensione base che, per gran parte di essi, rappresenta circa la terza parte del dovuto, tenuto conto che ai dipendenti statali in servizio gli aumenti stessi sono stati concessi e corrisposti a datare dal 1° gennaio 1970.

Si chiede soprattutto di conoscere per quali motivi gli uffici interessati non hanno tenuto in alcun conto la circolare n. 30 del 3 aprile 1971 con cui il Ministro ebbe ad invitarli a corrispondere, per quanto possibile, agli aventi diritto, gli aumenti di che trattasi.

L'intervento per sollecitare il congruaggio e l'inizio della corresponsione degli aumenti predetti si rende tanto più necessario e urgente se si tiene conto del crescente disagio economico in cui è costretta a vivere la categoria in conseguenza dell'inarrestabile aumento del costo della vita. (4-20635)

BECCARIA, GRANELLI E CALVI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare allo scopo di assicurare la continuità di lavoro a numerosi lavoratori e tranquillità alle loro famiglie in seguito alla gravissima situazione in cui si è venuta a trovare la ditta Broggi Izar di Melegnano (Milano), che ha proceduto recentemente al licenziamento di ben 85 lavoratori, provocando giustificato allarme ed enorme disagio fino alla occupazione dell'azienda stessa.

L'economia della zona, già in difficoltà nel settore industriale per la cessazione dell'attività di grossi complessi, richiede un immediato intervento da parte dei Ministeri competenti onde evitare di compromettere definitivamente una indispensabile fonte di lavoro. (4-20636)

SPERANZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda in concreto adottare per il mantenimento del livello occupazionale nello stabilimento di Campo Tizzoro della Società Metallurgica Italiana.

Risulta infatti, secondo notizie pubblicate dalla stampa locale, che il Ministero della difesa ha deciso di anticipare i suoi approvvigionamenti — per circa 20 milioni di cartucce — allo scopo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali presso lo stabilimento di Campo Tizzoro della SMI, che ha annunciato una riduzione di personale nel settore munizionamento per la difesa di circa 400 unità.

Considerato che non si è ancora avuta notizia ufficiale circa quanto riportato da detta stampa;

considerato che le forniture di cui ai detti approvvigionamenti devono avvenire tramite gare ufficiali e che quindi si può prevedere un *iter* burocratico che certamente prolungherà in modo sensibile i tempi di esecuzione delle forniture stesse;

considerato che della ventilata fornitura di 20 milioni di cartucce il 30 per cento dovrà essere assegnato a industrie operanti nel Mezzogiorno;

considerato che la SMI dovrà tentare con altri di aggiudicarsi il residuo della fornitura, della cui aggiudicazione pertanto non può essere sicura;

considerato che la stessa società ha ripetutamente dichiarato in propri comunicati ufficiali che il settore munizionamento per la difesa dello stabilimento in Campo Tizzoro non verrà chiuso e che la riduzione di personale annunciata è relativa esclusivamente all'espletamento di una commessa estera straordinaria e non connessa all'esecuzione di forniture di carattere ordinario, quale deve intendersi quella suddetta, l'interrogante chiede che il Ministro fornisca elementi certi di fiducia ovvero elementi atti ad evitare il sorgere di illusioni che aggraverebbero il danno dei lavoratori interessati. (4-20637)

ROBERTI, DI NARDO FERDINANDO E ALFANO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono prendere per tutelare la incolumità fisica degli studenti degli istituti medi e la possibilità di svolgimento delle lezioni e dell'insegnamento dei medesimi contro le teppistiche violenze e aggressioni perpetrate da elementi sovversivi del

partito comunista, appartenenti o meno al corpo studentesco. Ciò in particolare in relazione al selvaggio ed incivile episodio verificatosi ad opera di un gruppo di teppisti di sinistra in data odierna presso il IV liceo scientifico Arturo Labriola di Napoli, ove una insegnante vicepreside che aveva manifestato la propria volontà di opporsi ad una assemblea non autorizzata in orario di lezione è stata brutalmente e violentemente allontanata ed un gruppo di studenti che voleva difenderla è stato brutalmente aggredito sino al punto che tre di essi hanno dovuto essere curati presso l'ospedale Loreto di via Crispi. Per conoscere inoltre quale provvedimento essi intendono prendere nei confronti del preside dell'istituto consigliere comunale del PSIUP, il quale invece di prendere misure punitive nei confronti dei teppisti aggressori ha ritenuto di dover sospendere gli studenti colpiti e feriti. (4-20638)

POCHETTI, ALDROVANDI, PELLIZZARI E GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se le sia presente la preoccupante prospettiva di chiusura e di trasferimento della ditta romana « Calce e cementi di Segni ».

Risulterebbe agli interroganti infatti che la presidenza del gruppo aziendale avrebbe già concluso un accordo di fusione con la « Italcementi », attraverso il quale la ditta in parola, che occupa oltre 200 dipendenti, verrebbe smantellata e trasferita a Bergamo, creando serie difficoltà d'ordine occupazionale facilmente prevedibili.

Considerato che la provincia di Roma e la regione laziale registrano enormi squilibri economici dovuti alla scarsa presenza di attività produttiva e tenuto conto dell'enorme bisogno in cui verrebbero a trovarsi le maestranze, qualora dovesse realizzarsi tale prospettiva, gli interroganti chiedono al Ministro se non veda opportuno un esame a livello governativo in accordo con la regione, sulle prospettive di potenziamento e di sviluppo dell'economia della zona fortemente depressa; se non ritenga opportuna una sua iniziativa per bloccare l'intesa a carattere monopolistico, dal momento che questa operazione garantirebbe al gruppo nazionale « Italcementi » oltre la metà della produzione del paese d'una fonte energetica di primaria importanza; ed infine, se non creda indispensabile e necessario convocare presso il Ministero i rappresentanti dei lavoratori e della azienda per tentare una composizione della

vertenza che vada in direzione d'una effettiva garanzia per la salvaguardia del posto di lavoro dei 200 dipendenti attualmente occupati. (4-20639)

BERTUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sollecitare risposta alla precedente interrogazione con la quale si richiedeva se il Ministro non ritenesse opportuno, ai fini del miglioramento del traffico sulle strade che collegano Roma ai comuni delle zone Prenestina, Olevanese e di Fiuggi e a quelli della provincia di Frosinone, di disporre il raddoppio della strada statale Casilina da Centocelle al Grande Raccordo Anulare e della Prenestina-Poli dal Quarticciolo allo stesso Raccordo.

Per migliorare i collegamenti con le zone indicate servite dalla strada statale 155 « di Fiuggi », l'interrogante sollecita nuovamente un ammodernamento della sede stradale particolarmente nel tratto compreso tra San Cesareo e Genazzano, segnalando il cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Cassino e il numero impressionante di curve esistenti tra Palestrina e Cave, tratto quest'ultimo meritevole di uno studio per la realizzazione di una variante.

In via del tutto eccezionale, considerata la loro pericolosità (anche di recente si sono verificati incidenti mortali), l'interrogante sollecita nuovamente l'abbattimento di alberi che delimitano la strada nei pressi dell'abitato di Palestrina. (4-20640)

MASCIADRI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intendano prendere a seguito dei fatti successi e di quelli che potrebbero verificarsi al lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero (Vercelli) ove 223 lavoratori sono stati licenziati. In particolare si ricorda che le popolazioni della zona, che ebbero già a subire conseguenze di una alluvione disastrosa nel lontano novembre 1968, contano di già all'incirca 3.000 lavoratori licenziati o sul piede di licenziamento, con le conseguenze ben immaginabili per una plaga ritenuta tra le più industriose d'Italia ed ora nella morsa della crisi tessile.

Alla situazione sopra ricordata si è aggiunta nei giorni scorsi un'azione intimidatoria da parte della forza pubblica che ha arrestato due lavoratori, in occasione di uno sciopero unitario e mentre venivano trasferite partite di lavoro dalla fabbrica, concesse ai

lavoranti a domicilio, con evidente scopo provocatorio nei riguardi degli scioperanti.

L'interrogante chiede:

a) che per i due lavoratori arrestati si intervenga al fine di farli rimettere in libertà;

b) che concretamente si assumano le iniziative opportune per impedire il licenziamento dei 223 lavoratori;

c) che venga studiato e posto in atto celermente un piano organico di ristrutturazione dell'industria biellese atto ad impedire lo stillicidio dei posti di lavoro nella zona considerata, conformemente agli impegni che, anche a livello ministeriale, ci si era assunti. (4-20641)

SCUTARI E CATALDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale gli attuali uffici finanziari di Lauria, importante centro della provincia di Potenza, verrebbero trasferiti in altro comune della stessa provincia;

se è a conoscenza dello stato di agitazione della popolazione di Lauria e della presa di posizione di quel consiglio comunale contro ogni eventuale soppressione o trasferimento degli uffici finanziari;

se non ritiene opportuno dare tempestive assicurazioni al consiglio comunale di Lauria che gli attuali uffici finanziari colà ubicati, pur in vista dell'applicazione della nuova legge tributaria, non saranno soppressi o trasferiti, ciò anche alla luce della posizione geografica del comune nell'intera zona del Lagonegrese e nella provincia di Potenza. (4-20642)

SPADOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stata rispettata la norma di legge nel caso del professore Bruno Vincenzo, titolare di lingua francese nell'anno scolastico 1970-71 alla scuola media di Pachino e assegnato per il 1971-72, quale vincitore di concorso ai sensi della legge n. 831 del 1961 al liceo scientifico di Rosolini, per l'insegnamento della lingua francese, è stato, con provvedimento eccezionale, dopo aver assunto servizio, trasferito al liceo scientifico « Corbino » di Siracusa.

Successivamente, nonostante avesse ottenuto nello stesso anno un trasferimento, ha ottenuto una assegnazione provvisoria presso la sezione staccata dello stesso liceo scientifico a Pachino, lasciando senza insegnamento la incaricata a tempo indeterminato, qua-

le abilitata, ex triennialista, signora Zisa Giuseppina nata Novello.

Si sottolineano due fatti che sembrano all'interrogante non conformi a legge: 1) una assegnazione provvisoria (se tale si deve intendere) da Siracusa a Pachino nello stesso anno in cui ha avuto luogo il trasferimento; 2) una assegnazione provvisoria accordata direttamente dal Ministero e non dal provveditore di Siracusa, competente in materia ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'interrogante chiede che ove si ravvisino violazioni di legge, voglia anche intervenire per ristabilire la giustizia e il rispetto della norma. (4-20643)

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie sulla situazione dell'ufficio incaricato del disbrigo delle pratiche relative all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalla recente legge 9 ottobre 1971, n. 824, in favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici ex combattenti ed assimilati; nonché della trattazione delle domande intese ad ottenere gli aumenti periodici stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, concernente norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

In proposito assai diffuse sono le lagnanze tra il personale dipendente da codesto dicastero per la estrema lentezza con la quale le suddette pratiche vengono trattate, a causa principalmente della esiguità del personale preposto al menzionato ufficio.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga intervenire con ogni possibile urgenza con l'assegnazione al predetto ufficio di adeguato personale, per venire così incontro alle giuste istanze degli interessati, i quali attendono invano da oltre un anno i chiesti benefici, loro riconosciuti da leggi dello Stato. (4-20644)

CINGARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato i dati del 10° censimento della popolazione con riferimento all'intero comune di Careri (Reggio Calabria) senza tener conto che esso materialmente si compone anche della frazione di Natile Nuovo, della quale, d'altra parte, in sede di ele-

zioni comunali, ne è stata sempre riconosciuta la giuridica esistenza, tanto da procedere, giusta il disposto del terzo comma dell'articolo 11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, all'assegnazione dei consiglieri ad essa spettanti; premesso anche che, sin dal 1946, nella predetta frazione di Natile Nuovo si vota sulla base di dati forniti dal comune piuttosto che su quelli elaborati dall'ISTAT, come sarebbe più esatto; premesso ancora che a Natile Nuovo da tempo e cioè dal 1963 è stata istituita l'anagrafe separata della popolazione (decreto prefettizio del 6 dicembre 1963) — se non ritengano necessario disporre affinché l'amministrazione comunale di Careri, ottemperando, come già da tempo suo preciso dovere, al disposto di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, provveda alla delimitazione ed alla individuazione della località di Natile e sottoponga quindi il piano topografico dell'intero comune per l'esame e l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.

Attesa la complessità della predetta procedura, che certamente assorbirebbe un lasso di tempo tale da escludere che simili adempimenti possano svolgere la loro naturale efficacia in sede di pubblicazione dei dati del censimento attualmente in corso, l'interrogante chiede ancora di conoscere se, in linea eccezionale, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario, al fine di eliminare la stortura sopradenunziata, peraltro tutta imputabile all'incuria dell'amministrazione comunale di Careri, di disporre affinché l'ISTAT provveda a pubblicare i dati dell'ultimo censimento relativi alla popolazione di Natile separatamente da quelli di Careri. (4-20645)

PELLEGRINO, MACALUSO, COLAJANNI, DI BENEDETTO, FERRETTI E SPECIALE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza che i fascisti del MSI di Trapani con un inqualificabile manifesto hanno esaltato il tentato omicidio consumato dai loro camerati di Palermo a danno dei dirigenti regionali siciliani dei giovani comunisti, fratelli Cipolla ed Antonio Macaluso.

Nel volantino distribuito il 16 novembre 1971 tra l'altro è detto: « botte meritate ! Non cerchiamo giustificazione: non ne abbiamo bisogno !... *Le sacrosante botte prese dai rampolli dei più noti esponenti del lerciume rosso siciliano sono l'affermazione più categorica della volontà di lotta che anima la gioventù*

nazionale italiana ». (La sottolineatura è degli interroganti).

Poiché i fascisti del cosiddetto fronte della gioventù di Trapani, come si vede, non solo esaltano la violenza ed i reati di violenza ma affermano la loro volontà di generalizzare le gesta delinquenziali dei fascisti palermitani e praticarle anche a Trapani, se non ritengano i Ministri interessati di adottare ogni misura di prevenzione e repressione di loro competenza.

Si denuncia in particolare che i missini di Trapani non sono nuovi al teppismo ed oggi, per l'acquisito appoggio degli agrari e le passate impunità, di cui sono responsabili le autorità prefettizie e di polizia locali, mostrano una accresciuta pericolosità per l'ordine pubblico e per il civile svolgersi della lotta politica nel trapanese. (4-20646)

FELICI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare affinché i comuni facenti parte della Circoscrizione territoriale della provincia di Frosinone, siano staccati dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere ed incorporati in quella di Frosinone.

Quanto sopra ai sensi degli articoli 4 e 10 della legge n. 545 del 25 luglio 1971, relativa al riordinamento delle Circoscrizioni territoriali delle Conservatorie immobiliari e per ovviare alle gravi difficoltà che incontrano le popolazioni interessate ai fini delle operazioni catastali che debbono compiere presso l'Ufficio tecnico di Frosinone e per quelle ipotecarie presso la conservatoria di Caserta - Santa Maria Capua Vetere: difficoltà rese più onerose dalle enormi distanze che debbono superare anche per la mancanza di dirette comunicazioni viarie e ferroviarie dei vari comuni fra loro. (4-20647)

GIOMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti decisioni pretendono di dover prendere onde tutelare la libertà di lavoro garantita dalla Costituzione repubblicana e conculcata negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Milano, dove il giorno 17 novembre 1971 sono avvenuti gravissimi episodi di violenza che hanno indotto i dirigenti dell'azienda ad abbandonare la fabbrica. Tanto più gravi si appalesano i fatti denunciati nel corso dei quali vi sono stati persino alcuni feriti fra i funzio-

nari stessi, dal momento che a prescindere da ogni altra considerazione morale l'attuale situazione di disordine e di violenza incontrollata nelle fabbriche impedisce quella ripresa economica che appare utile per il nostro Paese. (4-20648)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere quali determinazioni traggono per quanto rivelato dal settimanale ABC del 26 novembre 1971 (n. 48) sotto il titolo: « La RAI-TV da viale Mazzini a Regina Coeli »;

in particolare si chiede di sapere come si possa consentire che la gestione di questo importantissimo servizio pubblico venga ancora affidata a persone accusate di peculato e altri reati;

per sapere quali provvedimenti intendono prendere in ordine alla nuova strutturazione dell'azienda, di cui tanto si parla, anche perché è scandaloso che, nelle more di un ipotetico rinnovo della convenzione, indiziati di reati prendano decisioni, fra le quali promozioni e assunzioni clientelari, che sprofondano, ancor di più, l'azienda nel baratro di una gestione fallimentare;

si chiede di conoscere l'elenco nominativo degli stipendiati della RAI-TV e dei consulenti fissi e dei comandati presso enti pubblici, fra i quali i Ministri, con l'ammontare delle somme percepite, l'elenco delle società che hanno rapporti di lavoro con la RAI-TV e le cifre dei relativi contratti. (4-20649)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto (documentato da un volantino) che alcuni sindacalisti, per esercitare illecite pressioni ed intimidazioni nei confronti degli operai della SATAS e della SCIA recentemente incorporate nell'Azienda regionale sarda trasporti vanno affermando che nell'ARST « non c'è posto per coloro che hanno tentato di sabotare la pubblicazione », con chiara allusione per gli operai non iscritti alle associazioni sindacali della « triplice »;

per conoscere altresì se ritengano di dover intervenire, in modo da assicurare tutti i lavoratori che anche nei confronti dei dirigenti sindacali della « triplice » e dei consiglieri di amministrazione dell'ARST che intendono violare le vigenti norme, saranno applicate le sanzioni previste dallo Statuto dei lavoratori. (4-20650)

GUARRA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per i quali sarebbe stata dichiarata la inagibilità dei locali sede del Convitto nazionale Pietro Colletta di Avellino, il cui mancato funzionamento reca gravi danni alla popolazione collegiale, per altro costituita da giovani appartenenti a famiglie bisognose e che si siano distinti per merito scolastico.

Per sapere se risponde al vero che il Convitto, chiuso dal rettore in quanto inagibile, sia ora oggetto di contrattazione con il comune di Avellino, per alloggiarvi una scuola elementare, e che negli stessi locali continui a funzionare una scuola media ed un ginnasio, con la sola popolazione esterna sotto la presidenza del rettore del Convitto.

Per sapere quali provvedimenti si intendano adottare per ripristinare il funzionamento di tutti i servizi del Convitto nazionale Pietro Colletta di Avellino. (4-20651)

NANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia stato predisposto un piano per lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi nel comune di Marradi in provincia di Firenze.

Il comune è situato in zona depressa e la sua economia montana peggiorerà sempre di più se non si interverrà con la massima urgenza ed in modo intenso e continuativo, sia con opere idrauliche e forestali dirette ed indirette sia risolvendo le esigenze essenziali di riequilibrio dell'assetto fisico del territorio. (4-20652)

CAPONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere con quale criterio discriminatorio, o quanto meno leggerezza abbia agito il Comitato dell'Ordine di Vittorio Veneto, negando l'assegno vitalizio all'ex combattente della guerra 1915-18 Galli Giulio fu Arcangelo, nato il 13 ottobre 1898 e residente a Perugia, frazione di Pila.

Il predetto non solo è stato combattente, ma anche ferito. Per tale ferita ha ricevuto la pensione, come da posizione agli atti del servizio Vecchia Guerra della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, posizione n. 529.776.

Di fronte a questo macroscopico errore l'interrogante chiede al Ministro un particolare interessamento al fine che sia sollecitamente corretto. (4-20653)

BARTESAGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione agli attentati con materiale esplosivo avvenuti ultimamente contro le sedi dei consolati generali italiani di Amsterdam e di Basilea, che avrebbero potuto avere, se consumati in diverso orario, tragiche conseguenze, e con riferimento allo stato di grave preoccupazione ingenerato da tali due fatti sia nel personale in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, sia fra gli appartenenti alle comunità di italiani all'estero che frequentano le nostre sedi diplomatiche — a quali provvedimenti il Ministero degli affari esteri abbia deciso di fare ricorso al fine di meglio garantire la sicurezza e la incolumità delle persone nelle sedi delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, sia con la prevenzione dal verificarsi di simili eventi, sia con misure adeguate di protezione degli edifici in questione, soprattutto laddove siano attualmente più scoperti. (4-20654)

FASOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere: se sia a conoscenza che sabato 13 novembre 1971 la direzione del cantiere Ansaldo-Muggiano di La Spezia ha negato il permesso di accedere nell'ambito dello stabilimento al sindaco della città che, con la Giunta comunale al completo, con il Consiglio federativo della Resistenza, con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari antifascisti e con una delegazione di partigiani francesi della città gemellata di Tolone, intendeva apporre una corona alla lapide dedicata ai dipendenti dello stabilimento caduti vittime del nazismo nei campi di concentramento ed ai partigiani morti nella guerra di liberazione nazionale;

se non ritenga che il fatto assuma rilevante contrasto con gli ideali ai quali sempre si è dichiarato di ispirarsi il Governo della Repubblica italiana, ai quali quindi dovrebbero dimostrarsi rispettosi anche le dirigenze delle aziende dello Stato, comprese quelle a partecipazione statale, quando è dimostrato che esso non avrebbe minimamente intralciato lo svolgimento delle attività produttive (è da considerare invece che il divieto ha turbato gravemente gli animi della maggioranza dei dipendenti, i quali infatti hanno sospeso il lavoro, quale atto di riparazione dovuto alla cittadinanza spezzina, che proprio in quel giorno, con solenni decisioni del suo Consiglio comunale, ha inteso esaltare i valori di libertà affermati dalla Resistenza e rendere omaggio a tutti i suoi Caduti, con l'apposizione di co-

rone a ogni cippo o lapide eretti nel territorio urbano);

se infine non ritenga di far emanare opportune disposizioni dagli organi competenti affinché simili episodi di insensibilità civica non abbiano a ripetersi in aziende che — sia pure nel campo economico — costituiscono sempre elementi della attività dello Stato democratico. (4-20655)

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono ancora alla definizione delle pratiche relative alla concessione della croce di cavaliere di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio in favore dei signori:

Speciale Pietro da Udine;

Zanussi Luigi da Sedegliano (Udine), mutilato di guerra;

Pasqualini Luigi da Sedegliano (Udine), mutilato di guerra. (4-20656)

FRANCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali difficoltà e da chi create si oppongono alla assunzione del signor Roberto Iacovini da Gorizia, vincitore del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a 1.164 posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella B), indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1566, di cui alla comunicazione ufficiale del 22 settembre 1969 della direzione generale del personale numero DCP/2/1/110165/TC/175/i e per conoscere i motivi per cui allo Iacovini è stata conferita dal direttore provinciale di Gorizia in via solo precaria e provvisoria la reggenza del posto scorta agenti ULA di Lucinico. (4-20657)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi ed i criteri in base ai quali venne fissata, con il decreto legislativo n. 137, la data del 14 ottobre 1943 e non già quella del 9 settembre dello stesso anno, giorno nel quale militari (in gruppo od isolatamente) iniziarono il trasferimento dal territorio occupato dalle truppe tedesche a quello amministrato dal governo alleato;

si chiede, inoltre, di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri, per compiere un'evidente, necessaria azione riparatrice nei confronti di coloro che, si posero a disposizione del governo alleato, intenda

estendere il riconoscimento *de quo* anche ai militari ed ai militarizzati che, a far tempo dal 9 settembre 1943, si posero a disposizione del Governo Badoglio. (4-20658)

DELFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali gli ex combattenti della guerra 1915-1918 Di Foglio Nicola, Esposito Pietro, Spadaccini Luigi, Bevilacqua Nicola, Muratori Filandro e Lattanzio Giuseppe tutti di Vasto (Chieti) non hanno ricevuto il riconoscimento ed i benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, ed i motivi per i quali gli ex combattenti Strever Nicola, Altieri Nicola, Del Borrello Giuseppe fu Angelo, Nocciolino Tommaso, Del Borrello Michele, Salvatore Leonardo, Fusano Concezio, Norarangelo Teodoro e Laccetti Giuseppe non hanno avuto assegnata la pensione di lire 5.000 a differenza di altri ex combattenti di Vasto. (4-20659)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della agitazione esistente fra gli studenti del sesto anno di medicina e fra i laureati di medicina e chirurgia delle sezioni di giugno ed ottobre, che terminano regolarmente il periodo di tirocinio il 15 dicembre 1971 e che, a causa dell'unico appello di esami di Stato, programmato per il 26 novembre, vengono a perdere un anno, non potendo così accedere né alla scuola di specializzazione per l'anno 1971-72, né ai corsi di allievo ufficiale medico, esercito e aeronautica, programmati per l'inizio del 1972.

Considerato che nei precedenti anni accademici sono stati autorizzati tre appelli di esami di Stato; tenuto presente tra l'altro che l'inizio del periodo semestrale di tirocinio è stato di proposito anticipato dal 15 agosto al 15 giugno per dare agli interessati la possibilità di usufruire della sessione autunnale; l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro, al fine di permettere la partecipazione agli esami di Stato ai detti candidati, non voglia, per il corrente anno accademico, autorizzare i tre appelli della prossima sessione autunnale, o subordinatamente accordare una proroga per detto esame nella seconda quindicina di dicembre così come disposto per gli anni precedenti.

Tale secondo provvedimento, infine, permetterebbe la iscrizione ai corsi di specializzazione agli abilitati, considerato che la data di iscrizione ai corsi di specializzazione scade il 31 dicembre 1971. (4-20660)

BUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga — a seguito della gravissima ed eccezionale siccità che ha colpito le zone montane, collinari e pedecollinari della provincia di Parma particolarmente interessate alle attività zootecniche — di dover applicare a tali zone quanto disposto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e, in particolare, concedere le provvidenze creditizie disposte con l'articolo 5 della legge medesima.

Premesso come le aziende di detta zona siano da considerare aziende specializzate per allevamento di bestiame da latte in funzione della produzione tipica del « parmigiano reggiano », si fa rilevare che i maggiori oneri a cui tali aziende devono far fronte per approvvigionamenti straordinari di foraggio, sono del tutto insopportabili dai bilanci aziendali.

Volendo evitare, come sembra doveroso, la dispersione di un patrimonio zootecnico alla cui costituzione ha largamente contribuito in forme varie lo stesso intervento pubblico, non resta che il ricorso alla legge n. 364 indirizzando gli interventi agli scopi propriamente disposti dalla stessa legge e cioè: « per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame ». (4-20661)

BUZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quale sia l'opinione del Ministero sulla pratica largamente seguita dalle società sportive, affiliate alla Federazione italiana gioco calcio del CONI, per cui i giovani sportivi dai 14 anni in avanti vengono « cartellinati » o tesserati a tempo indeterminato con il divieto di passaggio ad altre società secondo le libere scelte del giovane.

Si fa rilevare che da tale modo di procedere, chiaramente ispirato ad una deteriorata concezione professionistica dello sport, deriva un vero asservimento del giovane con gravi conseguenze negative per la sua formazione. (4-20662)

BUZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene doveroso e possibile disporre l'estensione, ai familiari superstiti dell'artigiano deceduto, di quanto già si pratica a favore dei lavoratori dipendenti e cioè la continuità delle prestazioni mutualistiche per almeno sei mesi dalla

data del decesso del mutuato, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto alla pensione di reversibilità. (4-20663)

SABADINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se —

premesso che il Comitato unitario antifascista di Sant'Alberto (Ravenna) costituito sotto il patrocinio del comune di Ravenna, in occasione del raduno dei partigiani appartenenti al distaccamento « Terzo Lori », il quale, incorporato nella 28^a brigata Garibaldi « Mario Gordini », combatté la guerra di liberazione nazionale con onore e con sacrificio, intendendo organizzare una mostra fotografica sulla esistenza per le alte ragioni morali, sociali, educative, che la Resistenza esprime nella storia del nostro Paese, chiese allo scopo al provveditore agli studi di Ravenna, l'uso limitato e temporaneo dei locali scolastici della scuola media « C. Viali » di Sant'Alberto, per il 7 novembre 1971, giorno del raduno;

che chiese nello stesso tempo che la funzione educativa fosse sottolineata dall'autorità scolastica affidando agli alunni della stessa scuola, una composizione scritta sul tema consigliato dalla mostra;

che il provveditore agli studi di Ravenna, immediatamente, con lettera 30 ottobre 1971, in risposta alla lettera di richiesta datata 29 ottobre, rispose negativamente, motivando che la circolare n. 18 (protocollo numero 23990/FA) del 16 gennaio 1970, la quale disciplina la concessione in uso di locali scolastici, non prevede e quindi non consente, la concessione per manifestazioni del genere proposto dal Comitato, e che data l'imminenza della manifestazione (7 novembre) non sarebbe stato nemmeno possibile sentire il parere del Ministro —:

1) non debba darsi interpretazione tanto restrittiva alla menzionata circolare la quale, come risulta dal testo e dal contenuto, regolando solamente la concessione in uso dei locali scolastici per l'espletamento di concorsi o di corsi di istruzione e di addestramento organizzati da enti vari, proprio per questo non può escludere la concessione per altri usi. Tanto più che non molto tempo fa in altra scuola secondaria di Ravenna, la « Guido Novello », è stata allestita una mostra di cimeli del Risorgimento;

2) non ritiene che sia stata affrettata la decisione del provveditore il quale dato il valore della Resistenza anche per la storia di oggi del Paese, avrebbe dovuto interpellare il Ministero, poiché ne aveva il tempo,

essendo la lettera di risposta datata 30 ottobre mentre la manifestazione era indetta per il 7 novembre;

3) non ritiene di dovere prendere i provvedimenti opportuni e necessari, perché l'anima e la storia della Resistenza, possano entrare veramente nelle scuole, con i suoi alti, attuali valori civili ed umani.

(4-20664)

GIOVANNINI, MARMUGI, NICCOLAI CESARINO E TANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga giunto il momento di indurre l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS) ad adottare urgenti provvedimenti per la sollecita e definitiva sistemazione della strada statale numero 222 (« Chiantigiana »), la quale, trovandosi in pessime e pericolose condizioni di viabilità e sulla base degli accertamenti e degli studi effettuati dal compartimento ANAS di Firenze, ha necessità dei seguenti lavori:

1) variante di « le Bolle » con eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di « Chiocchio », del dosso di « Spedaluzzo » e di tornanti di « le Bolle », dal chilometro 15+500 al chilometro 20+500;

2) eliminazione della strettoia di « Villa Salandra » a rettifica del Golf de « l'Ugolino »;

3) adeguamento del tratto dal chilometro 20+500 al chilometro 23+500;

4) eliminazione della strettoia di « Petigliolo » dal chilometro 10+800 al chilometro 14+800;

5) variante di Greve;

6) variante di Strada;

7) variante di Grassina.

Tutto ciò si rende indispensabile in quanto il comune di Greve ed il « Chianti » in provincia di Firenze restano fuori da tutte le grandi vie di comunicazione. Infatti, l'autostrada « del sole » passa per il « Valdarno » e la « superstrada » Firenze-Siena per la « val d'Elsa », mentre sull'unica arteria statale della zona — la « Chiantigiana » — la situazione si è notevolmente aggravata per l'aumento eccessivo del traffico motorizzato e particolarmente pericoloso nei giorni festivi, tantoché si sono già verificati moltissimi incidenti, anche mortali, specialmente nei punti sopra citati.

Le popolazioni della zona interessata sono, pertanto, vivamente allarmate, e potrebbero restare costrette ad effettuare vigorose manifestazioni di protesta in mancanza di sufficienti, tempestive assicurazioni che verranno adottati gli urgenti ed indispensabili provvedimenti richiesti, purtroppo tante volte, sinora, invano.

(4-20665)

SABADINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Ravenna risultano tuttora pendenti insoddisfatte presso l'intendenza di finanza.

(4-20666)

SABADINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Ravenna risultano tuttora pendenti insoddisfatte presso l'ufficio del Genio civile.

(4-20667)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia vero che i comandi di polizia stradale ed i comandi dell'Arma dei carabinieri hanno ricevuto disposizione di elevare contravvenzione ai danni di tutti coloro che hanno contratto assicurazione RCA con società di mutuo soccorso, e ciò in evidente contrasto con quanto recentemente precisato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, sezione II, n. 637, dell'8 giugno 1971, e se sia vero che tali disposizioni sono state emanate su iniziativa del Ministero dell'interno, che a sua volta ha chiesto informazioni al riguardo al Ministero dell'industria e non al Ministero del lavoro e ciò malgrado sia il Ministero del lavoro e non il Ministero dell'industria competente per la vigilanza sulle società di mutuo soccorso.

(3-05490) « ORILIA, TAORMINA, FINELLI, MATTALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale per conoscere se non ritengano opportuno intervenire presso il governo della Repubblica federale tedesca, per tutelare la dignità e la libertà dei lavoratori italiani emigrati, offese e minacciate dalla direzione della Suddeutsche Kühlerfabrik di Stuttgart-Feuerbach.

« In un volantino la suddetta società, che sembra parlare a nome di tutti gli industriali tedeschi e dello stesso governo, ammonisce i lavoratori italiani, se non vogliono correre il rischio di non lavorare più in nessuna fabbrica tedesca e di essere perfino espulsi dal territorio della Repubblica federale tedesca, a pronunciarsi contro e comunque a non aderire allo sciopero che venisse proclamato dal sindacato di categoria, cioè dalla IG Metall, per il rinnovo del contratto di lavoro. L'aperto invito al crumiraggio è tanto più vergognoso e vile in quanto diretto a dividere i lavoratori sulla base della nazionalità e speculando spudoratamente sulle condizioni particolari nelle quali si trovano i lavoratori italiani.

« La società con una manovra di preta marca razzista, pretende che gli operai italiani si mostrino solidali con gli industriali che

li sfruttano e che vogliono condannarli ad un ruolo di emarginati ed invisibili alla classe operaia tedesca, di cui dovrebbero disertare la lotta come se questa non fosse anche la loro.

« Senza dubbio i nostri connazionali faranno onore alle tradizioni della classe operaia italiana, respingendo i ricatti e le minacce, partecipando alle battaglie sindacali per migliori condizioni di lavoro.

« Sembra all'interrogante che il Governo italiano debba intervenire nei modi più opportuni perché cessino le odiose ed illegittime azioni della Suddeutsche Kühlerfabrik e siano scoraggiati altri industriali che volessero seguirle.

« L'interrogante può esibire per conoscenza un esemplare del volantino in questione.
(3-05491)

« CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione concreta intenda compiere il Governo italiano presso le Nazioni Unite affinché queste usino i poteri di cui sono investite per una pronta soluzione del problema politico del Pakistan Orientale e per l'organizzazione di un programma urgente di aiuti disperatamente richiesti da milioni di uomini sinistrati.

(3-05492) « MICHELI PIETRO, BOLDRIN, LOSPINOSO SEVERINI, CORÀ, TAGLIARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia al corrente, e che cosa in conseguenza si voglia decidere in proposito, che un ben identificato consigliere di Corte d'appello, in funzione di presidente di sezione presso il tribunale di Lecce, nei confronti del quale pare essere in corso procedura disciplinare, sia addirittura interessato all'assunzione di appalti stradali ed in particolare benefici di vantaggi economici che gli proverrebbero dall'amicizia personale di persone o ditte che sono preposte ai lavori di manutenzione della superstrada Brindisi-Lecce.

(3-05493)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* di grazia e giustizia per

chiedere se ritenga conforme al rispetto verso un parlamentare ed il Parlamento della Repubblica italiana, il comportamento della Corte d'appello di Lecce sistematicamente contrario alle pur legittime richieste di rinvio che l'interrogante nella sua qualità di avvocato aveva avanzato per la sola discussione di un gravissimo processo di omicidio volontario nel quale l'interrogante era l'unico difensore dell'imputato.

« Cosa pensi il Governo in particolare della precitata decisione della Corte d'appello che nulla ha a che fare col merito processuale e quindi col principio di indipendenza del magistrato, con la quale decisione è stata irrispettosamente respinta, nonostante la documentale prova dell'impedimento, la richiesta di rinvio sia pure per la sola discussione di un processo che si è voluto ad ogni costo concludere nella giornata di mercoledì 17 novembre 1971 e cioè nella stessa giornata in cui l'interrogante era impegnato presso la Commissione giustizia della Camera, della quale ultima fa parte, per il dibattito, oltre che sul diritto di famiglia in sede legislativa, nientemeno che sulle proposte di legge sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura in sede referente.

« Chiede di conoscere se il Governo sia al corrente che la magistratura leccese, per lo meno in buona parte, sia faziosamente legata ad interessi ed a richieste di avvocati di quel foro, anche quando le richieste non offrano seria motivazione, respingendo qualunque proposta o richiesta degli avvocati di altre sedi, ed in particolare di tutti gli avvocati del foro di Brindisi, per intendimenti non perfettamente chiari.

« Se non ritenga promuovere una inchiesta perché sia fatta luce sui motivi reali e quindi non di certo formali che potrebbero essere dedotti circa la necessità di una celebrazione sollecita di un tale processo, che hanno determinato il rigetto di una istanza di rinvio legata alla giustificazione di un così importante impegno parlamentare.

« Cosa pensi ancora il Governo attorno all'altra circostanza, confermata da uno specifico telegramma rimesso dall'interrogante, oltre all'altro precedentemente rimesso dal Presidente della Camera dei deputati, relativa ad un accordo, che, sia pure in termini di possibilità della giustizia, l'interrogante aveva raggiunto col primo presidente della Corte d'appello di Lecce proprio per il rinvio del grave processo di omicidio sia pure ad una udienza dello stesso mercoledì e comun-

que entro e non oltre il 1971, nella quale udienza l'interrogante avesse avuto impegni parlamentari di non eccessiva importanza.

« Se non si ritenga infine che il predetto comportamento sia non tanto offensivo e lesivo, per il diritto, il dovere ed il prestigio del singolo parlamentare, quanto invece e soprattutto per il diritto, il dovere ed il prestigio del Parlamento al quale la magistratura non dovrebbe sottrarre la necessaria attività di un suo componente, sottraendo al contempo in un processo di eccezionale gravità, una difesa che aveva seguito ed assistito la vicenda processuale fin dal primo momento in cui il fatto delittuoso ebbe a verificarsi, fatto questo tanto più grave se si consideri che l'esito del predetto processo è stato di accoglimento dell'appello del pubblico ministero con una notevole elevazione della già alta precedente pena detentiva.

« In quali termini infine, si ritenga assieme al Parlamento ed al parlamentare prima, ed all'avvocato difensore dopo, garantire, tenendo presente che si tratta di difesa dell'imputato, il pieno ed assoluto esercizio dei propri doveri.

(3-05494)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere quali siano i reali termini della nota vicenda giudiziaria che si riferisce alla morte della giovane Longo Antonietta — deceduta in circostanze rimaste ignote — e che tornano attualmente alla attenzione degli investigatori e della Magistratura.

(3-05495)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per avere notizie in merito all'arresto di 9 edicolanti avvenuto nella città di Genova (di cui ha dato notizia la stampa giovedì 18 novembre 1971) incriminati per aver esposto la pubblicazione *Le posizioni perverse* ritenuta oscena; per sapere se corrisponde a verità che si procederà in questo caso con rito direttissimo; e naturalmente per sapere se si stia procedendo non soltanto contro gli edicolanti, sicuramente responsabili ma in definitiva responsabili in misura minore, ma anche, e con estrema de-

cisione, contro gli editori ed i responsabili della pubblicazione.

(3-05496) « GREGGI, TOZZI CONDIVI, LUCIFREDI, CALVETTI, DEL DUCA, MIOTTI CARLI AMALIA, COCCO MARIA, BOFFARDI INES, ALESSI, AMODIO, ARMANI, BARBERI, BARTOLI, BIMA, BOLDRIN, BOTTA, CALVETTI, CANESTRARI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CICCARDINI, DALL'ARMELLINA, DE MARIA, FODERARO, FORNALE, GIRARDIN, GIRAUDI, HELFER, LUCCHESI, MAGGIONI, PALMITESSA, PERDONÀ, PREARO, REALE GIUSEPPE, SANGALLI, SIMONACCI, SORGI, SGARLATA, STELLA, TARABINI, TERANOVA, TRAVERSA ».

MOZIONE

« La Camera,

considerato l'aggravarsi continuo e preoccupante delle condizioni dell'economia siciliana;

considerato come gli stessi inadeguati impegni presi dal Presidente del Consiglio in Parlamento siano stati scandalosamente disattesi dal Governo, come è dimostrato dal fatto che le recenti decisioni del CIPE siano relative alla costituzione di soli 11 mila nuovi posti di lavoro di fronte ai 25 mila per cui

esisteva preciso impegno, e come peraltro non esistano fondate garanzie per l'attuazione delle stesse decisioni del CIPE;

rilevato come la pratica paternalistica dei "pacchetti" non possa in alcun modo determinare la svolta nella politica industriale necessaria a bloccare l'esodo dalla Sicilia e a promuovere lo sviluppo della piccola e media industria;

rilevato che la politica del Governo in materia di localizzazione dà deliberatamente adito allo sviluppo delle posizioni più demagogiche e contemporaneamente impedisce ogni responsabile scelta che tenga conto delle reali condizioni della regione siciliana,

impegna il Governo:

a riferire sull'attuazione degli impegni presi e sulle nuove iniziative industriali che, anche in attuazione di programmi settoriali, debbono essere ubicate in Sicilia;

a seguire per le localizzazioni una politica che, una volta assegnata alla regione la iniziativa, rispetti la competenza costituzionale della regione in materia di assetto territoriale e quindi le decisioni sulla ubicazione.

(1-00165) « MACALUSO, COLAJANNI, DI BENEDETTO, FERRETTI, GRANATA, GRIMALDI, GUGLIELMINO, PELLEGRINO, PEZZINO, PISCITELLO, SPECIALE, TRAINA, TUCCARI ».